

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 1999;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 6 novembre 1997, con la quale si è avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società SNAM Spa, volta ad accertare eventuali violazioni da parte di quest'ultima dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 23 aprile 1998, con la quale è stato prorogato al 1° febbraio 1999 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la propria delibera del 4 giugno 1998 con la quale è stato deliberato di ampliare l'oggetto del procedimento istruttorio, includendovi i comportamenti tenuti da SNAM Spa relativamente alla richiesta di modifica delle condizioni di vettoriamento esistenti tra SNAM Spa ed EDISON GAS Spa, prorogando ulteriormente al 1° marzo 1999 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, contenente "*Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*";

VISTA la Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

SENTITI nel corso delle audizioni rispettivamente del 21 gennaio, 9 giugno, 14 luglio e 13 ottobre 1998 i rappresentanti legali di SNAM Spa;

SENTITI nel corso delle audizioni rispettivamente del 24 febbraio, 3 giugno e 9 luglio 1998 i rappresentanti legali di EDISON GAS Spa;

SENTITI nel corso delle audizioni i rappresentanti legali rispettivamente di: Confindustria ed Unapace, in data 27 gennaio 1998; Federgasacqua, ANIG ed ASSOGAS, in data 3 febbraio 1998; BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa in data 4 febbraio 1998; CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa, in data 11 febbraio 1998; ENEL Spa, in data 12 febbraio 1998; FEDERESTRATTIVA, in data 17 febbraio 1998; ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa, in data 20 febbraio 1998; BG Plc, in data 5 giugno 1998;

SENTITI nell'audizione conclusiva del procedimento del 15 gennaio 1999 i rappresentanti legali di SNAM Spa;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

A. I FATTI

I. Le parti

1. La società SNAM Spa

1. La società SNAM Spa (di seguito anche SNAM) svolge l'attività di importazione, trasporto e distribuzione primaria e secondaria di gas naturale. L'intero capitale sociale di SNAM è detenuto dalla società Eni Spa (di seguito anche ENI), a sua volta, partecipata dal Ministero del Tesoro attraverso una quota del capitale sociale pari a circa il 36%.

2. La società EDISON GAS Spa

2. La società EDISON GAS Spa (di seguito anche EG) svolge attività di produzione, importazione, trasporto e distribuzione primaria di gas naturale. Il 100% del capitale sociale di EG è detenuto dalla società Edison Spa, attiva anche nel settore idroelettrico e termoelettrico. Il capitale sociale di Edison Spa è controllato al 61,3% da Montedison Spa, a sua volta partecipata al 33% da società del Gruppo Comparticolo

II. Le richieste di ASSOMINERARIA

3. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva nel settore del gas metano, conclusasi nel mese di novembre 1997¹, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata fornita copia della corrispondenza intercorsa fra SNAM, ASSOMINERARIA (di seguito anche AMI) e, per conoscenza, UNIONE PETROLIFERA, in relazione agli accordi in materia di vettoriamento di gas naturale di produzione nazionale del 22 dicembre 1994 e di somministrazione di gas di produzione nazionale del 15 giugno 1995.

1. Il prezzo del servizio di vettoriamento

4. In data 26 giugno 1997, AMI (associazione che rappresenta i produttori nazionali di gas naturale) ha inviato una comunicazione a SNAM (e per conoscenza all'UNIONE PETROLIFERA) in cui chiedeva la revisione dell'accordo di vettoriamento stipulato il 22 dicembre 1994, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 3, legge n. 9/91, a far data retroattivamente dal 1° gennaio 1997. Tale richiesta nasceva in considerazione:

- *"dei recenti sviluppi del quadro della normativa europea in materia di vettoriamento che stanno significativamente modificando lo scenario di riferimento comunitario";*
- *"della dinamica del costo di vettoriamento registrata a partire dall'entrata in vigore dell'accordo";*
- *"della consapevolezza dei propri associati che le condizioni normative dell'accordo non corrispondono più allo spirito di sviluppo del mercato del gas naturale che ne avevano dettato la compilazione e la successiva sottoscrizione".*

2. L'estensione del vettoriamento a scopi diversi da quelli previsti dalla legge n. 9/91

5. Sempre in data 26 giugno 1997, contestualmente alla lettera con cui sollecitava la revisione delle condizioni di vettoriamento, AMI ha inviato a SNAM una seconda lettera, in cui:

(1) proponeva la revisione dei prezzi, stabiliti da un accordo stipulato il 15 giugno del 1995, del gas ceduto a SNAM dai produttori nazionali;

(2) proponeva la revisione dei prezzi, stabiliti da un accordo stipulato il 16 gennaio 1996, relativi agli acquisti di SNAM dei cosiddetti *"residui di vettoriamento"*;

(3) e, *"in ossequio ai principi di liberalizzazione della concorrenza"*, sottoponeva a SNAM le seguenti richieste:

"la possibilità di cessione del gas tra i titolari di concessione di coltivazione ed il contestuale diritto di vettoriamento indipendentemente dalle rispettive quote di titolarità";

"la possibilità per i produttori di giacimenti nazionali di limitate dimensioni di accedere comunque al vettoriamento del gas senza limitazione alcuna".

III. Le richieste di EDISON GAS Spa

¹ Cfr. il provvedimento n. 5472, del 6 novembre 1997, di chiusura dell'indagine conoscitiva IC-12, "Bollettino", 45, 1997. Il testo integrale dell'indagine è pubblicato come supplemento dello stesso numero.

6. EG, al momento della sua richiesta a SNAM illustrata di seguito, stava realizzando un gasdotto bretella "Bussi-Roccasecca" di 125 km. A conclusione di tale opera le reti di EG e della Società Gasdotti del Mezzogiorno-S.G.M. Spa (di seguito anche S.G.M. Spa) saranno interconnesse, consentendo a EG di alimentare le proprie utenze situate lungo la rete S.G.M. Spa direttamente con proprio gas riconsegnato in due nuovi punti: S. Marco (AP) e Pineto (PE), con una apprezzabile riduzione sia della tratta percorsa sui gasdotti SNAM (di circa 200 km), sia del conseguente prezzo del servizio di vettoriamiento assicurato da SNAM.

7. EG è uno dei soggetti che utilizza il servizio di vettoriamiento del proprio gas sulla rete di SNAM. In particolare, EG invia sulla rete S.G.M. Spa circa la metà dei quantitativi di gas vettoriatati tramite la rete di SNAM. Fino alla completa realizzazione del gasdotto bretella "Bussi-Roccasecca", il gas destinato alla rete S.G.M. Spa è consegnato da EG al terminale di Fano e riconsegnato da SNAM ad EG presso le centrali di Paliano e di Larino. Il prezzo pagato da EG a SNAM per questo servizio di vettoriamiento è di [omissis]² lire al metro cubo (cfr. documento istruttorio 46).

8. Alla luce del previsto ampliamento della propria rete, in data 7 gennaio 1998, EG ha inviato a SNAM una lettera in cui proponeva di utilizzare, come nuovi punti di riconsegna del proprio gas vettoriato da SNAM, al posto di quelli di ingresso sulla rete di S.G.M. Spa di Paliano e Larino, i punti di riconsegna situati a San Marco ed a Pineto.

9. In seguito ad un incontro tra EG e SNAM svoltosi in data 20 gennaio 1998, EG, in data 30 gennaio 1998, ha inviato una nuova comunicazione a SNAM, contenente alcune specifiche tecniche relative alle nuove modalità del servizio di vettoriamiento. Successivamente, in data 30 marzo 1998, EG scriveva a SNAM che *"la mancata realizzazione in tempi brevi dei punti di riconsegna di gas presso le interconnessioni già esistenti e costruite tra la Vostra e la nostra rete di metanodotti procura a Edison significativi oneri"*. Nella stessa lettera EG informava SNAM che *"se decorso un periodo di 10 giorni dalla presente data non avrete provveduto a riscontrare formalmente le ns. richieste di cui sopra e a sottoporci un coerente programma degli interventi sulle misure (S. MARCO) e di realizzazione del collegamento (PINETO), saremo costretti nostro malgrado ad adottare tutti i provvedimenti a garanzia dei diritti della nostra società"*.

IV. Le risposte di SNAM

1. Le richieste di ASSOMINERARIA

a) Il prezzo del servizio di vettoriamiento

10. SNAM, con lettera del 27 agosto 1997, ha escluso l'esistenza di norme in base a cui fosse possibile rivedere l'accordo del 22 dicembre 1994. Richiamando il terzo paragrafo delle premesse dell'accordo, che fa salvi *"gli sviluppi che, a livello di normativa comunitaria, dovessero intervenire sulla materia del vettoriamiento del gas"*, SNAM ha manifestato la propria intenzione di valutare l'impatto di eventuali provvedimenti normativi sull'accordo del 22 dicembre 1994 solo dopo l'approvazione della Direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale, allora non ancora approvata³.

11. In relazione alla dinamica del prezzo del servizio di vettoriamiento contenuta nell'accordo del dicembre 1994, SNAM ha ritenuto eccessivamente generico il punto sollevato da AMI e si è dichiarata pronta ad accettarne una revisione solo *"sulla base di giustificazioni debitamente motivate a seguito di mutamenti nelle circostanze tali da causare pregiudizio ad una delle parti"*, così come previsto al secondo paragrafo dell'accordo del 22 dicembre 1994.

b) L'estensione del vettoriamiento a scopi diversi da quelli previsti dalla legge n. 9/91

12. In relazione alla seconda richiesta di AMI, nella sua lettera del 27 agosto 1997, SNAM ha espresso la propria disponibilità a rivedere il prezzo d'acquisto del gas dai produttori nazionali, così come definito nell'accordo del 15 giugno 1995. Al contrario, con riferimento alla richiesta di AMI di prevedere l'ipotesi di vettoriamiento di gas di terzi anche per usi non contemplati dall'articolo 12 della legge n. 9/1991, SNAM ha

² Nella presente versione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

³ Cfr. la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GUCE L 204, 21 luglio 1998).

sostenuto che tale misura può "trovare adeguata collocazione solamente nel contesto di una modifica del quadro normativo".

2. La richiesta di revisione delle condizioni contrattuali del vettoriamento del gas di EG

13. In data 20 aprile 1998, SNAM ha risposto ad EG, informandola che la sua richiesta di vettoriare il proprio gas, sino ai nuovi punti di riconsegna di San Marco e di Pineto, "potrebbe prefigurare il vettoriamento di gas ad utenze non contemplate dall'accordo Snam-Assomineraria-Unione Petrolifera del 22 dicembre 1994, esulando quindi dall'ambito dell'accordo stesso". Ciononostante, SNAM si è dichiarata disponibile a considerare San Marco e Pineto come punti di riconsegna ad EG del gas vettoriato sulla propria rete solo "subordinatamente alla dichiarazione della Vs. società che il gas vettoriato da Snam e riconsegnato presso San Marco e Pineto verrà destinato ad utenze contemplate al punto 1 - "Condizioni Generali" - dell'accordo di vettoriamento. Andrà inoltre concordato un adeguato sistema di verifica di quanto sopra" (sottolineatura aggiunta).

V. L'attività istruttoria

14. L'Autorità, con delibera del 6 novembre 1997, ha avviato una istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, ritenendo che potessero configurare un abuso di posizione dominante, detenuta da SNAM nel mercato nazionale del trasporto di gas naturale a mezzo della rete installata in Italia, con effetti sul mercato della distribuzione primaria di gas naturale all'interno del territorio nazionale, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90:

(1) "le condizioni di vettoriamento contenute nell'accordo Snam-Assomineraria-Unione Petrolifera del dicembre 1994 [...] in quanto utilizzate da Snam in modo "strategico" al fine di disincentivare l'ingresso di operatori attivi nella fase upstream della produzione sul mercato della distribuzione primaria";

(2) il "fatto che, in presenza di una collocazione dei campi di coltivazione di gas naturale dei produttori privati quasi esclusivamente nell'area offshore dell'Adriatico e dello Jonio e di una struttura del costo di vettoriamento direttamente proporzionale alla distanza tra il giacimento di estrazione del gas e il punto di consegna, si viene a determinare un forte disincentivo per i produttori di gas a sfruttare le proprie risorse naturali, il cui consumo non sia sufficientemente limitrofo ai giacimenti di estrazione";

(3) "il rifiuto manifestato da Snam nella sua comunicazione del 27 agosto 1997 ad Assomineraria, in merito ad una possibile estensione del vettoriamento di gas naturale anche oltre gli usi previsti dall'articolo 12 della legge n. 9/1991 [...] in quanto volto a impedire o limitare gli sbocchi o gli accessi al mercato"⁴.

15. Con delibera del 23 aprile 1998, l'Autorità ha disposto una proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio, inizialmente fissato per il 6 giugno 1998 e così rinviato al 1° febbraio 1999, in considerazione sia della "necessità di acquisire ulteriori informazioni relative alle modalità con cui Snam Spa, nell'ambito dell'accordo sottoscritto nel 1994 con Assomineraria e Unione Petrolifera, ha determinato il costo del vettoriamento di gas di produttori terzi sulla propria rete", sia per "procedere all'analisi della rispondenza del prezzo di vettoriamento praticato da Snam Spa al costo effettivo da essa sostenuto per offrire tale servizio"⁵.

16. Ritenendo che la richiesta di SNAM, di assoggettare al proprio controllo la destinazione finale del gas vettoriato per conto di EG ai nuovi punti di riconsegna di San Marco e Pineto, cui può conseguire un restringimento dell'attività di un concorrente effettivo sul mercato della distribuzione primaria di gas naturale, potesse configurare un'ulteriore infrazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90, l'Autorità, con delibera del 4 giugno 1998, ha ampliato l'oggetto del procedimento ai fatti segnalati da EG e, contestualmente, ha deliberato un'ulteriore proroga al 1° marzo 1999 del termine di conclusione del procedimento istruttorio⁶.

17. Nel corso del procedimento, SNAM è stata ascoltata cinque volte in audizione, rispettivamente in data 21 gennaio, 9 giugno, 14 luglio, 13 ottobre 1998 e 15 gennaio 1999. La società EG è stata ascoltata in audizione tre volte, in data 24 febbraio, 3 giugno e 9 luglio 1998. Gli altri principali produttori nazionali di gas sono stati ascoltati, rispettivamente: BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa, in data 4

⁴ Cfr. il provvedimento n. 5467, del 6 novembre 1997, di avvio di istruttoria, A-221, Snam-Tariffe di vettoriamento, "Bollettino", 45, 1997.

⁵ Cfr. il provvedimento n. 5910, del 23 aprile 1998, di proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio, A-221, Snam-Tariffe di vettoriamento, "Bollettino", 17, 1998.

⁶ Cfr. il provvedimento n. 6056, del 4 giugno 1998, di ampliamento dell'istruttoria e proroga dei termini, A-221, Snam-Tariffe di vettoriamento, "Bollettino", 23, 1998.

febbraio 1998; ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa, in data 20 febbraio 1998; CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa, in data 11 febbraio. Sono stati inoltre ascoltati in audizione i rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria ed Unapace, in data 27 gennaio, Federgasacqua, ANIG ed ASSOGAS, in data 3 febbraio 1998 e FEDERESTRATTIVA, in data 17 febbraio 1998. La società ENEL Spa (di seguito anche ENEL), in qualità di primo consumatore di gas italiano e utilizzatore di un contratto di vettoriamento di gas importato, è stata ascoltata in audizione in data 12 febbraio 1998. Infine, in data 5 giugno 1998 sono stati ascoltati i rappresentanti di BG Plc.

18. Nel corso dell'istruttoria il diritto alla difesa, oltreché in occasione delle citate audizioni, è stato esercitato anche mediante l'accesso agli atti del fascicolo istruttorio quattro volte da parte di SNAM (17 aprile, 14 luglio, 30 ottobre e 16 dicembre 1998) e due volte da parte di EG (9 settembre e 5 novembre 1998).

19. Le società SNAM, EG, BRITISH GAS RiMi Spa, BRITISH GAS ITALIA Spa, BG plc, CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa, ENEL Spa, ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa, la holding ENI e le summenzionate associazioni di categoria sentite in audizione hanno, in più occasioni, fornito documentazione scritta in risposta a specifiche richieste dell'Autorità.

VI. Le risultanze istruttorie

1. Il servizio di vettoriamento del gas

a) Elementi essenziali tecnici del servizio di vettoriamento

20. SNAM ha fornito una documentazione contenente una descrizione del meccanismo di funzionamento del servizio di vettoriamento del gas naturale di produzione nazionale ai sensi della legge n. 9/91 (cfr. documento istruttorio 4). In base a questa documentazione è possibile definire come "vettoriamento" di gas effettuato ai sensi della legge n. 9/91 il servizio composto dalle seguenti fasi:

- consegna del gas da parte del produttore a SNAM;
- trasporto a cura di SNAM;
- riconsegna del gas da SNAM al produttore.

21. Il punto di consegna del gas è individuato "nella sezione della tubazione della Snam in corrispondenza del muro di cinta della cabina di misura del Produttore o dei Produttori. Qui parte del gas naturale di sua proprietà è consegnato alla Snam per essere vettoriato e riconsegnato, ed un esiguo quantitativo di esso, forfettariamente determinato [...] viene ceduto alla Snam a fronte di consumi (centrali di compressione) e perdite durante il trasporto. Il quantitativo di gas complessivamente immesso durante ciascun mese nei metanodotti della Snam al punto di consegna viene determinato attraverso l'impianto di misura e validato da un verbale di misura sottoscritto per accettazione da Snam e dal Produttore" (cfr. documento istruttorio 4).

22. "Il gas consegnato alla Snam dal Produttore [...] è trasportato in nome e per conto di quest'ultimo al punto di riconsegna. Tale gas viene riconsegnato in termini d'equivalenza energetica e non volumetrica, pertanto la Snam fattura al Produttore esclusivamente un servizio di trasporto" (cfr. documento istruttorio 4). Il trasporto di gas è, tuttavia, "virtuale", poiché il quantitativo di gas naturale del produttore privato, immesso nel punto di consegna, si unisce all'insieme del gas distribuito da SNAM in tutto il territorio nazionale. Infatti, come recitano le Condizioni generali dell'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, "[i]l gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive". Ne discende che "l'obbligazione di trasporto, ai sensi del presente Accordo, non comporta l'obbligo di trasferire lo stesso gas consegnato, ma semplicemente l'obbligo di riconsegna di quantità equivalenti" (cfr. accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, Condizioni generali).

23. Tecnicamente, SNAM riceve gas nel punto di consegna e lo rimette a disposizione nel punto di riconsegna, individuato "nella sezione della tubazione della Snam all'ingresso della cabina di misura di proprietà dell'utente [...] dove il gas è riconsegnato dalla Snam al Produttore/Utente. Il quantitativo di gas complessivamente riconsegnato durante ciascun mese è determinato attraverso l'impianto di misura e formalizzato da un verbale di misura redatto e sottoscritto dalla Snam" (cfr. documento istruttorio 4).

b) La filiera del gas naturale

24. L'industria del gas naturale è organizzata nella forma di una filiera suddivisa in quattro fasi: l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione primaria, la distribuzione secondaria.

25. Nei paesi con risorse naturali insufficienti a soddisfare integralmente la domanda interna, come l'Italia, l'approvvigionamento coinvolge due fasi: la produzione nazionale e le importazioni. In generale, la produzione di gas implica, oltreché permessi di ricerca e coltivazione di giacimenti naturali, le attività di esplorazione, perforazione, produzione e convogliamento del gas estratto nella rete di gasdotti. Pur essendo caratterizzata da economie di scala e da elevati costi di investimento, alcuni dei quali non recuperabili, la produzione di gas naturale può avvenire in un contesto concorrenziale, come è dimostrato dall'esempio dei paesi anglosassoni.

26. Tra le caratteristiche che contraddistinguono l'attività di importazione di gas naturale⁷ assumono rilievo: la necessità di intrattenere rapporti con fornitori spesso rappresentati dagli stessi Stati produttori (o da imprese locali a capitale pubblico), cui può essere associato un "rischio politico" (ad es. Algeria, Russia); la capacità finanziaria necessaria a sopportare i rischi derivanti dalla sottoscrizione di complessi contratti di importazione di lunga durata; la necessità di realizzare, parallelamente al contratto di fornitura, l'infrastruttura fissa (gasdotto o terminale di rigassificazione di GNL), per trasportare il gas dal paese produttore a quello di consumo.

27. La fase del trasporto comprende l'attività di veicolamento di gas, attraverso la rete di gasdotti dai paesi produttori, dai giacimenti di produzione o dai campi di stoccaggio, sino all'imbocco delle reti di distribuzione a cui le varie utenze finali (industriali e civili) sono allacciate. In alcuni casi può risultare necessario coprire parte della distanza che separa il giacimento di estrazione del gas dalle aree di consumo, trasportando il gas naturale liquefatto (GNL) su apposite navi metaniere. Ciò comporta investimenti cospicui sia negli impianti di liquefazione del gas, situati presso il giacimento di estrazione del gas, sia negli impianti di rigassificazione, situati in prossimità dei luoghi di consumo. Questi ultimi impianti, oltreché svolgere l'attività di ritrasformazione del gas allo stato aeriforme, garantiscono la sua compatibilità fisica con il gas direttamente proveniente dai giacimenti di estrazione, per il trasporto sulla rete.

28. La rete di trasporto si suddivide in rete primaria (o dorsale), relativa al trasporto di gas direttamente dai luoghi di produzione od importazione, ed in rete secondaria, con cui si intende l'insieme di condotte (adduttori secondari) le quali, partendo dalla rete primaria, raggiungono i vari centri di consumo (agglomerati urbani, insediamenti industriali, ecc.).

29. La fase di trasporto del gas naturale è legata in modo funzionale all'attività di stoccaggio e di dispacciamento. Infatti, il gas naturale viene stoccato in depositi naturali, rappresentati in Italia da giacimenti esausti, allo scopo di potere modulare l'offerta e assicurare la regolarità della fornitura, in relazione all'andamento stagionale della domanda. La disponibilità di una adeguata capacità di stoccaggio rappresenta una variabile strategica essenziale per consentire ad una impresa verticalmente integrata che produce e trasporta gas naturale di essere in grado di assicurare alla domanda finale una regolarità delle forniture e, dunque, di essere competitiva.

30. La funzione tecnica del dispacciamento del gas, con cui viene assicurato l'equilibrio costante e in tempo reale fra domanda e offerta di gas, è strettamente funzionale al suo trasporto. L'attività del dispacciamento è in grado, mediante telecontrollo, di modificare le pressioni del gas in entrata nei gasdotti, collegati, da un lato, con i giacimenti naturali o con gli stoccaggi e, dall'altro, con la rete di distribuzione secondaria. Riducendo, aumentando o interrompendo il flusso del gas in determinati tratti della rete, l'attività di dispacciamento permette di assicurare costantemente l'equilibrio complessivo tra l'offerta di gas, presente nel sistema di trasporto e distribuzione, e la domanda.

31. L'attività di distribuzione primaria rappresenta la prima fase di commercializzazione del gas. Tecnicamente, la distribuzione primaria richiede l'allaccio, tramite adduttori secondari, del gasdotto primario alle derivazioni cui sono collegate le reti di distribuzione cittadina oppure direttamente le utenze finali (imprese industriali o terziarie, centrali elettriche, ecc.).

c) Le economie di scala della rete di trasporto

⁷ L'attività di importazione di gas è regolata da contratti bilaterali tra acquirente e fornitore. Il mercato internazionale del gas è rappresentato dall'insieme di tali contratti.

32. A causa degli elevati investimenti fissi, in larga parte non recuperabili, che determinano economie di scala connesse allo sviluppo della rete di trasporto, questa fase della filiera dell'industria del gas naturale ha le caratteristiche tipiche di un monopolio naturale. L'attività di trasporto del gas viene, pertanto, generalmente svolta da una sola impresa, anche se in mercati di ampie dimensioni possono coesistere più imprese di trasporto, dando vita alla cosiddetta pipeline competition (un esempio rilevante nell'ambito dell'Unione europea è rappresentato dalla Germania, mentre il caso classico è quello degli Stati Uniti).

33. E' stato stimato che la dimensione minima di scala per la realizzazione di un gasdotto di importazione debba eguagliare consumi annui di almeno 7-8 miliardi di metri cubi di gas (EG, verbale di audizione, 24 febbraio 1998). Sempre secondo EG, per "poter collocare sul principale mercato italiano (regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) 9 miliardi di Smc/a, si dovrebbero costruire circa 1000 Km di metanodotti, con un investimento totale di circa 1500 miliardi di Lit. a moneta 1997. Il diametro minimo richiesto per un metanodotto in grado di trasportare economicamente questi volumi di gas lungo la Valle Padana risulta di 36" (900 mm). Vi sarebbe spazio per vantaggi di scala se si tiene conto che spingendosi verso i massimi diametri generalmente utilizzati (es. 48" pari a 1200 mm), si potrebbero trasportare volumi doppi, riducendo i costi di trasporto unitari del 33%. [...] Raddoppiando il diametro di un metanodotto in pratica raddoppiano i costi di investimento ma aumentano di circa 6 volte i volumi trasportabili e si dividono per tre i costi unitari di trasporto" (cfr. documento istruttorio 29).

34. Anche ENEL Spa, il principale consumatore di gas naturale in Italia, sulla base di uno studio di fattibilità commissionato alla società Shell nel 1992, relativo alla possibilità di realizzare una propria infrastruttura dedicata per il trasporto di gas naturale dall'Algeria in Italia, a condizioni economicamente praticabili, ha affermato che "il risultato di tale studio è stato che la realizzazione di una tale infrastruttura avrebbe avuto un costo globale ed unitario molto maggiore del costo del vettoriamento su un'infrastruttura realizzata da SNAM e dedicata al trasporto anche di altri quantitativi di gas". Quindi, "l'esito dello studio [...] ha confermato che l'opzione scelta da ENEL di acquisto indipendente di gas da Sonatrach e di richiesta del vettoriamento alla SNAM era economicamente la più conveniente" (ENEL Spa, verbale di audizione, 12 febbraio 1998). Dalle informazioni supplementari fornite da ENEL Spa, risulta che la realizzazione di una infrastruttura dedicata, di proprietà di ENEL Spa, per il trasporto di 6 miliardi di metri cubi annui di gas naturale dall'Algeria, avrebbe comportato un investimento il cui costo sarebbe stato superiore almeno del 25% rispetto a quello del servizio di vettoriamento a cura di SNAM della medesima quantità di gas nel metanodotto transmediterraneo che collega l'Algeria e la Tunisia alla Sicilia (cfr. documento istruttorio 18).

35. Non meno elevati sono stimati gli investimenti in impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), che rappresentano un'alternativa all'importazione di gas naturale allo stato aeriforme. Al riguardo, ENEL Spa ha affermato che "un investimento di GNL è [...] economicamente effettuabile solo per livelli di fornitura superiori o pari ai 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che comportano rilevanti investimenti per complessivi 5 miliardi di dollari (circa 1 miliardo è, infatti, necessario per la costruzione dell'impianto di rigassificazione e circa 4 miliardi sono, invece, necessari per la costruzione sul luogo di estrazione delle infrastrutture per la liquefazione del gas) " (ENEL Spa, verbale di audizione, 12 febbraio 1998).

36. Tali stime sono confermate da EG che, relativamente al progetto di realizzare con Mobil Corp. una centrale di rigassificazione nell'alto Adriatico, ha affermato che "la possibilità di collocare il terminale marino di rigassificazione del GNL in prossimità del mercato e integrato con una rete di metanodotti esistente (es. Volta o Snam), consente di ridurre la quantità minima a circa 4 miliardi di Smc/a [rispetto agli 8-10 miliardi di metri cubi all'anno che giustificerebbero la costruzione di una nuova dorsale di trasporto su lunghe distanze]. Con questi soli volumi, in assenza della possibilità di accesso alle reti di trasporto esistenti, rimarrebbe comunque impossibile raggiungere economicamente mercati che non siano quelli locali (si può assumere che il gas possa in questo caso essere economicamente trasportato con tubi "dedicati" a non oltre ca. 200-300 Km dal terminale di rigassificazione) " (cfr. documento istruttorio 29).

2. Le argomentazioni di SNAM

a) Sul rifiuto di estendere il vettoriamento per consumi finali diversi da quelli previsti dalla legge n. 9/91 e sui vincoli posti alla revisione delle condizioni contrattuali del vettoriamento di gas di EG

37. Nel corso dell'audizione del 21 gennaio 1998 SNAM ha affermato che, "per motivi legati alla tutela della sicurezza dell'approvvigionamento, le leggi (siano esse leggi nazionali come la l. 9/91, siano, invece, normative comunitarie) che individuano obblighi in materia di gas naturale, vanno interpretate nel

senso restrittivo. In particolare, la legge n. 9/91 non sarebbe interpretabile come minimo obbligo in capo al possessore della rete, ma come definizione del campo di applicazione dell'obbligo di vettoriamiento. Al riguardo, si sottolinea come rilevante il fatto che la legge n. 9/91 sia successiva alla legge n. 287/90, ed abbia carattere di legge speciale" (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

38. SNAM ha giustificato il rifiuto opposto ai produttori nazionali ad estendere il vettoriamiento anche ad usi non previsti dalla legge n. 9/91, oltrech  basandosi sull'interpretazione e sull'applicazione letterale della legge n. 9/91, richiamando anche il fatto che, in caso contrario, una diversa interpretazione della norma avrebbe potuto determinare problemi di coordinamento in sede di applicazione della futura Direttiva comunitaria, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas, invero allora non ancora approvata dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea (Direttiva 98/30/CE) (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

39. Nella sua ricostruzione dei fatti in merito alla vicenda che   stata oggetto del provvedimento di ampliamento dell'istruttoria, illustrata nel corso dell'audizione del 14 luglio 1998 e integrata nelle audizioni del 13 ottobre 1998 e del 15 gennaio 1999, oltrech  nelle sue deduzioni finali, SNAM ha inteso principalmente chiarire di non avere rifiutato a EG la revisione contrattuale delle condizioni di vettoriamiento, confermando tuttavia di avere condizionato tale revisione al controllo dei clienti finali che saranno serviti da EG.

b) Sul vettoriamiento del gas in generale e sul prezzo del servizio di vettoriamiento

40. Le condizioni alle quali SNAM concede il vettoriamiento del gas ai soggetti ammessi a questo servizio dalla legge n. 9/91 sono stabilite, ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 della medesima legge, dall'accordo del 22 dicembre 1994 stipulato da SNAM e da AMI. Le societ  produttrici di gas che, nel 1997, hanno utilizzato il servizio di vettoriamiento nelle reti di SNAM, ai sensi dell'accordo SNAM/AMI, sono state EG, ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa⁸, BRITISH GAS RiMi Spa, Fina Italiana Spa, Societ  petrolifera italiana Spa, AGIP MONTE ALPI e AGIP (queste ultime tre del gruppo ENI). Ad esse vanno aggiunte, nuovamente EG, in base ad un precedente accordo, relativamente al vettoriamiento Candela-Larino, ed ENEL Spa, per quanto riguarda il vettoriamiento di gas dall'Algeria.

41. Il prezzo del vettoriamiento viene calcolato con la seguente formula:

$$T = T_f + \left(\sum_i (T_v * L_i) \right).$$

42. Nel documento istruttorio 3, "Tariffa di vettoriamiento per Unione Petrolifera. Nota metodologica", inviato da SNAM a chiarimento di alcune questioni affrontate nel corso dell'audizione del 21 gennaio 1998, SNAM definisce:

- T_f come la componente rappresentativa dei costi del servizio di vettoriamiento sopportati dal trasportatore e indipendenti dall'estensione della rete. " T_f "   equivalente a 8,5 lire (in seguito aumentate a causa dell'indicizzazione) al metro cubo di gas vettoriato;
- T_v come la componente dei costi variabili, direttamente proporzionali alla distanza tra il punto di consegna e riconsegna del gas trasportato. " T_v "   inversamente legata al diametro del tubo utilizzato per il trasporto del gas, secondo lo schema illustrato nella tabella 1;
- L_i come il "percorso minimo di gasdotto, compatibile con le caratteristiche del servizio richiesto, tra i punti di consegna e di riconsegna di ogni singolo utente", secondo la definizione contenuta nell'accordo SNAM/AMI.

43. Per ogni coppia di punti di consegna e di riconsegna, il prezzo   stabilito utilizzando i parametri della tabella 1. I tratti in controflusso (in Italia quelli che scendono dal Nord al Sud) sono addebitati al 50%. Il prezzo finale viene, poi, aggiornato mensilmente sulla base dell'indice del costo del lavoro e dell'indice dei prezzi praticati dai grossisti, pubblicati dall'Istat.

Tabella 1. Le componenti fisse e variabili del costo di vettoriamiento

⁸ Le attivit  minerarie di Elf Italiana Idrocarburi S.p.A. sono successivamente passate sotto il controllo di EG. Cfr. il provvedimento n. 6118 del 18 giugno 1998, C-3123, Edison Gas/Elf Italiana Idrocarburi, "Bollettino", 25, 1998.

Fasce di diametro	Tf (Lit/m3)	Tv (Lit/m3)
32" < D >= 48"	8.5	0.049
18" < D >= 32"	8.5	0.093
12" < D >= 18"	8.5	0.167
D <= 12"	8.5	0.382

44. Per ottenere il prezzo totale del servizio di vettoriamento deve essere aggiunto, ai due termini "Tf" e "Tv", un ulteriore termine relativo al costo forfettario dovuto a fronte dei consumi di gas nelle stazioni di compressione e delle perdite di gas durante il trasporto⁹. Tale *forfait* è misurato in ragione dello 0,2% del volume giornaliero di gas trasportato ogni 100 km di vettoriamento e si ottiene come differenza tra il volume consegnato dal cliente a SNAM (Vc) ed il volume riconsegnato da SNAM al cliente (Vr) sulla base della formula:

$$V_c - V_r = 0,002 \cdot L' / 365$$

dove L' è la distanza complessivamente imputata per il vettoriamento, espressa in km, escludendo dal computo i tratti percorsi in controflusso.

45. SNAM ha affermato come *"l'introduzione, nell'accordo con ASSOMINERARIA del 1994, di una parte variabile, proporzionale alla distanza percorsa, costituisca una innovazione positiva rispetto alla potenziale discriminazione contenuta nella precedente tariffa, di cui al vecchio accordo del 1989, che prevedeva il pagamento di un termine fisso qualsiasi fosse stata la distanza percorsa dal gas"*¹⁰. L'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994 *"prevede che il costo del vettoriamento obbligatorio ai sensi della legge 9/91 sia dato dalla somma di una parte fissa "Tf", a titolo di corrispettivo del diritto di accesso alla rete SNAM, e di una parte variabile "Tv", direttamente proporzionale alla distanza"*. Quest'ultima componente di costo, a giudizio di SNAM, *"non solo trova riscontro nella prassi commerciale internazionale ma è anche in linea con la legge n. 9/91, che riafferma, al terzo comma dell'articolo 12, il principio della copertura dell'investimento tra quelli su cui basare la determinazione della tariffa. Ora, tale investimento, con riferimento all'attività di trasporto di gas naturale, è costituito essenzialmente dai costi necessari alla realizzazione delle infrastrutture di rete"* (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

46. In merito alla osservazione di AMI, contenuta nella lettera del 26 giugno 1997, circa l'esistenza di una dinamica eccessiva della "tariffa di vettoriamento", dovuta al meccanismo di indicizzazione previsto nell'accordo del 22 dicembre 1994, SNAM ha affermato che *"l'aumento della tariffa registrato dal momento di entrata in vigore dell'accordo non si discosta in maniera significativa dall'indice di andamento dell'inflazione (la tariffa sarebbe cresciuta di un 0,6% in più rispetto all'inflazione cumulata nel periodo)"* (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

47. SNAM ha sostenuto che, al momento di definire il prezzo del servizio di vettoriamento, *"più che una accurata analisi dei costi di trasporto, si è effettuata una ripartizione tra componenti fisse e variabili dei costi totali di gestione, sostenuti da Snam nell'attività di trasporto"* (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

(i) La componente "Tf" dei costi totali di gestione

48. La componente "Tf" dei costi totali di gestione contiene la quota dei costi di gestione considerati fissi: lavoro, materiale, prestazioni (manutenzioni), costi diversi e costi generali, pari al 40% del totale (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

49. "Tf" contiene, inoltre, un "corrispettivo di modulazione" correlato al costo sopportato da SNAM per fornire ai clienti del vettoriamento la flessibilità giornaliera dei volumi di gas vettoriati fino al 30% in più del volume impegnato giornaliero, così come previsto dall'accordo SNAM/AMI. A giustificazione dell'inclusione nel termine fisso del costo di modulazione SNAM richiama il corrispettivo dovuto ad ENI, relativo al servizio di modulazione, fornito dagli stoccaggi, rappresentati da giacimenti di gas esausti di

⁹ Tali perdite si riferiscono alle discrepanze nelle quantità di gas, consegnato e riconsegnato, imputabili a imprecisioni degli strumenti di misura.

¹⁰ Questo metodo prevedeva, pertanto, il pagamento di una cifra fissa al metro cubo, qualsiasi fosse stata la distanza o il tipo gasdotto impegnato.

proprietà di ENI (pari, nel 1997, a [omissis] miliardi di lire) (cfr. documento istruttorio 22). Tale corrispettivo viene pagato su "base di impegno" ed è considerato da SNAM un costo fisso.

50. Secondo SNAM, l'inclusione nella parte fissa del prezzo del vettoriamiento di un corrispettivo di modulazione deriverebbe da due fattori:

- la necessità di fornire il servizio di modulazione del gas, ricorrendo all'impiego di parte di gas naturale stoccato nei giacimenti di gas esausti e delle strutture necessarie per il loro prelievo (pozzi, sistema di raccolta e trattamento) di proprietà ENI, per far fronte alla domanda di vettoriamiento di terzi, al fine di assicurare l'equilibrio fra le quantità costanti in ingresso sui punti di consegna e le quantità variabili in uscita ai punti di riconsegna impegnati dal vettoriamiento;

- gli oneri derivanti dal cosiddetto "vincolo di trasportabilità", legato alla flessibilità contrattuale prevista nell'accordo SNAM/AMI, che consente ai produttori privati, che ottengono da SNAM il vettoriamiento del loro gas, di ritirare giornalmente fino al 30% in più del volume impegnato giornaliero, bilanciando a fine mese le quantità di gas ritirate con quelle immesse (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

51. SNAM ha successivamente fornito ulteriori ragguagli relativi alla concreta formulazione del termine fisso "Tf" del prezzo di vettoriamiento. SNAM ha affermato che l'anno base utilizzato per il computo dell'ammontare dei costi fissi di gestione da considerare nel termine fisso è stato il 1992. Dunque, il "termine fisso "Tf" è composto dall'incidenza di parte dei costi di gestione (pari a [omissis] miliardi di lire nel 1992) che riferiti al volume trasportato (48,5 miliardi di mc) comportano una incidenza unitaria di [omissis] Lire/mc ed inoltre dai costi di modulazione" (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1).

52. Per quanto concerne il cosiddetto "corrispettivo di modulazione", anch'esso contenuto all'interno del termine fisso "Tf", SNAM ha affermato che il costo totale sopportato nel 1992 per i servizi di modulazione e stoccaggio è stato di [omissis] miliardi di lire (di cui [omissis] pagati ad AGIP su base di impegno fisso e [omissis] relativi ai costi sopportati per comprimere il gas da immettere negli stoccaggi). Sempre nel 1992, la producibilità massima giornaliera degli stoccaggi consentita a SNAM era di [omissis] milioni di mc/giorno. L'incidenza unitaria giornaliera dei costi di stoccaggio per il 1992 era dunque di [omissis] lire/mc/giorno (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1).

53. SNAM ha illustrato con un esempio il modo in cui vengono ripartiti gli oneri di modulazione. Ipotizzando un vettoriamiento di 100 milioni di metri cubi a consegna costante tutto l'anno, con una portata giornaliera da impegno contrattuale di 288.000 mc/giorno, data la flessibilità giornaliera prevista dall'accordo SNAM/AMI del 30%, che consente di ritirare giornalmente fino ad un massimo di $(100.000.000/365)*1,3 = 356.000$ mc/giorno, l'apporto massimo degli stoccaggi risulterebbe pari a 68.000 mc/giorno di gas (pari alla differenza tra 356.000 e 288.000 mc/giorno) (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1).

54. Poiché il costo totale annuo per il servizio di stoccaggio sostenuto da SNAM nel 1992 è stato di [omissis] miliardi di lire, considerata una producibilità media degli stoccaggi di [omissis] milioni di mc/giorno, si determina che l'incidenza unitaria del costo di stoccaggio per l'intera attività di SNAM è stata pari a [omissis] lire/mc/giorno. Pertanto, il costo totale per consentire di sfruttare la flessibilità contrattuale giornaliera al cliente, nell'esempio descritto in precedenza, 100 milioni di mc annui, sarebbe pari a [omissis] milioni di lire ([omissis] lire mc/giorno*68.000 mc/giorno), che diviso per i metri cubi trasportati (100 milioni) comporta una incidenza di 2,9 lire al metro cubo. Sommando tali 2,9 lire al metro cubo alle 5,2 lire relative alla ripartizione dei costi fissi di gestione, si otterrebbe, per tale ipotetico utente del servizio di vettoriamiento con un trasporto di 100 milioni di metri cubi, un valore di "Tf" pari a 8,1 lire al metro cubo.

(ii) La componente "Tv" dei costi totali di gestione

55. La componente "Tv" del prezzo del vettoriamiento contiene: (i) tutti i costi di capitale, rappresentati dal "recupero degli investimenti e comprendono gli ammortamenti e gli oneri finanziari relativi alla struttura di trasporto"; (ii) la quota variabile dei costi di gestione: lavoro, materiale, prestazioni (manutenzioni), costi diversi e costi generali, pari al 60% del totale (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

56. Gli investimenti inseriti all'interno della voce "costi di capitale" si riferiscono all'intera struttura di trasporto di SNAM, intendendo con ciò "l'insieme delle infrastrutture di trasporto - rappresentato da: reti di metanodotti, centrali di compressione, impianti di linea (nodi, punti di intercettazione, punti di misura), centri di manutenzione, centro di dispacciamento, impianti di telecomunicazioni, centro di elaborazioni dati - e dalle infrastrutture per i servizi generali (immobili di sede periferici e automezzi). I costi di stoccaggio non

sono compresi tra i costi di struttura di Snam, in quanto Snam utilizza dietro corrispettivo, il servizio di modulazione fornito da Eni (Divisione Agip), titolare delle concessioni di stoccaggio" (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

57. SNAM ha affermato di aver ricostruito il valore dell'intera struttura a "costi di ricostruzione", "cioè sulla base dei costi di rimpiazzo che Snam avrebbe sopportato se avesse dovuto ricostruire l'intera struttura al momento della fissazione della tariffa (1994)". Il tasso di remunerazione applicato a tale valore di ricostruzione della struttura del capitale è stato pari al [omissis] % reale ante imposte (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

58. SNAM ha, inoltre, sostenuto che "data la marginalità e l'aleatorietà in termini di durata del rapporto di vettoriamento si è fatto riferimento ad un periodo di ammortamento pari a 25 anni" (cfr. documento istruttorio 3). SNAM ha poi precisato che, nella definizione del prezzo del vettoriamento, ha utilizzato periodi di ammortamento di 30 anni per le tubature e di 20 anni per i compressori. I 25 anni sono, pertanto, una media tra i due valori. Con riferimento alla definizione del valore di ricostruzione dell'intera struttura SNAM al 1994, SNAM ha precisato che sulla base di un ammortamento di 30 anni per i gasdotti e 20 anni per i compressori, è stata determinata la quota residuale ancora da ammortizzare al 1994, calcolando la quota di ammortamento sulla relativa vita residua (cfr. documento istruttorio 3).

59. SNAM ha affermato che il criterio, seguito per l'allocazione dei costi di gestione totali nelle due componenti "Tf" e "Tv", indica come tutti i costi generali (rappresentativi di oneri tipicamente comuni a varie attività svolte da SNAM) siano imputati alla parte fissa, in quanto difficilmente suddivisibili in componente fissa e componente variabile, mentre gli oneri relativi alle prestazioni ed ai materiali siano prevalentemente inclusi nella parte variabile. Sulla base del criterio seguito da SNAM il 60% dei costi di gestione totali è stato incluso nella parte variabile "Tv" e il 40% in quella fissa "Tf" (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

(iii) Il calcolo del prezzo unitario lire/mc/km

60. Dopo aver individuato l'insieme dei costi annui di capitale e di gestione legati all'attività di trasporto da inserire in "Tv", SNAM ha diviso tale valore "per il totale del gas distribuito nel 1994¹¹ sulla propria rete" ed "ha ottenuto i costi unitari in lire/mc. E' stata successivamente individuata una distanza media di percorrenza di tutto il gas trasportato sulla rete SNAM, sulla base dei singoli punti di ingresso e dei centri di consumo del gas, pari a 400 km. Quindi, si sono divisi i costi in lire/mc per tale distanza media, ottenendo infine un costo unitario in lire/mc/km" (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

61. Al fine di ottenere un prezzo al mc/km espresso per ogni tipo di diametro di tubo presente sulla rete, "SNAM ha individuato la relazione tra il diametro del tubo e la portata della tubazione" indicativa delle economie di scala legate all'attività di trasporto di gas (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998). Tali economie di scala si riferiscono alla relazione più che proporzionale esistente tra il diametro e la portata dei gasdotti.

62. "Successivamente, [SNAM] ha calcolato la media ponderata della portata, per ogni diametro, utilizzando come pesi le lunghezze dei gasdotti relativamente ad ogni diametro esistente sulla rete SNAM, ottenendo come risultato un diametro medio ponderato pari a 22", cui è stato fatto corrispondere il costo medio in lire/mc/km definito precedentemente. L'individuazione dei costi unitari relativi agli altri diametri è stata ottenuta sulla base del confronto tra la curva diametro-portata (crescente secondo una relazione più che proporzionale) e diametro-costi di investimento (crescente con una pendenza minore dell'altra). Il successivo accorpamento dei costi unitari, in quattro fasce di diametro dei tubi [32" < D < 48"; 18" < D < 32"; 12" < D < 18"; D < 12"], deriva da specifiche esigenze gestionali, relative al servizio di vettoriamento" (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

63. L'incidenza unitaria della componente fissa "Tf" si ottiene, molto più semplicemente che nel caso della componente variabile "Tv", sommando tutte le componenti di costo relative e suddividendole per il totale dei metri cubi trasportati sulla rete di SNAM.

64. Il prezzo totale del vettoriamento si ottiene, quindi, sommando le due componenti ("Tv" e "Tf") e aggiungendovi l'onere forfetario dovuto ai consumi di compressione e alle perdite.

c) Sul prezzo del vettoriamento in controflusso

¹¹ In realtà, 1992.

65. SNAM ha sottolineato come il dimezzamento del prezzo del vettoriamiento nelle tratte "in controflusso" riduce il prezzo complessivo di questo servizio. Riguardo alla mancata introduzione di un fattore di correzione per la distanza (il cosiddetto *distance cap*, già utilizzato da British Gas in Gran Bretagna nel periodo in cui venne stipulato l'accordo con AMI), SNAM ha puntualizzato *"da un lato, che il distance cap in Inghilterra riduceva il costo per percorsi superiori ai 400 chilometri, superiori in media a quelli generalmente richiesti dai produttori italiani, dall'altro [...] SNAM, non avendo obblighi di servizio pubblico con riferimento all'attività di trasporto di gas, indirizza le sue scelte commerciali al principio della copertura degli investimenti effettuati. Da questo punto di vista [SNAM] ritiene che la mancanza nella formula di un tetto alla relazione proporzionale tra costo del vettoriamiento e la distanza percorsa sia assolutamente aderente al raggiungimento di questi leciti obiettivi aziendali"* (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

66. SNAM ha, inoltre, affermato che *"l'addebitamento al 50% [del prezzo del vettoriamiento effettuato in controflusso] non risponde ad un'analisi dei costi specificatamente attribuibili al vettoriamiento in controflusso. Al tempo della negoziazione con Assomineraria, in coerenza con i criteri indicati dal comma 3, articolo 12, legge 9/91, Snam si è basata sulla metodologia di imputazione del costo di vettoriamiento in controflusso utilizzata allora da British Gas in Gran Bretagna"* (SNAM, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

d) Sui disincentivi dell'attività di produzione nazionale privata di gas

67. In merito alle ipotesi di infrazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 illustrate nel provvedimento di avvio di istruttoria, SNAM, *"contrariamente a quanto affermato dall'Autorità, non ritiene che i comportamenti contestati (criteri di determinazione delle tariffe di vettoriamiento e rifiuto di estendere il vettoriamiento a usi diversi da quelli previsti dalla legge 9/91) rispondano ad una finalità strategica diretta a disincentivare l'ingresso di operatori attivi nella fase upstream della produzione sul mercato della distribuzione primaria"* (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

68. Pertanto, diversamente da quanto si sarebbe dovuto attendere se le condizioni contrattuali a cui fornisce il servizio di vettoriamiento fossero tali da disincentivarne la diffusione, SNAM ha indicato come le quantità vettoriate ai sensi della legge n. 9/91 siano aumentate da 515 milioni di metri cubi del 1992 a 1.457 milioni nel 1997. Contemporaneamente, gli acquisti da parte di SNAM dei quantitativi di gas prodotti dai piccoli produttori indipendenti (al netto dei cosiddetti residui di vettoriamiento¹²) sono diminuiti da 342 milioni di metri cubi del 1992 a 61 milioni nel 1997 (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998, Tabella allegata).

3. La posizione dei soggetti ascoltati nel corso dell'istruttoria

69. Tutti i produttori di gas nazionali ascoltati in audizione hanno ribadito la necessità di una estensione del vettoriamiento oltre gli usi obbligatori. E' loro opinione comune che l'esistenza di un obbligo di vettoriamiento riconosciuto per il solo gas estratto dai proprietari di giacimenti nazionali, per determinati utilizzi finali (consumi elettrici ed autoconsumo), costituisce un limite allo sviluppo di una concorrenza tra produttori nel mercato della distribuzione primaria.

70. Gli stessi produttori hanno anche riconosciuto che l'attuale metodo di calcolo del prezzo del vettoriamiento rappresenta un effettivo miglioramento rispetto alla "tariffa postale" vigente sino al 1994. Essi hanno, tuttavia, sottolineato che l'attuale metodo di calcolo produce livelli di prezzo (per specifiche tratte di trasporto) non in linea rispetto a quelli riscontrabili in altri paesi dove viene effettuato il trasporto di gas per conto terzi.

a) Sul rifiuto di SNAM di estendere il vettoriamiento per consumi finali diversi da quelli previsti dalla legge n. 9/91

71. Un effetto derivante dal rifiuto opposto da SNAM a concedere il vettoriamiento oltre gli usi ammessi dalla legge n. 9/91 è, a detta di EG, quello di inibire *"la possibilità di vettoriare e modulare il gas naturale indipendentemente dalla provenienza e dalle destinazioni"*. Ciò che, invece, *"consentirebbe di introdurre un'effettiva concorrenza tra produttori di gas, che si tradurrebbe in una maggiore concorrenzialità delle forniture a beneficio degli utenti finali"* (EG, verbale di audizione, 24 febbraio 1998).

¹² *Quantità di gas vettoriate eccedenti rispetto a quelle effettivamente ritirate.*

L'estensione del vettoriamiento anche al "gas di proprietà" (quindi non solo a quello "prodotto") permetterebbe ai produttori di commercializzare sia gas acquistato da soci nelle *joint venture* minerarie, non compresi fra i soggetti ammessi al vettoriamiento obbligatorio, sia gas importato.

72. Al riguardo, la società ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa ha dichiarato di non aver "mai discusso con SNAM la possibilità di richiedere il vettoriamiento a casi non previsti dalla legge n. 9/91 o dall'accordo SNAM/ASSOMINERARIA". Ciononostante, ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa ha affermato che la possibilità di importare gas è stata discussa all'interno del Gruppo, anche al fine di cercare di sfruttare le sue possibilità a livello internazionale. Tuttavia, "l'attuale situazione di incertezza della posizione di SNAM in merito al vettoriamiento ha impedito di prendere in considerazione alcune delle concrete opportunità esistenti sul mercato internazionale" (ELF ITALIANA IDROCARBURI Spa, verbale di audizione, 20 febbraio 1998).

73. Secondo le società BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa, la "possibilità di competere in modo più efficace da parte dei produttori nazionali deve essere valutata in riferimento all'effettiva possibilità per questi ultimi di approvvigionarsi di gas, in maniera più consistente, anche all'estero e di avere sostanziale accesso alle infrastrutture di distribuzione presenti sul mercato nazionale. In quest'ottica prospettica, le attuali condizioni di vettoriamiento e i relativi costi di trasporto rappresentano un effettivo ostacolo allo sviluppo di altri operatori terzi" (BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa, verbale di audizione, 4 febbraio 1998).

74. CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa "afferma che in varie occasioni ha chiesto di potere ottenere il vettoriamiento del proprio gas sulla rete SNAM pur non rientrando tra i soggetti ammessi per legge a tale servizio ai sensi della l. 9/91, ottenendo sempre risposta negativa" (CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa, verbale di audizione, 11 febbraio 1998).

b) Sui vincoli posti da SNAM alla revisione delle condizioni contrattuali del vettoriamiento di gas di EG

75. Le società azioniste di S.G.M. Spa (che dispongono di gas estratto prevalentemente da giacimenti situati lungo la costa adriatica o nell'entroterra abruzzese) hanno potuto trasportare il proprio gas sino alla rete di S.G.M. Spa grazie al vettoriamiento sulla rete di SNAM. Tale opportunità è prevista da una specifica clausola contenuta nell'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994. Questa clausola, tuttavia, limita l'uso del vettoriamiento obbligatorio.

76. Sino al completamento della gasdotto bretella "Bussi-Roccasecca", il vettoriamiento da parte di SNAM a favore degli azionisti di S.G.M. Spa prevede che:

- questi ultimi consegnino a SNAM il proprio gas in vari punti situati in prossimità dei rispettivi centri di produzione;
- SNAM riconsegna loro una pari quantità di gas presso due centrali situate, rispettivamente, a Paliano (FR) e Pontefago Larino (FG).

La tariffa pagata a SNAM per questo servizio è ovviamente quella derivante dall'accordo SNAM/AMI.

77. Con la nuova interconnessione presso i punti di riconsegna richiesti, EG - principale azionista di S.G.M. Spa - otterrebbe vantaggi economici, rappresentati dal minore prezzo che sosterrà per il vettoriamiento, a seguito della riduzione del tratto percorso sulla rete di SNAM. Tali vantaggi vengono identificati da EG in un prezzo di vettoriamiento più basso di circa [omissis] lire al mc, per un risparmio totale di [omissis] miliardi all'anno (cfr. documento istruttorio 46).

78. EG ha sostenuto che la posizione assunta da SNAM nella vicenda, "secondo la quale EDISON GAS può usare la rete SNAM solo per vettoriare gas di produzione nazionale e solo per servire le categorie di utenti di cui alla legge n. 9/91 e all'accordo SNAM/Assomineraria (SGM) sia finalizzata a limitare sostanzialmente alla EDISON GAS l'uso della propria rete per accedere a nuovi clienti. Ciò comporta per EDISON GAS rilevanti limitazioni operative in quanto, secondo tale logica, EDISON GAS dipenderebbe, soprattutto in prospettiva futura, esclusivamente dalla vita residua dei propri giacimenti o da importazioni dirette" (EG, verbale di audizione, 9 luglio 1998).

79. Secondo EG, quindi, un'impresa concorrente di SNAM e proprietaria di una rete di trasporto di gas potrebbe alimentarla solo nei seguenti modi: "1) direttamente con produzione propria di gas nazionale, 2) costruire un proprio metanodotto per l'importazione diretta o un terminale GNL [...] o 3) acquistare gas da

SNAM. Tale posizione di SNAM, secondo EDISON GAS, ha motivazioni puramente commerciali, legate al timore di perdere i clienti, e non può essere spiegata solamente sulla base di una interpretazione letterale e restrittiva della legge n. 9/91, tenendo conto della sua posizione di monopolista di fatto e delle conseguenti implicazioni giuridiche derivanti da tale posizione (ad es. obbligo a contrarre con chiunque ne faccia richiesta). EDISON GAS ritiene inaccettabile che SNAM non ammetta in capo agli operatori del settore l'esistenza di un diritto generalizzato al vettoriamento" (EG, verbale di audizione, 9 luglio 1998).

c) Sul livello del prezzo del vettoriamento

80. L'associazione FEDERESTRATTIVA ha affermato che *"la dinamica di crescita dei costi di vettoriamento, aumentati del 15% circa negli ultimi quattro anni, non in linea con l'andamento dell'inflazione registrata nello stesso periodo (circa 11%), e l'ingiustificato ammontare del costo di trasporto richiesto per il gas in controflusso, hanno contribuito ad una penalizzante valorizzazione del gas prodotto in Italia"* (FEDERESTRATTIVA, verbale di audizione, 17 febbraio 1998).

81. Le società BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa hanno sostenuto che *"tali costi s[on]o in ogni caso più elevati di quelli rinvenibili in altri paesi che ammettono il passaggio sulle reti (USA, Canada e UK), in quest'ultimo caso i costi sono di circa il 50% inferiori rispetto a quelli SNAM"* (BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa, verbale di audizione, 4 febbraio 1998).

d) Sulle modalità di definizione del prezzo del vettoriamento

82. La società britannica BG plc ha sostenuto che *"la metodologia utilizzata [in Gran Bretagna, presa a riferimento da SNAM per l'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994] non rifletteva la dinamica del flusso del gas in una rete complessa come quella di BG. Il metodo precedente all'attuale non consentiva di determinare in modo adeguato i costi effettivamente sostenuti dal gestore della rete relativamente alla prestazione di un dato servizio di vettoriamento"* (BG plc, verbale di audizione, 5 giugno 1998).

83. In relazione al fatto che la componente "Tf" includea un costo legato al servizio di modulazione, BG plc ha affermato che quando *"British Gas effettuava una modulazione mensile dei flussi vettoriati, i costi di stoccaggio erano sostenuti dalla stessa BG senza imputare una tariffa specifica per questo servizio agli utilizzatori. Attualmente, in un sistema di bilanciamento giornaliero, gli utilizzatori possono prenotare un servizio di trasporto con o senza stoccaggio. Attualmente, BG Transco essendo soggetta ad una regolamentazione incentivante l'efficienza, non effettua investimenti in capacità che non riflettono le reali necessità della domanda. Inoltre, l'entità minima della flessibilità consentita sulla rete BG dalla dimensione del metanodotto ("line pack") riflette motivi storici relativi a scelte di investimento e all'esistenza di forme di modulazioni alternative economicamente più convenienti, possibili prima della liberalizzazione"* (BG plc, verbale di audizione, 5 giugno 1998).

84. Inoltre, BG plc ha affermato che *"nel caso di servizi di vettoriamento che non prevedono esplicitamente una capacità di stoccaggio garantita all'utilizzatore è ovvio che la flessibilità mensile è in larga parte garantita dalla capacità contenuta nel tubo (e quindi implicitamente nell'investimento già effettuato). Tuttavia, non è escluso che il gestore dell'infrastruttura, nel consentire la flessibilità all'utilizzatore, incorra in costi di stoccaggio al fine di garantire l'equilibrio all'intero sistema"* (BG plc, verbale di audizione, 5 giugno 1998).

85. Secondo la società EG, la flessibilità giornaliera prevista dal contratto di vettoriamento è quella consentita dalle infrastrutture di trasporto esistenti. In altri termini, la possibilità di ritirare giornalmente sino al 30% in più del volume impegnato rientrerebbe già nelle capacità di trasporto della rete di SNAM impegnata dal vettoriamento (EG, verbale di audizione, 3 giugno 1998).

86. La società EG ritiene, inoltre, che la distinzione operata da SNAM nella prima versione (audizione del 21 gennaio 1998) tra oneri "dipendenti" ed oneri "indipendenti" dall'estensione della rete, ai fini dell'imputazione di tali oneri nella parte fissa o nella parte variabile del prezzo di vettoriamento, non sia di grande significato. EG individua, piuttosto, *"una differenza tra costi diretti ed indiretti di rete. Alcuni costi, ad esempio, quelli di dispacciamento hanno sia elementi indipendenti dall'estensione della rete (manodopera e gestione a dimensione data), sia dipendenti dalla rete (dimensione iniziale dello SCADA [centro di dispacciamento])"* (EG, verbale di audizione, 3 giugno 1998).

87. In merito alla determinazione del "percorso minimo di gasdotto", che influenza il prezzo del vettoriamento, EG fa presente che *"il quantitativo [di gas] immesso deve essere trasportato fino al punto di consegna tenendo presente che la matrice origine/destinazione comporterà il passaggio in flusso o in controflusso all'interno dei singoli rami di collegamento. Si fa presente che la scelta del percorso ottimale dipende dalle logiche di pianificazione delle reti da parte di SNAM che quindi ribalta sui Clienti del vettoriamento eventuali diseconomie di scala"* (cfr. documento istruttorio 47).

e) Sul prezzo del vettoriamento in controflusso

88. Va osservato che, poiché il flusso convenzionale del trasporto di gas nella rete di SNAM si muove dal punto A al punto B, in direzione Sud-Nord, il vettoriamento in "controflusso", in direzione Nord-Sud, implica per SNAM una diminuzione delle quantità trasportate da A a B, equivalente alle quantità consegnate da SNAM, all'impresa che ne chiede il vettoriamento, in qualsiasi punto situato a Sud di B, cui corrisponderà un'analogia quantità di gas ritirata da SNAM a Nord di A.

89. In altri termini, secondo EG *"il trasporto di gas sulla base dei flussi/controflussi dichiarati da SNAM [...] consente di effettuare un vero e proprio swap del gas tra i due punti, annullando la percorrenza fisica in tale tratta e sgravando quindi il sistema complessivo dei corrispondenti diretti verso Nord"* nella direzione "di flusso" (cfr. documento istruttorio 47).

90. *"E' difficile quantificare l'effetto quantitativo sui costi derivante da un trasporto in controflusso. Edison Gas è dell'avviso che la quantità trasportata in controflusso sia l'elemento che determina l'entità dei costi (o risparmi) per il trasportatore. Ad es. un trasporto in controflusso di alcuni miliardi di mc libera la rete Snam di ingenti costi di compressione e di gestione dei metanodotti (oltre a creare una ingente capacità di trasporto aggiuntiva), mentre altro discorso si ottiene per trasporti in controflusso di entità più ridotta"* (EG, verbale di audizione, 3 giugno 1998).

91. Secondo EG *" [l] 'effettivo costo di movimentazione in controflusso del gas è rappresentato da quelle voci contabili che si possono ritenere fisse al variare della distanza di trasporto e che sono rappresentate dai costi di allacciamento e misura (in genere sostenuti dal Cliente) e dalla quota proporzionale dei costi di struttura"* (cfr. documento istruttorio 47).

92. BG plc ha affermato che *"esistono dei costi d'esercizio collegati al controflusso, ma sono di entità sicuramente limitata. Tali costi riflettono essenzialmente l'impatto generato sull'intero sistema in termini di interconnessione alla rete e della necessità di approvvigionare un nuovo cliente. Tuttavia, maggiore è il volume di gas trasportato in controflusso o maggiori sono i nuovi utenti allacciati minore dovrebbe essere il costo unitario nel concedere il controflusso. Uno dei motivi che hanno condotto alla definizione di un nuovo sistema tariffario [ci si riferisce alla modifica del sistema tariffario avvenuta in Gran Bretagna dopo il 1993] è stato anche quello relativo all'insoddisfazione dimostrata dagli utenti relativamente all'imputazione al 50% della tariffa per il vettoriamento in controflusso"* (BG plc, verbale di audizione, 5 giugno 1998).

f) Sui disincentivi dell'attività di produzione nazionale privata di gas

93. Il rappresentante della società BRITISH GAS RiMi Spa ha precisato che *"il gas prodotto nei giacimenti nazionali segue una logica mineraria di economicità di sfruttamento delle riserve. Pertanto, le quantità estratte sono indipendenti dalle condizioni della domanda finale. Questa situazione viene rafforzata dall'attuale impossibilità, stante il rifiuto di SNAM, di accedere al vettoriamento da parte di quegli operatori non ammessi al regime della legge 9/91, ma, comunque, soci in joint venture con autoconsumatori (ad es. Petrorep, rispetto a BG RiMi) "* (BRITISH GAS RiMi Spa e BRITISH GAS ITALIA Spa, verbale di audizione, 4 febbraio 1998).

94. EG ha affermato che *"esiste un soddisfacente rapporto tra riserve e produzione. In tale contesto, l'impossibilità di vettoriare il gas per usi diversi da quelli consentiti dall'articolo 12 della legge 9/91, gli elevati costi di trasporto e i non remunerativi prezzi di acquisto del gas da parte di SNAM non consentono una sufficiente valorizzazione del gas e hanno indotto, quindi, alcuni produttori esteri (ad esempio, SHELL) a uscire dal mercato italiano"* (EG, verbale di audizione, 24 febbraio 1998).

95. CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa ha sostenuto, tuttavia, che *"i prezzi di acquisto [del gas] pagati da SNAM sicuramente disincentivano lo sviluppo della produzione di CN. Al riguardo cita il caso della concessione "Salice" in Basilicata, dove [...] [a causa delle] difficoltà tecniche legate alla presenza di*

sabbia, ai prezzi attuali di vendita a SNAM, CN non ritiene economicamente conveniente effettuare i relativi investimenti di sviluppo". Secondo CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa, "mentre per una società petrolifera di grandi dimensioni [...] è ininfluente, entro un certo range, determinare le condizioni di commercializzazione del prodotto (in quanto, a fronte di grandissime quantità di prodotto estratto, l'effetto percentuale di variazioni dei prezzi di valorizzazione sarà in ogni caso contenuto), per una società come CN, impegnata per lo più in attività di sfruttamento di microgiacimenti, le variazioni, in entrambi i sensi, delle condizioni di valorizzazione del prodotto, modificano drammaticamente gli economics del progetto" (CANADA NORTHWEST ITALIANA Spa, verbale di audizione, 11 febbraio 1998).

B. IL DIRITTO

I. Il contesto normativo

96. Come si è visto, l'attività di trasporto di gas naturale nei gasdotti di SNAM costituisce un monopolio naturale. La peculiarità del caso italiano è rappresentata dal fatto che tale attività non è stata oggetto di alcuna esclusiva legale e non è soggetta ad alcun tipo di regolamentazione, riferita sia al prezzo di accesso alla rete di gasdotti, sia al prezzo di vendita del gas nel mercato della distribuzione primaria.

97. Il 22 giugno 1998 è stata approvata la Direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Il suo recepimento nell'ordinamento nazionale consentirà l'instaurazione di un mercato del gas naturale almeno in parte concorrenziale e la fissazione di criteri regolamentari che interesseranno i principali aspetti dell'attività economica del settore del gas (il trasporto e lo stoccaggio del gas, oltretutto l'accesso al sistema di trasporto e distribuzione). Nelle argomentazioni che seguono verranno richiamati alcuni elementi essenziali della Direttiva sul gas.

1. La normativa relativa alla posa dei gasdotti in Italia

98. Anche a seguito della trasformazione di ENI in Spa, la normativa tuttora vigente riconosce la natura di pubblica utilità a tutte le infrastrutture di trasporto di gas naturale realizzate da SNAM, in quanto società controllata da ENI Spa¹³, beneficiando del particolare regime espropriativo dei beni immobili di terzi, previsto dalla disciplina sulle espropriazioni.

99. Pertanto, la normativa vigente, relativa alla costruzione di gasdotti per il trasporto di gas naturale sul territorio nazionale, non ha completamente rimosso un regime preferenziale riconosciuto storicamente a ENI e, di conseguenza, alle sue società controllate. Tale circostanza conferisce a ENI (e, indirettamente, a SNAM) una serie di vantaggi relativi nei confronti dei produttori privati, per la realizzazione delle infrastrutture, in particolare grazie all'abbattimento dei tempi amministrativi e dei correlati costi economici connessi all'espropriazione dei suoli privati su cui è previsto il passaggio delle condotte.

100. Il diverso trattamento previsto per le altre imprese comporta, nel caso di società concessionarie di permessi di coltivazione di giacimenti di gas naturale, il riconoscimento di un regime identico a quello attribuito a ENI (di conseguenza, a vantaggio di SNAM) solo nell'ambito del perimetro della concessione o nel caso in cui sia previsto il trasporto di gas naturale da un pozzo marittimo sulla terraferma.

2. La normativa relativa al vettoriamento del gas di terzi sulle reti di SNAM e l'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994

101. L'articolo 12, comma 1, della legge n. 9/91 stabilisce che "le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'ENEL o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 [...]".

102. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 9/91 stabilisce che "le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adequata remunerazione

¹³ Cfr. la legge n. 359/92, in particolare l'art. 14, secondo cui gli enti pubblici economici trasformati in S.p.A. e le loro società controllate esercitano, "nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di pubblica utilità e di necessità ed urgenza, già spettanti agli enti originari", attribuzioni previste dalla legge n. 136/53.

degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi per il vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti".

103. In ossequio al dispositivo di legge, le condizioni di vettoriamento obbligatorio attualmente vigenti sono stabilite dall'accordo stipulato il 22 dicembre 1994 tra SNAM, AMI ed UNIONE PETROLIFERA (d'ora in poi SNAM/AMI). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 9/91, le Condizioni Generali di tale accordo stabiliscono che il gas vettoriato per conto di terzi sia utilizzabile *"presso centrali ENEL, presso utenze industriali del Gruppo della società produttrice (intendendosi incluse nel Gruppo: la società produttrice, le sue controllate, la sua controllante e le società controllate da quest'ultima), presso le imprese di cui al testo unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, che esercitano le attività di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962"*. Inoltre, il vettoriamento è ammesso, con riferimento alla rete di proprietà della società S.G.M. Spa, *"limitatamente ai produttori azionisti della stessa"* (al momento della stipula dell'accordo si trattava di EG, ELF ITALIANA IDROCARBURI, Fina Italiana Spa, Società Petrolifera Italiana Spa), nonché *"per la produzione di energia elettrica per cessione all'ENEL"* (ai sensi degli artt. 20 e 22 della legge n. 9/91).

104. Una estensione dei diritti di vettoriamento consentiti dall'articolo 12 della legge n. 9/91 è intervenuta a seguito di un *Addendum* (dicembre 1995) all'accordo del dicembre 1994. Esso stabilisce che, qualora sopravvenga un mutamento nel controllo di una società produttrice di gas, tale da cambiarne il gruppo di appartenenza, essa avrà comunque diritto di continuare ad usufruire del servizio di vettoriamento alle utenze industriali previste nel piano quinquennale vigente al momento della modifica del controllo. Tale *Addendum*, che trae origine dalla cessione delle attività minerarie, precedentemente riunite nella società Fiat RiMi Spa, da parte del Gruppo Fiat a BG Plc, ha consentito alla nuova società BRITISH GAS RiMi Spa di mantenere il diritto di vettoriamento del proprio gas destinato agli stabilimenti Fiat.

3. Altri accordi di vettoriamento

105. Oltre ai servizi di vettoriamento cui è obbligata ai sensi della legge n. 9/91, SNAM ha stipulato un accordo con ENEL nel settembre 1993, che prevede il vettoriamento tramite la rete SNAM di un quantitativo pari a 4 miliardi di metri cubi annui di gas acquistati da ENEL stessa direttamente da Sonatrach (l'ente algerino produttore di gas).

106. Un recente accordo è intercorso tra SNAM ed ENEL allo scopo di fornire a quest'ultima una quantità di gas naturale equivalente a (e in parte sostitutiva di) quella negoziata a suo tempo da ENEL con la società nigeriana NLNG, sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL).

107. Nel settembre 1998, SNAM ha stipulato un contratto per il servizio integrato di trasporto marittimo, rigassificazione e vettoriamento di GNL che EG importerà da Abu Dhabi. L'accordo prevede la fornitura da parte di SNAM di un servizio integrato (trasporto via mare del GNL, rigassificazione presso Panigaglia e vettoriamento via gasdotto sino alle tre centrali termoelettriche del Gruppo Montedison: Sarmato, Spinetta Marengo e Porto Marghera) e consente a SNAM di ottimizzare lo sfruttamento di proprie attrezzature, altrimenti sottoutilizzate fino al 1999.

II. I mercati rilevanti

1. I mercati del prodotto

108. Nel caso in esame, i due mercati rilevanti dal punto di vista del prodotto sono rappresentati:

(1) dall'attività del trasporto del gas naturale nella rete nazionale di gasdotti. Date le caratteristiche fisiche e chimiche della materia prima, non esistono alternative tecniche al sistema di trasporto di gas naturale, allo stato aeriforme, destinato alla fase della distribuzione primaria, costituito dalla rete di gasdotti. L'attività di trasporto consente ai produttori privati di ottenere il vettoriamento del proprio gas naturale da parte di SNAM;

(2) dall'attività della distribuzione primaria di gas naturale ai consumatori termoelettrici, industriali, terziari e ai distributori di gas per usi civili.

109. L'attività di trasporto è funzionalmente correlata a quella di distribuzione (primaria e secondaria), che non potrebbe essere svolta senza l'accesso a una adeguata capacità di trasporto del gas. Pertanto, qualsiasi iniziativa che investa la fase a monte del trasporto ha una influenza diretta sul mercato a valle della distribuzione primaria.

2. Il mercato geografico

110. Ai fini della valutazione del caso in esame è possibile individuare nel territorio nazionale l'ambito geografico di entrambi i mercati rilevanti sopra individuati¹⁴. Nel mercato del trasporto del gas e in quello della distribuzione primaria, infatti, le condizioni di concorrenza appaiono omogenee su scala nazionale e le differenze strutturali tuttora esistenti fra i settori del gas di ciascuno Stato membro dell'Unione europea segmentano i singoli mercati nazionali.

111. Una prima conferma della dimensione geografica nazionale dei due mercati rilevanti è fornita dalle condizioni di accesso alla rete previste dall'articolo 12 della legge n. 9/91, che istituisce il diritto di vettoriamiento a livello nazionale a favore di determinati soggetti (elencati nel comma 1: i produttori stessi che utilizzano gas per l'autoconsumo proprio o di società controllate o controllanti e l'ENEL o le imprese termoelettriche di proprietà degli enti locali), senza alcuna restrizione territoriale. Lo stesso articolo 12 esordisce affermando che le "società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamiento nel territorio nazionale di gas naturale [...]" (comma 1, sottolineatura aggiunta).

112. Una seconda conferma di tale circostanza è fornita dall'impegno assunto dalla stessa SNAM nel preambolo dell'accordo sul vettoriamiento del gas naturale di produzione nazionale, stipulato con AMI e UNIONE PETROLIFERA il 22 dicembre 1994. In esso si afferma, infatti, che "[n]ell'ambito della propria capacità di trasporto e sulla base dei propri programmi di sviluppo e dei coefficienti di utilizzazione della rete, la SNAM effettua il vettoriamiento nel territorio nazionale del gas naturale prodotto in Italia alle seguenti condizioni" (sottolineatura aggiunta).

113. Una terza conferma dell'estensione nazionale di entrambi i mercati rilevanti sopra individuati discende dalla considerazione che, l'attività di vettoriamiento di gas di produzione nazionale, svolta da SNAM nel 1997 per conto dei produttori privati, ha interessato, nel complesso, venticinque punti di consegna e diciannove di riconsegna, per un totale di settantanove tratte, in flusso e controflusso, localizzate nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 2).

114. Infine, nel mercato della distribuzione primaria, le forniture di gas sono assicurate da SNAM a condizioni commerciali, valide sull'intero territorio nazionale, contrattate con le associazioni di categoria in rappresentanza dei propri clienti.

115. Diversamente da quanto sostiene SNAM nelle proprie deduzioni finali (§ 6), quindi, la definizione del mercato geografico è del tutto coerente con i precedenti dell'Autorità, dove l'ambito geografico di riferimento è stato individuato in relazione all'estensione dell'infrastruttura interessata dalla richiesta di accesso¹⁵. Nel caso di specie, infatti, la richiesta di revisione dell'accordo del 22 dicembre 1994 sul vettoriamiento del gas di produzione nazionale, avanzata da AMI a SNAM, deve essere associata alla molteplicità dei punti di consegna e riconsegna, esistenti ed eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli attuali, che interessano l'intero sistema di trasporto di SNAM. D'altro canto, la richiesta di EG implica la modifica di due punti di consegna/riconsegna del proprio gas, finalizzata a ridurre il prezzo complessivo del servizio di vettoriamiento nella rete di SNAM, da cui EG non può comunque prescindere per l'utilizzo della propria rete e di quella di S.G.M. Spa.

III. La posizione dominante di SNAM

1. Il trasporto del gas

¹⁴ Cfr. il provvedimento n. 6118 del 18 giugno 1998, C-3123, Edison Gas/Elf Italiana Idrocarburi, "Bollettino", 25, 1998.

¹⁵ Cfr. il provvedimento n. 5181 del 3 luglio 1997, A-110, Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Campobasso e Boiano/Società Gasdotti del Mezzogiorno, "Bollettino" n. 27, 1997.

116. L'accesso alla rete di gasdotti rappresenta una necessità intrinseca sia per un'impresa di gas naturale che non possieda una propria rete o che ne possieda una, la cui estensione non le assicuri tuttavia la possibilità di raggiungere direttamente i propri clienti; sia per un consumatore di gas, sprovvisto di una propria rete e intenzionato a ricevere gas acquistato per i propri consumi.

117. SNAM è l'unica impresa italiana a disporre di un sistema di trasporto del gas naturale su scala nazionale. Costituita nel 1941 e rimasta sotto il controllo pubblico fino agli inizi del decennio in corso, a partire dal secondo dopoguerra SNAM ha dato impulso - con mezzi propri e con finanziamenti pubblici - allo sviluppo della rete di trasporto e distribuzione del gas in Italia, che ha raggiunto il suo culmine nel corso degli anni '90.

118. Alla fine del 1997 SNAM era proprietaria di una rete di gasdotti la cui estensione superava i 28.000 chilometri ed eguagliava il 96,5% del totale della rete esistente in Italia. Di questi, circa 16.000 si riferiscono alla rete primaria ed il resto alla rete secondaria. La dotazione infrastrutturale di SNAM nella fase di trasporto comprende, inoltre, alla stessa data, 20 centrali di compressione, oltre 1.312 impianti di telemisura, 556 impianti di decompressione (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1).

119. SNAM ha trasportato nel 1997 sulla propria rete nazionale di gasdotti 57,5 miliardi di metri cubi di gas naturale destinati alla distribuzione primaria (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1). A parte marginali quantitativi di gas vettoriati dalla società S.G.M. Spa per conto terzi ai sensi della legge n. 9/91¹⁶, nel 1997 SNAM, in base all'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, ha vettoriato 1,281 miliardi di metri cubi di gas naturale (per un valore di 39,829 miliardi di lire) e, ai sensi dell'accordo Candela-Larino stipulato in passato da SNAM ed EG, 203 milioni di metri cubi (per un valore di [omissis] miliardi di lire). In complesso, il gas vettoriato da SNAM nel 1997 per conto terzi è ammontato a 1,484 miliardi di metri cubi, pari al 71,4% del gas di produzione nazionale privata¹⁷, per un valore di [omissis] miliardi di lire (cfr. documento istruttorio 82). Questi dati, come si vedrà, non tengono conto del gas vettoriato da SNAM in Italia dall'Algeria per conto di ENEL, nell'ambito di un accordo di vettoriamento stipulato fra le due società, diverso da quello SNAM/AMI.

2. La distribuzione primaria

120. Nel 1997 SNAM ha venduto nel mercato della distribuzione primaria 53,1 miliardi di metri cubi di proprio gas, pari a poco più del 92% del totale (di cui 22,3 per usi civili, 24,5 per usi industriali, 6,3 per usi termoelettrici) (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1).

121. Le vendite di SNAM vanno confrontate con i 2,9 miliardi di metri cubi di gas, acquistati da ENEL in Algeria e vettoriati da SNAM in Italia (pari al 5% dei consumi totali nazionali di gas nel 1997); e con 1,5 miliardi di metri cubi di gas, prodotto in Italia da imprese private, vettoriati in Italia da SNAM sulla base degli accordi SNAM/AMI e SNAM/EG e venduti ai clienti cui viene riconosciuto il diritto al vettoriamento dall'articolo 12 della legge n. 9/91 (pari al 2,6% dei consumi totali nazionali di gas nello stesso anno) (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998, Allegato 1).

3. Altri elementi costitutivi della posizione dominante di SNAM

122. Oltre a questi elementi, riferiti alle quote di mercato detenute da SNAM nei mercati del trasporto e della distribuzione primaria, concorrono a qualificare la posizione dominante di SNAM su entrambi i mercati rilevanti anche i seguenti vantaggi di cui gode SNAM:

(1) il quasi monopolio di fatto esercitato da SNAM sulle importazioni di gas naturale, se si escludono gli acquisti diretti di gas dall'Algeria, effettuati da ENEL e da Abu Dhabi, effettuati da EG e vettoriati da SNAM. Nel 1997, l'incidenza delle importazioni di SNAM di gas naturale, sul totale del gas importato in Italia, è stata pari a circa il 94%¹⁸;

(2) la disponibilità integrale della produzione interna di gas effettuata da ENI (Divisione AGIP), che nel 1997 è stata pari all'89% circa del totale della produzione nazionale¹⁹;

¹⁶ Si tratta di circa [omissis] milioni di metri cubi di gas vettoriato per conto di BG allo stabilimento di FIAT AUTO S.p.A. di Termoli nel 1997 (cfr. documento istruttorio 13).

¹⁷ Elaborazione su dati tratti da Autorità per l'energia elettrica e il gas, *Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta*, 30 aprile 1997, p. 105.

¹⁸ Elaborazione su dati tratti da Bilancio SNAM al 31 dicembre 1997, p. 25 e da Autorità per l'energia elettrica e il gas, *Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta*, 30 aprile 1997, p. 105.

¹⁹ Per la fonte, cfr. la nota precedente.

(3) l'accesso esclusivo ai siti di stoccaggio esistenti in Italia, rappresentati da nove giacimenti di gas esausti di proprietà di ENI (Divisione AGIP), con una capacità complessiva di circa 28 miliardi di metri cubi di gas (pari a oltre il 48% dei consumi finali totali del 1997)²⁰. Tali giacimenti rappresentano la quasi totalità della disponibilità nazionale di stoccaggio, se si esclude una quota del tutto marginale controllata da EG;

(4) SNAM, oltre ad essere l'unico soggetto in grado di fornire il servizio di vettoriamento nel territorio nazionale, è anche l'unico acquirente sia del gas dei produttori privati nazionali eventualmente non vettoriato, sia dei cosiddetti "residui di vettoriamento". Tramite il prezzo a cui concede il servizio di vettoriamento e a cui acquista il gas dai produttori nazionali, SNAM è, quindi, in grado di esercitare il potere di mercato di un monopolista che, allo stesso tempo, è anche monopsonista del gas privato non vettoriato ai sensi della legge n. 9/91.

123. Non pare superfluo, per completare la qualificazione della posizione di SNAM sui mercati rilevanti interessati dal procedimento in oggetto, richiamare anche il fatto che SNAM non è sottoposta ad alcun obbligo di servizio universale. SNAM non soggiace neppure ad obblighi di mantenere riserve strategiche di gas e, quindi, "ove per causa di forza maggiore SNAM non fosse in grado di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, non le potrebbe essere imputata alcuna responsabilità specifica" (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

124. Dal punto di vista della qualificazione della posizione dominante di SNAM costituisce, infine, un elemento di rilievo l'integrazione verticale esistente sia all'interno di SNAM, sia nel Gruppo ENI, fra le attività di approvvigionamento (estero e interno), la disponibilità dello stoccaggio di gas, la proprietà della rete nazionale di trasporto e l'attività di distribuzione primaria e secondaria²¹. Con tale integrazione verticale e con il ruolo che riveste SNAM nei due mercati rilevanti si devono confrontare i concorrenti di SNAM, suoi competitori nel mercato della distribuzione primaria e, allo stesso tempo, suoi clienti per quanto riguarda l'accesso alla rete di gasdotti di SNAM, necessario per il servizio di vettoriamento del loro gas. Questa circostanza è confermata nelle Condizioni Generali dell'accordo SNAM/AMI del dicembre 1994, dove si afferma che "[q]ualora il gas vettoriato sostituisca gas fornito dalla SNAM allo stesso punto di riconsegna la società produttrice farà sì che l'utilizzatore comunichi alla SNAM quale fornitura debba essere sostituita dal gas vettoriato" (sottolineature aggiunte).

125. Una consolidata giurisprudenza comunitaria (fra le altre, Hoffmann-La Roche [Vitamine]²² e AKZO III²³), individua una posizione dominante in capo a un'impresa che detenga, sul mercato rilevante, quote di dimensioni assai elevate "in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria" dei propri concorrenti (Vitamine, ¶ 41). E' questo il caso di SNAM che, nel mercato a valle della distribuzione primaria di gas, dove dispone di una quota pari a poco più del 92%, compete direttamente con le imprese di gas naturale private, che dipendono esclusivamente dall'accesso alla sua rete nazionale di gasdotti per il trasporto (vettoriamento) del proprio gas.

126. L'insieme dei dati e delle circostanze di fatto e di diritto richiamate nei punti precedenti consente di accertare che SNAM detiene in Italia una posizione dominante sia nel mercato a monte del trasporto nazionale di gas naturale nella rete di gasdotti, sia nel mercato a valle della distribuzione primaria di gas naturale.

IV. L'abuso di posizione dominante di SNAM

1. La rete di trasporto di gas come 'infrastruttura essenziale'

a) La prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte

²⁰ Il sistema di stoccaggio è costituito da 9 giacimenti, 8 dei quali ubicati in un'area situata tra le regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Uno è localizzato presso Chieti (San Salvo). La capacità di stoccaggio è pari a circa 28 miliardi di metri cubi di gas, suddivisi in 15 miliardi di gas stoccato d'estate per i consumi invernali (working gas) e in 13 miliardi utilizzati per permettere il prelievo di gas dai giacimenti interni, mantenendo costante la pressione del giacimento (cushion gas).

²¹ Nel mercato della distribuzione secondaria, tramite le società controllate direttamente o indirettamente, Compagnia Napoletana Gas S.p.A., Fiorentina Gas S.p.A. e Italgas S.p.A., SNAM deteneva nel 1997 una quota di mercato pari a poco più del 32% (elaborazione su dati contenuti nel Bilancio SNAM al 31 dicembre 1997, p. 28-9 e 150).

²² Sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann La-Roche-Commissione, Raccolta, 1979, p. 461.

²³ Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1991, causa C-62/86, Akzo Chemie BV-Commissione, Raccolta, 1991, I, p. 3359.

127. L'analisi dei comportamenti imputati a SNAM, con il provvedimento di avvio di istruttoria del 6 novembre 1997 e con il provvedimento di ampliamento di istruttoria del 4 giugno 1998, consente una verifica preliminare sull'applicabilità al caso in esame della dottrina sull'obbligo a contrarre del possessore di un'infrastruttura essenziale, che riconosce un diritto all'accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, alle infrastrutture necessarie per l'esercizio di attività economiche su mercati a valle e, quindi, in caso di rifiuto, della configurabilità di una violazione del divieto di abuso di posizione dominante, di cui all'articolo 3 della legge n. 287/90.

128. Contrariamente a quanto sostenuto da SNAM nelle sue deduzioni finali (¶ 55), tale esame non può che essere condotto sull'intera infrastruttura di trasporto di gas di proprietà di SNAM. Ciò per le seguenti ragioni: a) la legge n. 9/91 non pone limiti geografici al vettoriamiento di gas all'interno del territorio nazionale; b) l'esperienza concreta del vettoriamiento, oggetto della richiesta di revisione da parte di AMI, dimostra che la domanda di vettoriamiento ai sensi della legge n. 9/91 si manifesta secondo una dislocazione territoriale che non è a priori confinabile in un ambito territoriale inferiore a quello coincidente con l'intera estensione della rete di trasporto di SNAM; c) lo stesso metodo per definire il prezzo di vettoriamiento considera il costo di rimpiazzo dell'intera rete di trasporto. Tali elementi sono indice significativo del fatto che la stessa SNAM considera l'intera rete di trasporto di sua proprietà, e non singoli tratti, necessaria al vettoriamiento del gas, ai sensi della legge n. 9/91 e dell'accordo con AMI del 22 dicembre 1994.

129. La Commissione, nella sua Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni²⁴, dove sono illustrati principi di carattere generale applicabili - analogamente a numerosi principi del Trattato - a qualsiasi impresa in posizione dominante anche in settori diversi da quello delle telecomunicazioni (¶ 6) e, dunque, in questo caso, a quello del gas naturale, ha definito essenziale "un'infrastruttura o un impianto che risulti essenziale per raggiungere gli utenti e/o consentire ai concorrenti di svolgere la loro attività e che non possa essere duplicato in modo adeguato" (¶ 68)²⁵. L'esame della essenzialità della infrastruttura per l'esercizio di attività imprenditoriali del proprietario e dei suoi concorrenti è preliminare alla valutazione della violazione dell'obbligo dell'impresa che controlla l'infrastruttura essenziale di concederne l'accesso. La Commissione ha, infatti, affermato che "se non vi fossero alternative possibili all'accesso oggetto della richiesta, l'eventuale rifiuto di concessione di tale accesso impedirebbe alla parte richiedente di operare sul mercato dei servizi e limiterebbe quindi lo sviluppo di nuovi mercati o di nuovi prodotti su tali mercati, in violazione delle disposizioni dell'articolo 86, lettera b), o impedirebbe lo sviluppo della concorrenza sui mercati esistenti. Un rifiuto che avesse tali ripercussioni sarebbe un abuso" ²⁶ (¶ 88).

130. La prassi decisionale della Commissione rispecchia la definizione di infrastruttura essenziale sopra richiamata. Sin dalla sua decisione sul caso Sea Containers-Stena Link ²⁷, infatti, il metodo seguito per definire essenziale un'infrastruttura è quello che si riferisce alla sua duplicabilità e all'accertamento che tale duplicabilità "non s[ia] realistica sotto il profilo economico o materiale". Tale criterio è quello recentemente applicato dal Tribunale di Primo Grado nella sentenza *European Night Services*²⁸ nella quale, richiamandosi ai precedenti *RTE-ITP c. Commissione*²⁹ e *Tiercé Ladbroke c. Commissione*³⁰, afferma che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86 del Trattato CE, un prodotto o un servizio non può essere ritenuto necessario o essenziale se esistono servizi o prodotti realmente o potenzialmente sostituiti³¹. Sulla base di tale criterio, il Tribunale ha chiarito che si è in presenza di un'infrastruttura, un prodotto o un servizio necessario o essenziale per l'accesso ad un mercato se tale infrastruttura, prodotto o servizio non è sostituibile

²⁴ GUCE n. C 265 del 22 agosto 1998.

²⁵ Cfr. anche la definizione contenuta nel documento 'Impegno complementare in materia di principi normativi da parte delle Comunità Europee e degli Stati membri' utilizzato dal Gruppo sulle telecomunicazioni di base nel contesto dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: "Per infrastruttura essenziale si intende una rete di trasmissione e un servizio pubblico di telecomunicazioni che: a) siano prestati esclusivamente o prevalentemente da un fornitore unico o da un numero limitato di fornitori, e b) non possano essere adeguatamente sostituiti in termini economici o tecnici onde poter prestare un servizio".

²⁶ Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni, cit..

²⁷ Decisione del 21 dicembre 1993, *Sea Containers/Stena Sealink*, in GUCE n. L15 del 18 gennaio 1994, p. 8.

²⁸ Sentenza del 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, *European Night Services e altri c. Commissione*, non ancora pubblicata in Raccolta.

²⁹ Sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *RTE-ITP c. Commissione*, Raccolta, 1995, I, p. 743, ¶¶ 53 e 54.

³⁰ Sentenza del 12 giugno 1997, causa T-504/93, *Tiercé Ladbroke c. Commissione*, Raccolta, 1997, II, p. 923, ¶ 131.

³¹ "In that regard, it follows from the case-law on the application of Article 86 of the Treaty that a product or service cannot be considered necessary or essential unless there is no real or potential substitute" (¶ 208).

("interchangeable") o se, in ragione delle sue speciali caratteristiche, in particolare i costi proibitivi e/o i tempi ragionevolmente richiesti per riprodurlo³², non esistono valide alternative a disposizione dei potenziali concorrenti, che sono pertanto esclusi dal mercato.

131. Anche la Corte di Giustizia, nella recente sentenza Oscar Bronner³³, riprende il criterio usato dalla Commissione, precisando che, ai fini della duplicabilità della infrastruttura, non devono "esistere ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica capaci di rendere impossibile o straordinariamente difficile" la creazione di sistemi alternativi a quello cui si chiede l'accesso. Aggiunge la Corte che, per provare l'inesistenza di sistemi alternativi a quello cui si richiede l'accesso, non basta dimostrare che l'alternativa esistente non è economicamente redditizia a causa delle scarse quantità distribuite dal concorrente, ma "perché il detto accesso possa essere eventualmente considerato indispensabile occorrerebbe quantomeno provare [...] che non è economicamente redditizio creare un secondo sistema di recapito a domicilio per la distribuzione di quotidiani aventi una tiratura paragonabile a quella dei quotidiani distribuiti con il sistema esistente" (¶ 46).

132. In via preliminare, si deve osservare che i principi contenuti nella richiamata giurisprudenza Oscar Bronner devono essere considerati alla luce della peculiarità del mercato sul quale sono stati posti in essere i comportamenti oggetto della valutazione da parte della Corte: il mercato della distribuzione dei giornali quotidiani. Tale servizio, a differenza del servizio di trasporto del gas, può essere svolto attraverso molteplici sistemi diversi dalla distribuzione a domicilio dei quotidiani, quali la distribuzione a mezzo posta, la distribuzione nelle edicole e la distribuzione nei negozi. La duplicabilità della rete di distribuzione a domicilio di quotidiani, pertanto, è stata discussa ed esclusa dalla Corte nel caso Oscar Bronner, non tanto sulla base della economicità della realizzazione di un sistema di distribuzione a domicilio uguale a quello esistente, quanto piuttosto sulla base del fatto che già esistono e sono utilizzati in Austria sistemi alternativi di distribuzione dei quotidiani.

b) Il caso di specie

133. In ogni caso, alla luce dei citati principi giurisprudenziali (inclusi quelli della giurisprudenza Oscar Bronner) ed in base alle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria, è possibile affermare che l'intera struttura³⁴, di proprietà di SNAM, per il trasporto di gas naturale sul territorio nazionale è un'infrastruttura essenziale per svolgere l'attività di distribuzione primaria di gas. Ciò per i seguenti motivi:

1) l'infrastruttura di trasporto di gas naturale su tutto il territorio nazionale è un monopolio naturale; l'esistenza di tre imprese che detengono una rete di trasporto sull'intero (o su alcune parti del) territorio nazionale (SNAM, EG e S.G.M. Spa) non modifica tale conclusione. Come l'Autorità ha potuto verificare in un precedente provvedimento³⁵, nelle aree per altro assai limitate dove già preesistevano le infrastrutture di EG e di S.G.M. Spa, SNAM si è limitata a far passare i grandi gasdotti dorsali che veicolano dal Sud al Nord il gas algerino, senza perseguirvi prevalenti scopi commerciali. In secondo luogo, l'esistenza sul territorio nazionale di più reti di trasporto di gas naturale che si stanno sviluppando in modo progressivo (SNAM deduzioni finali, ¶ 57) non è un elemento che possa incidere sulla qualificazione della rete di SNAM quale infrastruttura essenziale per l'attività di trasporto di gas naturale. Com'è stato argomentato, l'attività di trasporto di gas naturale è un monopolio naturale. Tale nozione può coesistere con la presenza contemporanea di più operatori quando, come anche nel caso di specie³⁶, una delle infrastrutture è stata costruita molto prima dell'altra ed in un periodo storico in cui non era possibile prevedere aumenti della domanda o tali aumenti erano previsti in un futuro tanto lontano da non giustificare i costi per la duplicazione della rete³⁷. A tale riguardo, inoltre, al di là della asimmetria esistente fra la rete di SNAM e quelle delle altre due imprese, le reti

³² "[I]n particular the prohibitive cost of and/or time reasonably required for reproducing them" (¶ 209).

³³ Sentenza del 26 novembre 1998, causa C-7/97, Oscar Bronner, non ancora pubblicata in Raccolta.

³⁴ Per struttura si deve intendere "l'insieme delle infrastrutture di trasporto - rappresentato da: reti di metanodotti, centrali di compressione, impianti di linea (nodi, punti di intercettazione, punti di misura), centri di manutenzione, centro di spacciamento, impianti di telecomunicazioni, centro di elaborazioni dati - e dalle infrastrutture per i servizi generali (immobili di sede periferici e automezzi)", così come definita dalla stessa SNAM nel verbale di audizione del 9 giugno 1998.

³⁵ Cfr. il provvedimento n. 5181 del 3 luglio 1997, A-110, Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Campobasso e Boiano/Società Gasdotti del Mezzogiorno, "Bollettino" n. 27, 1997.

³⁶ Si vedano i documenti relativi alla cronologia della costruzione dei gasdotti di EG e di S.G.M. S.p.A., da cui emerge che la maggior parte delle infrastrutture di EG e di S.G.M. S.p.A. sono state realizzate precedentemente agli investimenti di SNAM nel Centro-Sud del paese (cfr. documento istruttorio 29).

³⁷ Si veda, in particolare, G.J. Werden, *The law and economics of the essential facility doctrine*, Saint Louis University Journal, 1987, vol. 33, p. 433.

di SNAM, EG e S.G.M. Spa hanno un carattere di complementarietà piuttosto che di sostituibilità, come ad esempio accade in Germania rispetto alle reti di RUHRGAS e WINGAS;

2) in ogni caso, poiché la duplicabilità della rete di trasporto di SNAM deve essere valutata su scala nazionale, essa non appare realistica, anzitutto sotto il profilo temporale. Infatti, si devono considerare i molteplici adempimenti amministrativi necessari alla posa dei gasdotti, che coinvolgono competenze di organi centrali e periferici dell'amministrazione pubblica³⁸, finalizzati all'accertamento della conformità del progetto a fini urbanistici, archeologici, ambientali e di sicurezza. Oltre a questi adempimenti, va ricordato che l'eventuale duplicazione della rete dovrebbe prevedere complesse trattative per costituire, con i proprietari di terreni attraversati dal metanodotto, servitù convenzionali ovvero, in caso di mancato accordo, richiederebbe il ricorso alla complessa procedura amministrativa di occupazione d'urgenza dei suoli. Come si è già detto in precedenza, inoltre, la normativa vigente riconosce a SNAM un regime preferenziale in relazione alla costruzione di gasdotti, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni dei suoli privati per la posa della rete di gasdotti;

3) gli elevati costi, in gran parte non recuperabili, connessi alla eventuale duplicazione della rete e determinati dalla specificità del suo impiego, insieme al vincolo di garantire ai fornitori esteri una quota certa ed elevata della domanda finale interna, cui dovrebbero sottostare le imprese nazionali che intendessero duplicare la rete di SNAM e importare gas in Italia, date le limitate risorse minerarie interne di gas, non consentono di valorizzare adeguatamente gli investimenti necessari alla duplicazione della rete. Le economie di scala esistenti nell'esercizio dell'attività di trasporto rendono la duplicazione, anche di singole tratte di rete, non economicamente redditizia, perfino per operatori di grandi dimensioni. ENEL, principale consumatore nazionale di gas, ha ritenuto economicamente più vantaggioso richiedere a SNAM il vettoriamiento di quantità di gas (non inferiori a 4 miliardi di metri cubi annui), paragonabili in termini relativi a quelle da questa trasportate sulla stessa tratta, piuttosto che costruire un metanodotto dedicato. Tale valutazione appare ancora più significativa se si considera che la duplicabilità della rete non deve essere valutata su singoli tratti ma va riferita all'intera struttura di trasporto esistente sul territorio nazionale;

4) non esistono sistemi alternativi alle reti di gasdotti per il trasporto di gas naturale allo stato aeriforme, destinato alla distribuzione primaria. Pertanto, i produttori di gas naturale possono operare sul mercato della distribuzione primaria solo se possiedono una rete di trasporto, che colleghi i siti di produzione con i siti di consumo; ovvero se ottengono l'accesso alla rete esistente di trasporto di proprietà di SNAM che, come si è visto, per estensione territoriale è l'unica ad assicurare un servizio di vettoriamiento sull'intero territorio nazionale.

134. Non appaiono condivisibili le argomentazioni di SNAM, secondo le quali i "*metanodotti SNAM che dovrebbero formare oggetto della presente istruttoria non sono un'essential facility alla luce della giurisprudenza in materia, compresi i recenti sviluppi della stessa, poiché sono oggettivamente (e persino soggettivamente) duplicabili nel lungo termine oltre ad essere stati effettivamente duplicati - sia pure in parte - dai concorrenti di SNAM (a parte che codesta Ill.ma Autorità non ha precisato se l'essential facility consista nella globalità o in una parte dei metanodotti SNAM)*" e "*la duplicazione e la duplicabilità dei metanodotti di SNAM è quindi provata per tabulas*" (SNAM, deduzioni finali, ¶¶ 3 e 66). L'esempio portato da SNAM e relativo alla costruzione da parte di EG del gasdotto bretella "Bussi-Roccasecca" non rappresenta la prova di una effettiva duplicazione della rete di SNAM ovvero della costruzione di un'infrastruttura che *renda superfluo* il vettoriamiento del gas nella rete di SNAM. Come emerge dalla documentazione agli atti, infatti, la bretella "Bussi-Roccasecca" ha la principale finalità di interconnettere la rete a nord di EG con quella a sud di S.G.M. Spa. In questo modo il percorso del gas di EG nella rete di SNAM si ridurrà di circa 200 chilometri e, di conseguenza, diminuirà anche il costo globale del servizio di vettoriamiento per EG. Tuttavia, la rete di SNAM resta *essenziale*, perché EG possa approvvigionare il proprio sistema di trasporto, in particolare dai giacimenti dell'Adriatico, che sono collegati a Falconara, Fano e Rubicone con la rete di SNAM. La bretella "Bussi-Roccasecca", con cui viene interconnessa la rete a nord di EG con quella a sud di S.G.M. Spa, non è dunque una duplicazione della rete di SNAM, anche perché quest'ultima non consente un collegamento alternativo diretto, per il trasporto di gas, tra le località di Bussi e Roccasecca confrontabile con la bretella costruita da EG (cfr. documento istruttorio 46).

135. L'esame sinora condotto per valutare se la rete di trasporto di SNAM sia un'infrastruttura essenziale risulta, infine, confermato se si applica anche il *test* elaborato dalla giurisprudenza americana nella sentenza *MCI*³⁹. Com'è noto, esso rappresenta la formulazione più compiuta e rigorosa cui è giunta la

³⁸ Tra gli altri, si ricordano i Ministeri dell'ambiente; per i beni culturali e ambientali; della difesa; dell'industria; le Regioni; le Provincie; i Comuni; i Comandi provinciali dei vigili del fuoco; il Genio civile; l'Anas; le Ferrovie dello Stato.

³⁹ *MCI Communication Corp. v. AT&T*, 708 F.2d 1081 (7th Circuit 1983). Oltre alla sentenza *MCI* si vedano anche le sentenze *U.S. v. Terminal Railroad Association*, 224 US 383 (1912); *Eastman Kodak Co. v. Southern Photo Materials*

giurisprudenza statunitense sull'argomento⁴⁰. Gli elementi individuati nell'ordinamento statunitense per l'individuazione di un diritto di accesso ad un'infrastruttura essenziale sono: 1) l'accertamento del controllo di una infrastruttura essenziale da parte di un operatore monopolista, 2) l'impossibilità di duplicare l'infrastruttura da parte del concorrente che ne richiede l'accesso⁴¹, 3) il rifiuto dell'impresa monopolista di concedere l'accesso all'infrastruttura⁴² e 4) la possibilità tecnica di concedere l'accesso all'infrastruttura⁴³.

136. Come si vedrà più avanti, la Commissione ha ripreso in sostanza l'architettura del *test MCI* nella già citata *Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni*. Pertanto, il riferimento alla giurisprudenza statunitense svolto di seguito appare coerente con i principi richiamati in tale *Comunicazione*, che costituiscono un orientamento anche per l'applicazione della legge n. 287/90 (articolo 1, comma 4).

137. La prima condizione da verificare è che l'infrastruttura in esame sia sotto il *controllo di un monopolista* (*rectius* di un operatore in posizione dominante). Le informazioni raccolte, relative alla struttura del mercato italiano del trasporto del gas e del collegato mercato della distribuzione primaria del gas, appaiono sufficienti per ritenere che questa condizione sia soddisfatta.

138. Le considerazioni riportate in precedenza sull'ammontare dei costi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura appaiono strettamente correlate alla seconda condizione del *test MCI*, ovvero alla *impossibilità di duplicare la infrastruttura (rete) esistente per il concorrente che ne richiede l'accesso*. Dagli elementi raccolti nel corso dell'attività istruttoria anche questa condizione è soddisfatta.

139. Sulla terza condizione del *test MCI* (il *rifiuto di concedere l'accesso all'infrastruttura*) si tornerà in seguito. Tuttavia, si deve sin da ora precisare che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 si è in presenza di un rifiuto abusivo non solo nel caso di un rifiuto esplicito ma anche nel caso in cui la richiesta di accesso non sia evasa con tempestività o, nel caso in cui l'accesso sia consentito, si impongano vincoli non giustificati all'attività del richiedente l'accesso, che ne limitino gli sbocchi al mercato o lo sviluppo tecnico, in pregiudizio alla concorrenza.

140. L'ultima condizione del *test MCI* (la *possibilità tecnica di concedere l'accesso all'infrastruttura*), non sembra possa essere messa in discussione. Da un lato, infatti, SNAM già concede il vettoriamiento per gli usi consentiti dalla legge n. 9/91, dall'altro, tutti i produttori nazionali non ammessi al vettoriamiento sono attualmente interconnessi con la rete SNAM, cui consegnano il loro gas. Non sembrano, pertanto, esistere particolari ostacoli tecnici alla concessione dell'accesso alla rete SNAM ai produttori nazionali, com'è confermato dalla stessa nuova posizione assunta da SNAM. Se a ciò si aggiunge che le quantità attualmente prodotte sul territorio nazionale dalle imprese private, ad esclusione di ENI, rappresentano una quota limitata rispetto al totale del gas trasportato da SNAM sulla rete, non appare giustificato un rifiuto di vettoriare il gas di produzione nazionale privata, motivato da insufficiente capacità di trasporto della rete. Né a giustificazione del proprio rifiuto SNAM ha reclamato violazioni di obblighi contrattuali, insolvenza o rischi di insolvenza dei terzi o altri probabili danni economici che sarebbero potuti derivare a SNAM se avesse consentito l'accesso alla propria rete per il vettoriamiento di gas di terzi, secondo le condizioni richieste da AMI nel giugno 1997 o da EG nel gennaio 1998.

141. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, è possibile concludere che l'infrastruttura costituita dalla rete di gasdotti controllata da SNAM e dedicata al trasporto di gas naturale sull'intero territorio nazionale è un'infrastruttura essenziale, il cui accesso è indispensabile alle imprese private di gas per poter

Co., 273 US 359 (1927); *Otter Tail Power Co. v. U.S.*, 410 US 366 (1973); *Aspen Highlands Skiing Corp. v. Aspen Skiing Co.* 738 F.2d 1509 (10th Circuit 1988).

⁴⁰ Tale precedente viene richiamato anche nelle considerazioni svolte di recente dall'Avvocato generale Jacobs, il 28 maggio 1998, in relazione alla causa C-7/97, *Oscar Bronner*, cit. (¶ 47).

⁴¹ La duplicabilità dell'infrastruttura deve essere intesa in senso sia 'fisico' (impossibilità di predisporre un'altra infrastruttura) sia 'economico' (mancanza di margini, limitate quantità commercializzate, mancanza di un adeguato mercato di sbocco).

⁴² Il rifiuto può essere sia assoluto che relativo. Anche l'accesso all'infrastruttura a condizioni discriminatorie o a costi particolarmente onerosi e non giustificati (*City of Chanute v. William Natural Gas Co.*, 955 F.2d 641,648, 10th Cir.) ovvero ingiustificati cambiamenti nelle politiche di fornitura del servizio (*Lauren Sand & Gravel v. CSX Transportation*, 924 F.2d 539, 4th Cir.) possono costituire un rifiuto illegittimo.

⁴³ In ordine alla effettiva possibilità di concedere l'accesso, questa deve essere valutata caso per caso in base alle caratteristiche tecniche della singola infrastruttura. Ove l'accesso ostacoli l'attività del proprietario o vada a detrimento dell'interesse pubblico, un eventuale rifiuto all'accesso sarebbe legittimo.

competere con SNAM nel mercato a valle della distribuzione primaria di gas naturale e che, in assenza di una legittima giustificazione, SNAM non può negare ai suoi concorrenti sul mercato a valle della fornitura primaria di gas l'accesso alla propria rete.

2. Il rifiuto di SNAM di estendere il vettoriamiento per consumi finali diversi da quelli previsti dalla legge n. 9/91 e i vincoli posti da SNAM alla revisione delle condizioni contrattuali del vettoriamiento di gas di EG

142. Con il provvedimento di avvio di istruttoria del 6 novembre 1997, l'Autorità ha contestato a SNAM la violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 in relazione al rifiuto di estendere il vettoriamiento sulla rete di trasporto di gas naturale di sua proprietà, oltre gli usi consentiti dalla legge n. 9/91. In aggiunta ai fatti contestati nel provvedimento di avvio del novembre 1997, con provvedimento del 4 giugno 1998, l'Autorità ha deliberato l'ampliamento dell'oggetto del procedimento, includendovi anche i comportamenti tenuti da SNAM in merito alla richiesta di modificare le condizioni contrattuali che regolano il vettoriamiento del gas di produzione di EG sulla rete SNAM.

143. Per quanto riguarda la fattispecie oggetto del provvedimento di ampliamento dell'ambito di questo procedimento istruttorio, non si è in presenza di un rifiuto *tout-court* di contrarre, in quanto SNAM ha acconsentito alla richiesta di EG di modificare le proprie condizioni di vettoriamiento. Tale fattispecie, tuttavia, rientra nel medesimo alveo interpretativo del rifiuto di contrarre opposto da SNAM ad AMI. Da un lato, il fatto che SNAM abbia subordinato la modifica delle condizioni di vettoriamiento applicate ad EG alla dichiarazione espressa di quest'ultima che il gas vettoriato sarebbe stato impiegato solo per usi consentiti dall'articolo 12 della legge n. 9/91 e dall'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994; dall'altro, il fatto che SNAM abbia preteso di assoggettare la veridicità di tale dichiarazione ad un adeguato sistema di controllo, pur non configurando un "rifiuto formale" di contrarre, sono circostanze tali da integrare un rifiuto di concedere l'accesso alla rete di SNAM per il vettoriamiento di gas che EG intenda eventualmente destinare ad usi diversi da quelli consentiti dalla legge n. 9/91 (e dall'accordo SNAM/AMI). Il vincolo imposto da SNAM a EG, infatti, produce restrizioni dirette sulla capacità di EG di svolgere una concorrenza effettiva nei confronti di SNAM nel mercato della distribuzione primaria di gas. Per tali ragioni il comportamento tenuto da SNAM nei confronti di EG è assimilabile ad un rifiuto di contrarre e, come tale, è riconducibile alle medesime valutazioni relative al rifiuto opposto da SNAM ad AMI.

a) Il rifiuto di SNAM di contrarre in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90

144. L'analisi del rifiuto di contrarre imputato a SNAM con il provvedimento di avvio di istruttoria del 6 novembre 1997 e con il provvedimento di ampliamento di istruttoria del 4 giugno 1998 deve essere condotta alla luce della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, che ha qualificato abusivo il rifiuto di contrarre di una impresa in posizione dominante.

145. Secondo tale giurisprudenza, costituisce comportamento abusivo di un'impresa in posizione dominante in un determinato mercato il rifiuto della stessa di fornire a un suo concorrente, anche se potenziale, determinati servizi o prodotti indispensabili allo svolgimento dell'attività di quest'ultimo su un mercato a valle. Non è, infatti, giustificabile che un'impresa utilizzi il proprio potere di mercato, rifiutandosi di fornire un bene essenziale per lo svolgimento di una attività economica su un altro mercato, correlato al primo, in cui la stessa opera in concorrenza con le imprese escluse dall'accesso ad una propria infrastruttura essenziale⁴⁴. Di conseguenza, secondo tale giurisprudenza, un'impresa che possiede o gestisce ed utilizza essa stessa un'infrastruttura essenziale, non può rifiutare, senza giustificazione obiettiva, l'accesso a tale installazione, senza incorrere nella violazione del divieto di abuso di posizione dominante. Nel caso di specie, l'esame è stato svolto alla luce dei precedenti giurisprudenziali comunitari e nazionali.

146. La Corte di Giustizia e il Tribunale di Primo Grado hanno di recente fatto espresso riferimento alla dottrina dell'obbligo di contrarre per il proprietario di un'infrastruttura essenziale⁴⁵. La Commissione ha

⁴⁴ Sentenze della Corte di Giustizia 6 marzo 1974, causa n. 6 e 7/73, ICI-Commissione e 3 ottobre 1985, causa n. 311/84, CBEM-CLT-IPB.

⁴⁵ Oltre alla citata sentenza della Corte di giustizia Oscar Bronner, recentemente il Tribunale di Primo Grado ha riconosciuto l'esistenza nel sistema giuridico comunitario di un diritto di accesso ad una infrastruttura essenziale. Nella sentenza pronunciata nella causa T-504/93, Tiercé Ladbroke SA c. Commissione (Raccolta, 1997, II-923) il Tribunale afferma che "il rifiuto opposto alla ricorrente potrebbe rientrare nel divieto dell'art. 86 solo se riguardasse un prodotto o un servizio che si presenta o come essenziale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nel senso che non esiste alcun

spesso richiamato la dottrina sulle infrastrutture essenziali per valutare, alla luce dell'articolo 86 del Trattato di Roma, comportamenti escludenti messi in atto da imprese il cui potere di mercato era basato sul controllo di un'infrastruttura necessaria per lo svolgimento di attività su mercati a valle. Come è stato riconosciuto dalla stessa Commissione, i casi relativi all'applicazione della dottrina delle infrastrutture essenziali non rappresentano una fattispecie autonoma di violazione del divieto di abuso di posizione dominante, ma si inseriscono nel più generale ambito dell'obbligo a contrarre dell'impresa in posizione dominante⁴⁶.

147. Dall'analisi delle principali pronunce della Commissione emerge l'esistenza, nell'ordinamento comunitario, di un obbligo generale per un'impresa in posizione dominante, che possieda o controlli e utilizzi essa stessa una infrastruttura essenziale, cioè un impianto o un'infrastruttura indispensabile ai concorrenti per fornire servizi alla propria clientela, di concedere a questi ultimi l'accesso a tale struttura, a condizioni eque e non discriminatorie. Il rifiuto di concedere l'accesso ovvero la concessione dell'accesso a condizioni particolarmente e ingiustificatamente onerose costituisce una violazione dell'articolo 86, in quanto pone in essere una discriminazione a favore delle proprie attività in un mercato a valle, imponendo ai concorrenti uno svantaggio competitivo privo di una giustificazione oggettiva⁴⁷.

148. Le decisioni della Commissione, i cui principi hanno trovato applicazione anche in diversi casi di presunti abusi di posizione dominante in vari settori (infrastrutture portuali⁴⁸, sistemi informatizzati di prenotazioni aeree⁴⁹, rapporti di *interlining*⁵⁰, trasporti ferroviari⁵¹, guide telefoniche⁵²) e di intese restrittive della concorrenza (imprese comuni cooperative nel settore dei servizi aeroportuali⁵³, sistemi informatici di prenotazioni aeree⁵⁴), si inseriscono nell'alveo della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al rifiuto di contrarre messo in atto da un'impresa in posizione dominante, spesso richiamata dalla Commissione a supporto delle proprie decisioni.

149. La Corte di Giustizia, attraverso alcune pronunce, ha affermato il principio in base al quale il detentore di una posizione dominante che rifiuti, senza obiettiva giustificazione, di fornire un bene indispensabile (sia esso, ad es., una materia prima o un servizio) per operare in un mercato a valle, ostacolando o eliminando la concorrenza (effettiva o potenziale) su tale mercato, sfrutta in modo abusivo la propria posizione dominante⁵⁵. Alla luce di tale giurisprudenza, pertanto, il rifiuto di contrarre, se opposto da un'impresa in posizione dominante, è illegittimo e costituisce un abuso, salvo che il rifiuto si fondi su motivazioni legittime.

150. Le sentenze della Corte e la dottrina prevalente permettono di individuare, in via esemplificativa, alcuni casi in cui il rifiuto è legittimo:

- 1) mancanza di sufficiente capacità di fornitura (saturazione della infrastruttura),

sostituto reale o potenziale, o come un prodotto nuovo la cui apparizione verrebbe ostacolata, nonostante una domanda potenziale specifica costante e regolare da parte dei consumatori" (¶ 131).

⁴⁶ Tale principio è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia già nella sentenza del 6 marzo 1974, cause riunite 6-7/73, ICI-Commissione, Raccolta, 1974, 223.

⁴⁷ Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione nelle decisioni *Sea Containers/Stena Sealink* del 21 dicembre 1993, in GUCE n. L15 del 18 gennaio 1994, p. 8; *Installazioni del porto di Rødby* del 21 dicembre 1993, in GUCE n. L55 del 26 febbraio 1994, p. 52; *Irish Continental Group c. CCI Morlaix*, provvedimento d'urgenza, (IV/34.174). Si veda altresì la decisione *Fag (Flughafen Frankfurt/Main AG)* del 14 gennaio 1998, in GUCE n. L 72 dell'11 marzo 1998, p. 30, nonché Commissione Europea, XXVI Relazione sulla politica di concorrenza 1996, Bruxelles 1997, p. 66, a proposito dei rifiuti all'accesso al porto di Helsingør in Danimarca.

⁴⁸ Decisioni della Commissione *Sea Containers, Sealink e Installazioni del porto di Rødby*, cit.

⁴⁹ Decisione della Commissione *London Europea c. Sabena* del 4 novembre 1988, GUCE n. L317 del 24 novembre 1988, p. 47.

⁵⁰ Decisione della Commissione *British Midland c. Aer Lingus* del 26 febbraio 1992, GUCE n. L96 del 10 aprile 1992, p. 34.

⁵¹ Decisione della Commissione *HOV-MNC c. Maritime Container Network* del 29 marzo 1994, GUCE n. L104 del 23 aprile 1994, p. 34.

⁵² Caso *ITT Promedia c. Belgacom*, archiviato dalla Commissione; vedi comunicato stampa dell'11 aprile 1997 (IP/97/292).

⁵³ Si veda la posizione adottata dalla Commissione nel caso *DISMA*, XXIV Relazione sulla politica di concorrenza 1994, ¶ 80.

⁵⁴ Si veda la posizione adottata dalla Commissione nel caso *Amadeus c. Sabre*, XXII Relazione sulla politica di concorrenza 1992, ¶¶ 73-74.

⁵⁵ A titolo esemplificativo si richiamano: sentenza 6 marzo 1974, *ICI-Commercial Solvens c. Commissione*, cit.; sentenza 3 ottobre 1985, *Télémarketing*, causa 311/84, Raccolta, 1985, 3261; sentenza 13 dicembre 1991, *RTT c. GB-Inno*, causa C-18/88, Raccolta 1991, I-5941; sentenza 6 aprile 1995, *RTE e ITP c. Commissione (Magill)*, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, Raccolta, 1995, I-743.

- 2) violazione degli obblighi contrattuali e insolvenza (o rischio di insolvenza) del terzo,
- 3) mancanza delle qualificazioni tecniche e/o di sicurezza da parte del terzo.

Tra i vari tipi di giustificazione addotti per sostenere la legittimità del rifiuto di concedere l'accesso alla infrastruttura essenziale, la mancanza di una domanda insoddisfatta nel mercato a valle non è stata considerata una giustificazione oggettiva del rifiuto.

151. Infine, la Commissione nella recente *Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni*, cit., ha evidenziato che, al fine di determinare la necessità o meno di imporre la concessione dell'accesso in conformità alle regole della concorrenza, si dovrà tenere conto dei seguenti elementi: 1) l'accesso all'infrastruttura in questione è essenziale in linea di massima per permettere la concorrenza tra le imprese in un mercato collegato; 2) è disponibile una capacità sufficiente per consentire l'accesso; 3) il detentore dell'infrastruttura impedisce la concorrenza su un mercato già esistente o potenziale di servizi o prodotti; 4) l'impresa che richiede l'accesso è disposta a pagare una tariffa equa e non discriminatoria e ad accettare comunque sotto tutti gli aspetti condizioni di accesso non discriminatorie; 5) non vi è alcuna giustificazione obiettiva al rifiuto (¶ 91).

152. La dottrina delle infrastrutture essenziali ha trovato un proprio riconoscimento anche nei precedenti di quest'Autorità, sia nell'ambito di applicazione dell'articolo 2⁵⁶ che dell'articolo 3 della legge n. 287/90. Dall'analisi dei casi in materia di abuso di posizione dominante, l'Autorità ha individuato nel rifiuto di accesso a infrastrutture considerate essenziali una limitazione ed un impedimento alla produzione, agli sbocchi o accessi al mercato ed allo sviluppo tecnico e al progresso tecnologico⁵⁷. In particolare, l'Autorità, uniformandosi ai principi espressi in sede comunitaria, ha affermato che il rifiuto dell'accesso, senza un giustificato motivo, ad una infrastruttura essenziale da parte di un'impresa monopolista integra gli estremi di un abuso di posizione dominante, se il rifiuto è volto a riservare a sé un'attività su un mercato distinto, ma contiguo, a quello riservato.

153. Inoltre, secondo consolidati principi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, un'impresa in posizione dominante ha una 'speciale responsabilità', in ragione della quale le è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza od ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un'impresa dominante, la struttura della concorrenza risulta già indebolita⁵⁸.

154. In base all'attività istruttoria svolta, si ritiene che il rifiuto opposto da SNAM ai propri concorrenti debba essere valutato nella prospettiva del già richiamato orientamento della Corte di Giustizia, secondo cui il rifiuto di contrarre da parte dell'impresa in posizione dominante costituisce una fattispecie lesiva della concorrenza, a meno che sia giustificato da ragioni oggettive. Tale comportamento, infatti, *"limita gli sbocchi a danno dei consumatori e provoca una discriminazione che può spingersi fino all'eliminazione di un operatore commerciale dal mercato considerato"*⁵⁹.

155. Ne discende che in capo a SNAM, in posizione dominante nei due mercati rilevanti, considerati nell'istruttoria in oggetto, e proprietaria di un'infrastruttura essenziale, in assenza di giustificazioni oggettive, sussiste un obbligo di carattere generale di contrarre e di concedere, ai concorrenti attuali e potenziali che lo richiedono, l'accesso alla propria rete nazionale di gasdotti per poter concorrere, a parità di condizioni con SNAM, sul mercato a valle della distribuzione primaria di gas naturale. Tale obbligo in capo a SNAM comporta l'esistenza di un diritto incondizionato al vettoriamento di gas naturale di terzi, che consenta ai

⁵⁶ Si tratta, in particolare, di provvedimenti riguardanti la costituzione di imprese comuni cooperative nel settore delle attività di rifornimento carburanti per aeromobili: caso I-235, *AgipPetroli-Kuwait Petroleum Italia-Esso Italiana/PAR*, decisione del 21 novembre 1996, in "Bollettino", 47, 1996; caso I-314 *AgipPetroli-Kuwait Petroleum Italia-Esso Italiana/PAR*, decisione del 12 marzo 1998, in "Bollettino", 11, 1998.

⁵⁷ I casi in cui l'Autorità ha richiamato la nozione di infrastruttura essenziale sono: A-5, *3C Communication*, decisione del 4 marzo 1992, "Bollettino", 5, 1992, confermata dalla sentenza del T.A.R. Lazio, n. 1140/97; A-11, *IBAR/Aeroporti di Roma*, decisione del 17 marzo 1993, "Bollettino", 6, 1993; A56, *IBAR/SEA*, decisione del 16 marzo 1994, "Bollettino", 11, 1994; A-71, *Telsystem/Sip*, decisione del 10 gennaio 1995, "Bollettino", 1-2, 1995; A-61, *De Montis Catering/Aeroporti di Roma*, decisione del 2 marzo 1995, "Bollettino", 9, 1995; A-65, *Sign/Stet-Sip*, decisione del 27 aprile 1995, "Bollettino", 17, 1995; A-102, *Associazione Consumatori Utenti/Alitalia*, decisione del 7 novembre 1996, "Bollettino", 45, 1996; A-178, *Albacom/Telecom Italia Circuiti Dedicati*, decisione del 19 dicembre 1996, "Bollettino", 51, 1996.

⁵⁸ Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, causa 85/76, *Hoffmann-La Roche*, Raccolta, 1979, 461.

⁵⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 14 febbraio 1978, causa 27/76 *United Brands*; sentenza del 3 ottobre 1985, causa 311/84 *Telemarketing*; sentenza del 6 marzo 1974, cause riunite 6-7/73 *Commercial Solvents*.

concorrenti di SNAM sia di rifornire utenti attualmente allacciati alla rete SNAM sia, indirettamente, di interconnettere più reti di trasporto esistenti diverse da quella di SNAM.

156. La sussistenza di un tale obbligo in capo a SNAM appare tanto più giustificata se si considerano, da un lato, l'integrazione verticale esistente, sia all'interno di SNAM che nel Gruppo ENI, fra le attività di approvvigionamento e di stoccaggio, nonché la proprietà della rete nazionale di trasporto e le attività di distribuzione primaria e secondaria; e, dall'altro lato, la posizione dominante detenuta da SNAM nei due mercati rilevanti oggetto di questo procedimento.

b) Il rifiuto opposto da SNAM ad AMI ed a EG

157. Contrariamente a quanto ha sostenuto SNAM nelle sue deduzioni finali, con il provvedimento di ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria l'Autorità non ha inteso avviare una seconda istruttoria sul medesimo comportamento (cosa che, secondo SNAM, violerebbe il principio del *ne bis in idem*), ma ha voluto ricomprendere nell'ambito di un procedimento già avviato la valutazione di fatti posti in essere dal medesimo soggetto (SNAM) ed aventi ad oggetto il rifiuto a due distinti richiedenti (AMI e EG) di concedere il vettoriamiento sulla propria rete di gasdotti per usi diversi da quelli previsti dalla legge n. 9/91.

158. La richiesta di AMI a SNAM appare sufficientemente precisa e circostanziata. AMI, infatti, ha chiesto a SNAM la revisione dell'accordo del 22 dicembre 1994 e, in particolare, la possibilità di ottenere il vettoriamiento del gas prodotto nell'ambito di *joint ventures* minerarie nazionali, a prescindere dalle quote di titolarità, senza limitazione alcuna anche per i piccoli produttori nazionali. Non appare pertanto condivisibile l'affermazione di SNAM secondo cui la richiesta di vettoriamiento da parte di AMI risultava generica e ingiustificata, tale cioè da non meritare un'adeguata risposta (SNAM deduzioni finali, ¶¶ 79 e ss.). E' indubbio, infatti, che un'associazione di categoria, che non opera direttamente sul mercato, può formulare una (o più) richieste specifiche di vettoriamiento solo nella forma, effettivamente adottata nel caso di specie, di richiedere la *rinegoziazione dell'intero accordo di vettoriamiento*, come previsto nelle Premesse dell'accordo stesso. Alla luce del ruolo che l'associazione svolge, la richiesta di AMI risulta pertanto sufficientemente circostanziata e tale da motivare la rinegoziazione dell'accordo.

159. Con riferimento alla richiesta di EG, l'Autorità non contesta a SNAM un "rifiuto formale" a modificare le condizioni di vettoriamiento (in particolare, i punti di consegna e di riconsegna e, conseguentemente, il prezzo di vettoriamiento), ma il fatto di avere subordinato la conclusione della trattativa alla dichiarazione espressa di EG che il gas vettoriato sarebbe stato impiegato esclusivamente per gli usi consentiti dall'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, nonché il fatto di avere preteso di assoggettare la veridicità di tale dichiarazione ad un adeguato sistema di controllo (cfr., *supra*, ¶¶ 6-7-8-9 e 13). Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria⁶⁰ e dalla Commissione⁶¹, il rifiuto di concedere l'accesso è equiparabile alla concessione dell'accesso a condizioni particolarmente e ingiustificatamente onerose, suscettibili di limitare l'attività del richiedente, restringendone la libertà di azione, gli sbocchi sul mercato o lo sviluppo tecnico.

160. La richiesta di SNAM, sebbene accettata dalla controparte contrattuale, di sottoporre a controllo la destinazione del gas vettoriato per conto di EG, non appare oggettivamente giustificata, come sostenuto da SNAM, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 18, paragrafo 8, della Direttiva 98/30/CE (SNAM deduzioni finali ¶ 87). In primo luogo, si ricorda che la Direttiva è stata adottata solo successivamente alla lettera di SNAM del 20 aprile 1998 e, pertanto, il suo contenuto non può essere considerato un elemento di valutazione del comportamento di SNAM.

161. In secondo luogo, la disposizione della Direttiva richiamata da SNAM nella sua difesa non sarebbe comunque applicabile ai rapporti tra SNAM ed EG, anche dopo il recepimento della Direttiva stessa nell'ordinamento nazionale, che non è ancora avvenuto. Infatti, tale disposizione si riferisce espressamente

⁶⁰ Sentenza della Corte del 13 novembre 1975, causa 26/75, *General Motors Continental c Commissione*, Raccolta, 1975, 1367.

⁶¹ Si vedano le decisioni *Sea Containers/Stena Sealink* del 21 dicembre 1993, in GUCE n. L15 del 18 gennaio 1994, p.8; *Installazioni del porto di Rødby* del 21 dicembre 1993, in GUCE n. L55 del 26 febbraio 1994, p. 52; *Irish Continental Group c. CCI Morlaix*, provvedimento d'urgenza, (IV/34.174). Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni, cit..

alle "società di distribuzione"⁶². Queste, nel caso in cui non siano state indicate come clienti idonei, *"hanno titolo a stipulare contratti riguardanti il gas naturale, a norma degli articoli 15 e 16, per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito del loro sistema di distribuzione, al fine di rifornire tali clienti"* (articolo 18, paragrafo 8). Tale disposizione si applica solo nei confronti di società che operano nella distribuzione secondaria e non certo nei confronti di imprese che svolgono la propria attività di fornitura di gas nel mercato della distribuzione primaria, come EG.

162. Data l'attività svolta da EG, questa società appare invece riconducibile alla definizione di "impresa di gas naturale" contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 98/30/CE: *"ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso l'LNG, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni"*.

163. Inoltre, ove fosse concesso a SNAM, in posizione dominante sul mercato della distribuzione primaria di gas naturale, di esercitare forme di controllo sulla destinazione del gas vettoriato per conto di società sue concorrenti su tale mercato, si creerebbe una artificiale trasparenza in un mercato in cui la concorrenza appare già di per sé affievolita dalla presenza di un'impresa in posizione dominante. Infine, sottoporre un'impresa all'obbligo di comunicare al possessore dell'infrastruttura essenziale, suo concorrente nel mercato a valle della distribuzione primaria, i nominativi dei propri clienti su tale mercato, equivale ad imporre vincoli all'attività di un concorrente non necessari per il corretto esercizio dell'attività di trasporto e non giustificati dalla necessità di perseguire obiettivi di una più funzionale gestione della rete.

c) L'insussistenza di giustificazioni al rifiuto di contrarre di SNAM

164. La possibilità di imputare a SNAM la violazione del divieto di abuso della propria posizione dominante sul mercato del trasporto di gas naturale in Italia non può prescindere dall'accertamento dell'esistenza di una 'legittima giustificazione' al comportamento tenuto. Secondo i precedenti nazionali e comunitari richiamati, infatti, il rifiuto dell'accesso ad un'infrastruttura essenziale da parte di un'impresa in posizione dominante, volto a riservare per sé un'attività su un mercato distinto, ma contiguo a quello riservato, costituisce un abuso di posizione dominante, a meno che non trovi fondamento in un giustificato motivo. Sulla base dell'attività istruttoria svolta, si ritiene che non sussistano, a giustificazione del rifiuto di SNAM, ragioni né tecniche (mancanza di capacità di trasporto o di compressione sulle linee), né finanziarie (scarsa affidabilità finanziaria dei soggetti richiedenti il vettoriamento). Il comportamento di SNAM, infine, non appare giustificabile alla luce dei criteri individuati nell'articolo 23, comma 2, della Direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale⁶³.

165. Al contrario, a giustificazione del proprio rifiuto di rivedere le condizioni di vettoriamento pattuite con AMI e della propria risposta alla specifica richiesta di EG, SNAM ha opposto:

- a) un'interpretazione ingiustificatamente limitativa del diritto di vettoriamento di gas per conto terzi e
- b) l'esigenza di attendere il recepimento della Direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (la Direttiva 98/30/CE) nell'ordinamento italiano, per evitare aperture del mercato che vadano oltre l'ambito di liberalizzazione del mercato voluto dal legislatore in sede di recepimento della Direttiva.

166. In merito al primo punto, SNAM ritiene che la legge n. 9/91 non sia interpretabile come "minimo obbligo" di vettoriamento in capo al possessore della rete, ma come definizione del "massimo campo di applicazione" di tale obbligo. Come ha sostenuto anche nelle sue deduzioni finali, secondo SNAM " [l] 'articolo 12 della Legge 9/91 definisce il massimo campo di applicazione dell'obbligo di vettoriamento. La conferma è (i) nella lettera della legge; (ii) nell'intenzione del legislatore; (iii) nelle posizioni assunte in passato da codesta Ill.ma Autorità; (iv) nella circostanza che la Legge 9/91 è successiva e speciale rispetto alla Legge n. 287/90; (v) nella circostanza che gli obblighi di vettoriamento debbano essere interpretati alla luce della Direttiva 98/30 (che prevede una graduale apertura del mercato del gas e ha già preso in considerazione gli interessi tutelati dalla giurisprudenza relativa all'essential facility, rispetto alla quale fra l'altro la Direttiva 98/30 si pone in una posizione di prevalenza, perché di origine normativa e per di più comunitaria, oltre che di species rispetto al genus); e (vi) nei vincoli posti all'intervento di codesta Ill.ma Autorità dalle scelte del legislatore" (SNAM, deduzioni finali, ¶ 3).

⁶² L'art. 2, paragrafo 6, definisce "impresa di distribuzione", "ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di distribuzione" e, il precedente paragrafo 5 definisce "distribuzione" "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti".

⁶³ GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998, p. 1.

167. Al riguardo, SNAM ha insistito anche nell'audizione finale sul fatto che la legge n. 9/91, che si qualificherebbe come 'legge speciale', è successiva alla legge n. 287/90. I principi dettati in quest'ultima non potrebbero, pertanto, in quanto 'general', trovare applicazione e condizionare quelli 'speciali' della legge n. 9/91 (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

168. In via preliminare, si deve ricordare che la legge n. 9/91 (insieme alla legge n. 10/91) non è nata con specifiche finalità di liberalizzazione del mercato del gas, come lascia intendere SNAM, bensì prevalentemente allo scopo di incentivare la produzione di energia elettrica in un contesto di mercato in cui esisteva il monopolio legale in capo ad ENEL. Le disposizioni contenute nelle due leggi hanno, fra l'altro, permesso ad ENEL di soddisfare il fabbisogno nazionale di energia elettrica, ricorrendo anche agli acquisti di elettricità generata dai produttori privati, che utilizzano come input energetico il gas naturale. Tale obiettivo non sarebbe stato altrimenti realizzato, anche a causa della scelta di politica energetica di abbandonare il progetto di sfruttamento dell'energia nucleare. In tale specifico contesto normativo e di mercato, la legge n. 9/91 ha disciplinato il vettoriamento di gas, solo per consentire un maggiore sfruttamento delle fonti rinnovabili ed assimilate per la produzione di energia elettrica.

169. In ogni caso, la posizione sostenuta da SNAM traslascia di considerare le diverse finalità ed i diversi obiettivi delle due normative: la legge n. 9/91, infatti, sancisce un *diritto* dei produttori nazionali di gas, che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 12 (vettoriamento del gas per autoconsumo e per la produzione di energia elettrica), a richiedere ed ottenere dalle "società proprietarie di metanodotti" il vettoriamento sulle reti di loro proprietà. Tale diritto, previsto fra l'altro per la promozione dell'impiego delle cosiddette fonti alternative per la produzione di energia elettrica, è un diritto pieno ed incondizionato che spetta ai produttori nazionali nei confronti di tutti i proprietari di gasdotti, siano essi SNAM o altre società (quali, ad esempio, EG e S.G.M. Spa). Al contrario, l'articolo 3 della legge n. 287/90 individua i *limiti del comportamento di una impresa in posizione dominante*, corrispondenti al divieto di abusare del potere di mercato che vi è connesso. Fra tali limiti, secondo una consolidata giurisprudenza comunitaria, è compreso l'obbligo dell'impresa in posizione dominante di contrarre con le imprese che hanno intenzione di accedere al mercato e, in assenza di un giustificato motivo, di permettere l'accesso alle infrastrutture possedute o controllate e gestite dall'impresa in posizione dominante, le quali risultano imprescindibili allo svolgimento dell'attività economica in condizioni concorrenziali in un mercato a valle. Presupposto per l'applicazione dell'articolo 3 è, dunque, sia l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante sia la mancanza di legittime giustificazioni al comportamento abusivo, da cui discende un effetto anticoncorrenziale.

170. Si deve, inoltre, osservare che la legge n. 9/91, lungi dal derogare alle disposizioni generali contenute nella legge n. 287/90 sul divieto di abuso di posizione dominante, disciplina in positivo alcuni casi di vettoriamento, imponendo l'obbligo "*a tutte le società proprietarie di metanodotti*" di contrarre nei casi espressamente previsti. Resta, pertanto, impregiudicata la possibilità di applicazione della disciplina di carattere generale in tutti i casi non espressamente regolati dalla legge speciale, ove ne ricorrano i requisiti di applicabilità (esistenza di una posizione dominante e l'accertamento di una delle fattispecie di abuso di tale posizione espressamente previste dall'articolo 3 della legge n. 287/90).

171. Come si è visto, secondo SNAM la legge n. 9/91 deve essere interpretata alla luce della Direttiva 98/30/CE, anche se emanata successivamente a quella legge nazionale. In proposito, si può richiamare, ad esempio, la sentenza *Kolpinghuis*⁶⁴, che, al ¶ 13, recita: "[...] questo obbligo del giudice nazionale, di riferirsi al contenuto della direttiva nell'interpretare le pertinenti norme di diritto nazionale, incontra il limite dei principi giuridici generali che fanno parte del diritto comunitario ed in particolare quelli della certezza del diritto e dell'irretroattività" (sottolineatura aggiunta) e, al ¶ 15, stabilisce che "il problema di sapere se le disposizioni di una direttiva possano essere fatte valere, come tali, dinanzi ad un giudice nazionale si pone solo qualora lo stato membro di cui trattasi non abbia attuato entro i termini la direttiva o non l'abbia attuata correttamente" (sottolineatura aggiunta). Queste circostanze, com'è ovvio, non riguardano il caso di specie.

172. Inoltre, sull'argomento va richiamata anche la sentenza *Marleasing*⁶⁵, in cui la Corte di Giustizia, al ¶ 12, accoglie le considerazioni contenute nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Van Gerven sullo stesso caso, il quale afferma al ¶ 9, nota 16: "Qualora si tratti di disposizioni nazionali adottate in un momento precedente, l'interpretazione conforme alla direttiva troverà applicazione di norma solo dopo il decorso del termine di attuazione prescritto dalla direttiva (o addirittura dall'entrata in vigore di

⁶⁴ Cfr. sentenza dell'8 ottobre 1987, *Kolpinghuis Nijmegen Bv*, causa 80/86, Raccolta, 1987, p. 3969.

⁶⁵ Cfr. sentenza del 13 novembre 1990, *Marleasing Sa contro Comercial Internacional de Alimentacion Sa*, causa C-106/89, Raccolta, 1990, I, p. 4135.

quest'ultima): v. la sentenza *Kolpinghuis Nijmegen* [...]. I fatti verificatisi prima di questa data" - come nel caso di specie - "rimangono ben inteso disciplinati dalle disposizioni nazionali non (ancora) interpretate conformemente alla direttiva" (sottolineature aggiunte)⁶⁶.

173. In base a tale ricostruzione, la circostanza che SNAM detenga una posizione dominante sul mercato del trasporto di gas in Italia individua in capo ad essa sia un obbligo specifico di vettoriare il gas di produzione nazionale, nei casi previsti dalla legge n. 9/91, sia un divieto di carattere generale a mettere in atto strategie in contrasto con l'articolo 3 della legge n. 287/90. Pertanto, il motivo addotto da SNAM a giustificazione di entrambi i propri rifiuti, ovvero una possibile e indesiderata estensione del vettoriamento di gas naturale anche oltre gli usi previsti dall'articolo 12 della legge n. 9/91, non appare giustificare il rifiuto di contrarre opposto da SNAM ai propri concorrenti.

174. Altrettanto deve dirsi in merito al secondo motivo addotto da SNAM a giustificazione del proprio rifiuto. Infatti, circa il possibile contrasto tra una eventuale estensione degli obblighi di vettoriamento e la Direttiva 98/30/CE, si deve osservare, in primo luogo, che il rifiuto opposto ad AMI nell'agosto 1997 è precedente persino alla prima definizione di un compromesso sulla bozza di Direttiva, raggiunto solo nel dicembre 1997. Esso, comunque, deve essere valutato avendo unicamente riguardo alla struttura del mercato rilevante al momento della richiesta formulata a SNAM da AMI nel giugno 1997, alla posizione detenuta da SNAM in tale mercato, nonché ai comportamenti messi in essere da SNAM, alla luce della legge n. 287/90.

175. In secondo luogo, si deve osservare che - anche dopo che saranno recepite nell'ordinamento nazionale - le disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria tendono a definire un quadro normativo "minimo" (comune) di riferimento, al fine di assicurare un livello omogeneo di concorrenza nei mercati nazionali del gas naturale⁶⁷. Peraltro, come recita la stessa Direttiva, gli "Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente" (articolo 23, comma 2, sottolineatura aggiunta).

176. In base all'attività istruttoria svolta, l'Autorità ritiene che i comportamenti di SNAM, sopra richiamati, configurino infrazioni all'articolo 3 della legge n. 287/90, in quanto volti ad impedire o limitare gli sbocchi o gli accessi al mercato della distribuzione primaria di gas naturale in Italia.

3. Il prezzo del servizio del vettoriamento

177. Il rifiuto opposto da SNAM di rinegoziare l'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994 ha implicato anche il rifiuto di rivedere il prezzo del servizio del vettoriamento. Il mantenimento di un prezzo eccessivamente oneroso può, di fatto, equivalere ad un rifiuto in materia di concessione dell'accesso ad una infrastruttura essenziale. Infatti, in assenza di un'alternativa valida all'infrastruttura alla quale si chiede l'accesso, l'impresa dominante può limitare o restringere la concorrenza nel mercato a valle, per servire il quale è necessario l'accesso all'infrastruttura di cui trattasi, anche mediante l'imposizione di prezzi eccessivamente onerosi.

178. Le valutazioni che seguono si inquadrano nel contesto del rifiuto di SNAM di modificare i termini economici dell'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, relativi anche al metodo di calcolo per la definizione del prezzo del vettoriamento del gas di terzi sulla rete italiana di SNAM. Esse sono rivolte esclusivamente a mettere in luce l'impianto metodologico su cui si fonda tale metodo di calcolo. Ciò non implica, ovviamente, che specifici elementi utilizzati nel metodo di calcolo per la definizione di tale prezzo, così come sono definiti (anche in termini di livello assoluto) dall'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994 tuttora in vigore, che non saranno considerati di seguito, si debbano giudicare per ciò stesso desiderabili.

179. Nelle sue deduzioni finali SNAM ha affermato che " [i]n materia di tariffe per il vettoriamento, codesta Ill.ma Autorità si è avocata una competenza che spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a

⁶⁶ Cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Van Gerven del 12 luglio 1990, *Raccolta*, 1990, I, p. 4135.

⁶⁷ La circostanza che si tratti di un quadro normativo "minimo" (comune) di riferimento risulta confermata dall'art. 28 della stessa Direttiva 98/30/CE, la quale statuisce che la "Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita [...] per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare a tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita, la possibilità di adottare disposizioni per l'ulteriore miglioramento del mercato interno del gas naturale, da attuarsi dieci anni dopo l'entrata in vigore della direttiva" (sottolineatura aggiunta).

cui sono state devolute le competenze in materia di vettoriamento che sono appartenute prima al CIP e poi al Ministero dell'Industria" (§ 3).

180. L'Autorità non intende, al contrario, con il presente provvedimento, definire il livello equo del prezzo del servizio di vettoriamento del gas di terzi in Italia. Simile compito può essere esercitato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, che trasferisce a quella Autorità "le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato" (articolo 3, comma 1)⁶⁸.

a) Il rifiuto di SNAM

181. Alla prima richiesta di AMI a SNAM, contenuta nella lettera del 26 giugno 1997, prot. 84, - "che l'accordo in oggetto [sul vettoriamento di gas naturale di produzione nazionale del 22 dicembre 1994], così formulato, debba essere oggetto di una revisione" -, nella sua lettera del 27 agosto 1997, SNAM ha opposto un rifiuto fondato sulle seguenti argomentazioni:

- "a) il terzo paragrafo delle premesse, di cui all'accordo in oggetto, fa salvi 'gli sviluppi che, a livello di normativa comunitaria, dovessero intervenire sulla materia del vettoriamento del gas'. Non risulta al momento alcuno sviluppo di tale genere in quanto la c.d. 'Direttiva Gas', alla quale presumibilmente la Vs. lettera fa riferimento, è tuttora in fase di elaborazione.

Quando la 'Direttiva Gas' sarà entrata in vigore provvederemo congiuntamente a valutare l'eventuale impatto sul ns. accordo;

- "b) il riferimento alla 'dinamica del costo di vettoriamento registrato a partire dall'entrata in vigore dell'accordo' non ci consente, per la sua genericità, alcun commento e restiamo in attesa delle 'giustificazioni debitamente motivate a seguito di mutamenti nelle circostanze tali da causare notevole pregiudizio ad una delle parti' previste dall'articolo 2 dell'accordo;

- "c) analoghe considerazioni valgono per il terzo punto da Voi segnalato" (sottolineature aggiunte).

182. Si ricorda che il terzo punto sollevato da AMI riguardava la "consapevolezza dei propri associati che le condizioni normative dell'accordo non corrispondono più allo spirito del mercato del gas naturale che ne avevano dettato la compilazione e la successiva sottoscrizione" (lettera del 26 giugno 1997, prot. 84).

183. Alla seconda richiesta a SNAM di AMI, contenuta nella lettera datata sempre 26 giugno 1997, prot. 85, si prevedeva:

"- La possibilità di cessione del gas tra i titolari di concessione di coltivazione ed il contestuale diritto di vettoriamento indipendentemente dalle rispettive quote di titolarità

- La possibilità per i produttori di giacimenti nazionali di limitate dimensioni, di accedere comunque al vettoriamento del gas senza limitazione alcuna",

SNAM ha opposto un secondo rifiuto, contenuto nella sua seconda lettera, sempre del 27 agosto 1997, fondato sulle seguenti argomentazioni: "Per quanto riguarda le Vostre ulteriori richieste riteniamo che le stesse esulino dal campo di applicazione dell'articolo 4 [dell'accordo sulla somministrazione di gas naturale di produzione nazionale del 15 giugno 1995] e che le stesse possano trovare adeguata collocazione solamente nel contesto di una modifica del quadro normativo" - cioè dopo l'approvazione della Direttiva 98/30/CE.

184. Nelle sue deduzioni finali SNAM ribadisce in sostanza la posizione assunta nelle due citate risposte ad AMI: "[i]l riscontro di SNAM alla richiesta di ASSOMINERARIA di estensione del vettoriamento non è qualificabile come un "rifiuto abusivo" perché detta richiesta non era stata accompagnata né da un'attenta giustificazione né da un reale progetto imprenditoriale. Il riscontro di SNAM ad Edison Gas non è

⁶⁸ L'art. 5, comma 2, del DPR 20 aprile 1994, n. 373 attribuisce al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato alcune funzioni del soppresso CIP, fra cui "fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare [...] 3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9". Quest'ultima norma afferma che le "condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti".

nemmeno un "rifiuto", ma è un accesso condizionato ad una verifica perfettamente compatibile allo spirito della Direttiva 98/30".

185. SNAM, oltre a giustificare il proprio rifiuto sulla base della presunta "genericità" delle argomentazioni di AMI, della mancanza di una Direttiva comunitaria in materia di gas, della *"complessità di una rete magliata e della molteplicità degli utenti"* (SNAM, deduzioni finali, ¶ 139), ha anche qualificato la scelta del metodo di calcolo del prezzo del vettoriamiento in vigore perché, *"all'epoca della trattativa con AMI, non essendo il sistema contabile SNAM predisposto per una contabilità analitica dei costi di trasporto in grado di determinare i costi associati a ciascuna attività/servizio fornito ("Activity Based Costing"), si è proceduto, per necessità e per semplicità, ad una ripartizione approssimata dei costi di trasporto in fissi e variabili rispetto all'estensione della rete"* (SNAM, deduzioni finali, ¶ 140, sottolineature aggiunte).

186. In relazione alla giustificazione fondata sulla *"complessità di una rete magliata e della molteplicità degli utenti"*, va ricordato che tali caratteristiche non hanno impedito che, in un sistema di trasporto di gas come quello esistente in Gran Bretagna, nello stesso periodo in cui fu stipulato l'accordo SNAM/AMI venisse adottato un metodo diverso di fissazione del prezzo del vettoriamiento, che teneva conto della complessità della rete e della domanda di gas cui deve confrontarsi BRITISH GAS, le quali presentano caratteristiche non del tutto dissimili da quelle cui si confronta SNAM in Italia. Mentre l'assenza di una contabilità analitica deriva esclusivamente da una autonoma scelta di organizzazione aziendale di un'impresa monopolista.

187. Quanto al "pregiudizio causato ad una delle parti", richiamato nella risposta di SNAM del 27 agosto 1997, nella sua successiva lettera dell'8 ottobre 1997, AMI fa riferimento " [al]la dinamica del costo del vettoriamiento [ossia l'indicizzazione della componente fissa "Tf"], che peraltro necessiterebbe di una maggiore trasparenza, registrata a partire dall'entrata in vigore dell'accordo [che] ha condotto ad una lievitazione dei prezzi di trasporto non in linea con il mercato dell'energia". SNAM ha riconosciuto la fondatezza di questo secondo rilievo. Essa ha, infatti, affermato che il prezzo del servizio di vettoriamiento, dall'entrata in vigore dell'accordo, è cresciuto *"di uno 0,6% in più rispetto all'inflazione cumulata nel periodo"* (SNAM, verbale di audizione, 21 gennaio 1998).

188. In particolare, la giustificazione di SNAM sulla presunta "genericità" delle richieste di AMI, richieste contenute nelle due lettere del 26 giugno e in quella dell'8 ottobre 1997, è infondata. A questo proposito, infatti, è opportuno ricordare che, il terzo paragrafo delle Premesse dell'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, dispone che *"il sistema tariffario concordato [...] tiene conto dei principi generali informatori del Piano Energetico Nazionale e della legge [9/91] e non costituisce pregiudizio per gli sviluppi che, a livello di normativa comunitaria, dovessero intervenire sulla materia del vettoriamiento del gas"* (sottolineatura aggiunta). E' del tutto evidente, quindi, che tale disposizione consente ad una delle due parti che hanno stipulato l'accordo in questione di chiedere all'altra parte la sua rinegoziazione, in presenza di circostanze riconducibili a quelle richiamate nella disposizione stessa.

189. Tali circostanze, a giudizio di AMI, apparivano coerenti con la locuzione utilizzata nelle richiamate Premesse dell'accordo, che prevedono l'esistenza di *"sviluppi che, a livello di normativa comunitaria, dovessero intervenire sulla materia del vettoriamiento del gas"*. Infatti AMI, nella sua lettera a SNAM del 26 giugno 1997, prot. 84, richiama anzitutto i *"recenti sviluppi del quadro delle normative europee in materia di vettoriamiento che stanno significativamente modificando lo scenario di riferimento comunitario"*, oltre alla *"consapevolezza dei propri associati che le condizioni normative dell'accordo non corrispondono più allo spirito di sviluppo del mercato del gas naturale che ne avevano dettato la compilazione e la successiva sottoscrizione"*. AMI conclude, quindi, che *"l'accordo in oggetto, così come formulato, debba essere oggetto di una revisione"*) e, *"in osservanza [...] del terzo paragrafo delle premesse che prevede la possibilità di sue future revisioni, ritiene di dover considerare valide le condizioni dell'accordo fino al 31.12.1996 e di dover al più presto definire condizioni più rispondenti all'attuale situazione del mercato energetico da utilizzare a partire dal 1.1.1997"* (sottolineature aggiunte).

190. In altri termini, AMI ha ritenuto che fosse necessario avviare una rinegoziazione dell'accordo del 22 dicembre 1994, anche prima della definitiva approvazione della Direttiva, sulla base del presupposto che la sua approvazione non sarebbe stata più procrastinata e i suoi contenuti avrebbero modificato il contesto in cui si situava all'epoca l'accordo del 22 dicembre 1994. Nella successiva lettera dell'8 ottobre 1997, prot. 136, con cui replica alla risposta di SNAM del 27 agosto dello stesso anno, AMI ritorna sul punto e ricorda a SNAM che, *"[p]ur non avendo la direttiva europea [poi 98/30/CE] completato il suo iter, peraltro previsto*

per la fine di ottobre p.v., è noto che il suo orientamento a liberalizzare il mercato determinerà di fatto un impatto sull'accordo sopra richiamato [del 22 dicembre 1994] " (sottolineatura aggiunta).

191. Semmai queste circostanze non fossero sufficienti, per escludere che la richiesta di AMI fosse "generica", si tenga conto che SNAM - anziché concordare con AMI circa l'esistenza di "sviluppi della normativa comunitaria sul vettoramento del gas" - oppone ad AMI l'attesa dell'approvazione di una Direttiva sul gas. In questo modo, SNAM ammette implicitamente che le richieste di AMI non erano affatto generiche, ma intendevano ridiscutere *tutto l'impianto* dell'accordo del 22 dicembre 1994, come si può evincere dalla lettera del 26 giugno 1997, prot. 84, dal momento che SNAM stessa sostiene che solo un nuovo *approccio globale* (una Direttiva), che regoli l'intero funzionamento del mercato interno del gas nell'Unione europea, può costituire un fatto di portata tale da giustificare la revisione di quell'accordo.

192. SNAM, richiamando dapprima il fatto che *"la 'Direttiva Gas', alla quale presumibilmente la Vs lettera fa riferimento, è tuttora in fase di elaborazione"* (lettera del 27 agosto) e successivamente *"l'imminente approvazione"* della Direttiva, alla cui approvazione vincola le *"modifiche dei ns. rapporti che dovessero eventualmente derivare da tale testo normativo"* (lettera del 24 ottobre 1997), si sottrae alla richiesta di AMI di rinegoziare l'accordo del 22 dicembre 1994, ricorrendo ad un'interpretazione letterale del terzo paragrafo delle Premesse dell'accordo, dilazionando una risposta alla richiesta di AMI di revisione del prezzo del servizio del vettoramento. SNAM ha così contravvenuto all'obbligo, che ricade su un'impresa in posizione dominante, di non applicare ad una infrastruttura da essa controllata condizioni economiche di accesso ingiustificatamente gravose ovvero di modificarle, quando ciò sia ritenuto possibile, com'è previsto, nel caso di specie, dalle disposizioni dello stesso accordo con AMI (terzo paragrafo delle Premesse).

193. Da ultimo, nella sue deduzioni finali, SNAM ritiene che *"l'ingerenza nel diritto di scelta della controparte nei rapporti economici"* richieda *"un'attenta giustificazione"* (¶ 48). Sull'argomento, SNAM cita le considerazioni dell'Avvocato generale Jacobs, relative al caso *Oscar Bronner* (¶ 80). In proposito, giova ricordare che la Commissione, nella già richiamata decisione *Fag* del 1998, affronta la tematica del rispetto dei diritti di proprietà, sottostante la precedente argomentazione di SNAM. La Commissione, fondando le proprie argomentazioni su una sentenza della Corte di Giustizia⁶⁹, afferma che *"nelle Costituzioni di tutti gli Stati membri si riconosce che l'esercizio del diritto di proprietà può subire restrizioni nell'interesse generale e nei limiti necessari a tal fine. Le norme in materia di concorrenza del trattato CE possono, di conseguenza, essere ritenute limiti al diritto di proprietà corrispondenti ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità"* (¶ 90).

b) Le norme e la giurisprudenza comunitarie e nazionali per la determinazione del prezzo di accesso alle infrastrutture di un'impresa in posizione dominante

194. Il principio di "orientamento ai costi" e di trasparenza, per stabilire il prezzo di accesso ad una rete, è stato sempre più ripetutamente richiamato negli ultimi anni dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea⁷⁰. A questo proposito, la Direttiva 97/33/CE precisa che i prezzi di interconnessione delle imprese che hanno una significativa forza di mercato (cosiddetti "operatori notificati") dovranno rispettare il principio di "orientamento ai costi" e di trasparenza (articolo 7, par. 2). Tale principio, *"applicato all'interconnessione [...] significa che i costi d'interconnessione debbono riflettere i costi soggiacenti sostenuti nella sua fornitura. Gli operatori notificati debbono essere in misura di recuperare i costi marginali unici necessari alla connessione delle reti e i costi addizionali di capacità richiesta dal traffico interconnesso. [...] I costi d'interconnessione debbono essere calcolati sulla base dei costi addizionali medi di lungo periodo previsti, molto vicini a quelli di un operatore efficiente che utilizzi tecnologie moderne"*⁷¹.

⁶⁹ Cfr. la sentenza del 13 dicembre 1979, causa 44/79, *Liselotte Hauer c Land Rheinland-pfalz*, Raccolta, 1979, p. 3727.

⁷⁰ Tale orientamento viene definito nella Direttiva 90/387/CEE (GUCE n. L 192 del 24 luglio 1990) (*Open Network Provision, ONP*). In seguito, tale orientamento è stato ripreso nella Direttiva 92/44/CEE (GUCE n. L 165 del 19 giugno 1992), sull'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni alle linee affittate. Esso è stato inoltre richiamato anche nelle Direttive 95/62/CE (GUCE n. L 321 del 30 dicembre 1995); 97/33/CE (GUCE n. L 199 del 26 luglio 1997), sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, che garantisce il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta; 98/10/CE (GUCE n. L 101 del 1° aprile 1998), sull'applicazione di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale.

⁷¹ Cfr. la Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (Parte 1 - Fissazione dei prezzi d'interconnessione), GUCE n. L 073 del 13 marzo 1998, ¶ 2 e 3.

195. Peraltro, la recente Direttiva 98/10/CE, definendo i principi contabili in base ai quali deve essere fissata la tariffa di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, distingue fra quelli diretti e quelli comuni, specificando le modalità con cui questi ultimi devono essere ripartiti (articolo 18). Inoltre, la stessa Direttiva riconosce che *"il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi"* (considerando 5), constatazione che conferma l'effetto favorevole della dinamica concorrenziale derivante da un approccio orientato ai costi per fissare il prezzo dell'interconnessione.

196. Il principio di "orientamento ai costi" e di trasparenza è stato applicato dalla Commissione, ad esempio, nel caso *Unisource*⁷². Nel punto della decisione che affronta la questione dell'interconnessione, è precisato che le parti *"si impegnano ad istituire e a mantenere l'accesso di terzi alle reti pubbliche di dati di ogni paese [ovvero renderanno noto] un accordo standard di interconnessione delle reti PSTN e ISDN [...] a condizioni e modalità (comprese le norme e specifiche tecniche) non discriminatorie e commisurate ai costi, servizio per servizio [...] al fine di garantire interconnessioni efficienti ed adeguate [...] tutte le richieste ragionevoli di interconnessione, comprese le richieste di accesso speciali, verranno soddisfatte a condizioni e modalità non discriminatorie, commisurate ai costi, servizio per servizio"* (¶ 51, sottolineature aggiunte).

197. La stessa recente Direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, richiama la necessità che *"la contabilità di tutte le imprese di gas naturale integrate dovrebbe fornire un elevato livello di trasparenza [...] per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate ed altre distorsioni della concorrenza"* (considerando 22), che le procedure definite dagli Stati membri per stabilire l'accesso al sistema di trasporto del gas naturale *"sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori"* (articolo 14, sottolineatura aggiunta), che gli *"Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86"* (articolo 22) e che, infine, gli *"Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante"* (articolo 23).

198. Di recente, la Commissione ha inteso affrontare in modo sistematico la materia relativa all'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi di accesso nel settore delle telecomunicazioni⁷³, in cui le questioni dell'accesso all'infrastruttura di rete pongono problemi concorrenziali analoghi a quelli del settore del gas. In questo ambito, analizzando i vari possibili abusi di posizione dominante, la Commissione afferma che la *"discussione sulla determinazione dei prezzi per l'accesso dei fornitori di servizi alle infrastrutture di un operatore dominante verterà spesso sulla problematica dei prezzi eccessivamente elevati"* (¶ 105).

199. Tra i vari metodi elencati nella stessa Comunicazione per esaminare tale fattispecie, la Commissione richiama in primo luogo quello utilizzato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors*⁷⁴, in cui la Corte ha stabilito che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante *"potrebbe consistere in pratica nella riscossione di un prezzo esagerato in rapporto al valore economico della prestazione fornita"* (¶ 12, sottolineatura aggiunta). Nella "massima" della stessa sentenza si fa ricorso, per altro, alla nozione di *"prezzo sproporzionato"* (sottolineatura aggiunta). Nella citata Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni la Commissione afferma, inoltre, che *"[u]na corretta imputazione dei costi è pertanto fondamentale per stabilire se un prezzo sia esagerato"* (¶ 107, sottolineatura aggiunta).

200. Il principio di "orientamento ai costi" e di trasparenza è stato fatto proprio anche dalla legge n. 481/95, contenente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. In particolare, essa prevede all'articolo 2, comma 12, lettera c), che le autorità di regolamentazione *"controlla[no] che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza"* (sottolineatura aggiunta). Analoga previsione è contenuta nell'articolo 4, della legge n. 249/97, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e contenente norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

⁷² Cfr. la decisione del 29 ottobre 1997, in GUCE n. L 318 del 20 novembre 1997.

⁷³ Cfr. la già citata Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo, mercati rilevanti e principi.

⁷⁴ Cfr. la sentenza del 13 novembre 1975, *General Motors Continental N.V. c. Commissione delle Comunità Europee*, causa 26/75, Raccolta, 1975, p. 1367.

201. Non contrastano con il richiamo di tali principi i precedenti dell'Autorità, citati nelle deduzioni conclusive di SNAM⁷⁵. Infatti, in tutti quei casi, il possibile accesso da parte di terzi alle infrastrutture aeroportuali di rifornimento degli aeromobili era riferito all'intera struttura degli stoccaggi di carburanti, non solo ad una sua parte, come avviene nel caso del vettoriamiento di gas. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto giustificato che la determinazione del prezzo di accesso nei casi richiamati tenesse in considerazione i "costi totali sostenuti da ciascuna stazione avio più una percentuale (sostanzialmente pari al tasso legale di interesse) per tenere conto della remunerazione del capitale sociale"⁷⁶. La domanda di vettoriamiento, invece, che può manifestarsi non solo nelle località attuali, ma in qualsiasi altro punto del territorio nazionale in cui sia presente la rete di gasdotti di SNAM, varia almeno in relazione alle quantità di gas trasportate, alla distanza percorsa, alla diversa configurazione tecnica della rete impegnata. Già solo questi elementi dovrebbero permettere di fissare un prezzo del trasporto (vettoriamiento) che rifletta i costi specifici - o, seguendo la definizione fornita da SNAM, "i costi associati a ciascuna attività/servizio fornito ("Activity Based Costing")" (cfr. SNAM, deduzioni finali, ¶ 140) -, di volta in volta sostenuti dal proprietario dell'infrastruttura per fornire quello specifico servizio di vettoriamiento, sia in flusso sia in controflusso.

c) Il metodo di definizione del prezzo di vettoriamiento

202. Nelle sue deduzioni finali SNAM ha sostenuto che "[n]on sussistono neanche i presupposti di un comportamento abusivo in materia di determinazione delle tariffe di vettoriamiento, da un lato per effetto del sostanziale potere di mercato individuale e collettivo della controparte di SNAM e dall'altro per l'esistenza di meccanismi di arbitrato sulle condizioni ed il corrispettivo per il servizio di vettoriamiento. L'analisi metodologica di codesta Ill.ma Autorità, incentrata sull'analisi degli elementi di costo specifici, è incoerente con il dettato normativo (la Legge n. 287/90 parla infatti di "prezzi ingiustificatamente onerosi"), con i criteri di correttezza delle tariffe adottati dalla Legge 9/91 interpretata alla luce della Direttiva 98/30, con la giurisprudenza comunitaria (che richiede che si stabilisca "se vi sia un'eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto") e con la prassi decisionale di codesta Ill.ma Autorità (che ha preso in esame i costi totali e non quelli specifici ad un dato servizio). All'addebito di praticare tariffe eccessivamente onerose, SNAM controdeduce che (i) la struttura della tariffa è metodologicamente corretta; (ii) i ripetuti riferimenti ad altri sistemi non sono pertinenti (ad esempio l'attuale sistema BG Transco intende rispondere non ad esigenze di puntuale commisurazione dei costi, ma di maggiore semplicità di gestione dato anche l'elevato numero di transazioni che lo caratterizzano; nessun rilievo assume ai fini di un eventuale eccessiva onerosità l'assenza di un distance cap); (iii) l'addebito di "scarsità di trasparenza" è infondato (dal momento che SNAM fornisce gli opportuni dettagli sul vettoriamiento); (iv) la fissazione forfetaria del costo del vettoriamiento in contro flusso, oltre ad essere stata liberamente negoziata fra le parti e ad essere un "criterio in uso sui mercati europei del gas"; è ben lungi dall'essere abusiva (perché il trasporto in controflusso partecipa ai costi del sistema); e (v) che privi di fondamento sono gli addebiti relativi allo scollamento fra la tariffa applicata per il servizio di modulazione e gli effettivi oneri sostenuti a consuntivo da SNAM, in virtù della natura stessa del servizio (i cui oneri sono sostenuti da SNAM a prescindere dalla circostanza che ad esso si ricorra effettivamente)" (¶ 3).

203. L'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994 prevede:

- per quanto riguarda la componente variabile "Tv", una allocazione integrale dei costi di investimento totali, relativi all'intera struttura di SNAM, adibita al trasporto di gas, valutata ai costi di rimpiazzo 1994, cui è stato applicato un tasso di remunerazione reale ante imposte pari al 10%, nonché della quota variabile dei costi di gestione. Tenuto conto, quindi, della distanza media di percorrenza del trasporto, delle diverse sezioni e portate dei gasdotti, si è ricavata la loro incidenza unitaria;

- per quanto riguarda la componente fissa "Tf", una ripartizione *pro quota* dei costi fissi di gestione, compresi i costi comuni di tutta l'attività di trasporto, sommati ad un "corrispettivo di modulazione". L'insieme di questi costi è stato diviso per il totale del gas distribuito nel 1992.

204. L'attività istruttoria ha permesso di verificare che il metodo di calcolo stabilito nell'accordo SNAM/AMI, per fissare il prezzo di vettoriamiento del gas di terzi sulla rete italiana dei gasdotti di SNAM, equivale ad una *ripartizione completa* dei costi sostenuti da SNAM per il trasporto di tutte le quantità di gas naturale, sia proprie sia di terzi. In tale modo, questo metodo di calcolo consente a SNAM di fissare un livello

⁷⁵ Cfr. i provvedimenti n. 3163, del 20 luglio 1995, I-117, RAM-Rifornimenti aeroporti milanesi, "Bollettino", 29, 1995; n. 4447, del 21 novembre 1996, I-235, AgipPetroli-Kuwait Petroleum Italia-Esso Italiana/PAR, "Bollettino", 47, 1996; n. 5787, del 13 marzo 1998, I-314, AgipPetroli-Esso Italiana- Kuwait Petroleum Italia/PAR, "Bollettino", 11, 1998; e n. 6001, del 20 maggio 1998, I-325, AgipPetroli/Esso Italiana/Kuwait Petroleum Italia, "Bollettino", 21, 1998.

⁷⁶ Cfr. caso I-117, RAM-Rifornimenti aeroporti milanesi, ¶ 22.

di prezzo *indipendentemente dall'effettiva domanda* (ovvero *per qualsiasi domanda*) di vettoriamiento di gas di terzi.

205. In assenza di una regolamentazione che fissi sia il prezzo di accesso alla rete di gasdotti per il servizio di vettoriamiento sia il prezzo di vendita del prodotto (gas naturale) nel mercato a valle della distribuzione primaria, riconoscendo al proprietario della rete la possibilità di recuperare i costi tipici di una struttura efficiente, oltre ad un ragionevole margine di profitto, il metodo di calcolo in vigore, per stabilire il prezzo di accesso alla rete di SNAM e il prezzo del vettoriamiento, consente quindi a SNAM di recuperare *tutti* i costi (dunque, anche quelli inefficienti), senza fornire un adeguato incentivo a controllare il loro livello e la loro dinamica. Pertanto, il metodo in vigore sulla base dell'accordo di vettoriamiento del 22 dicembre 1994 non si ispira al principio di massimizzazione dell'efficienza allocativa - desiderabile da un punto di vista *antitrust*, oltretutto regolamentare. Ciò implica una perdita di benessere per i consumatori, imputabile ai limiti intrinseci che caratterizzano il metodo di fissazione del prezzo del vettoriamiento in Italia, già evidenziati con precisione in relazione all'analogo metodo in vigore in Gran Bretagna all'inizio del decennio in corso, come si vedrà in seguito.

206. Va, in primo luogo, segnalato che la determinazione del prezzo del vettoriamiento, secondo il metodo illustrato in precedenza, si inserisce in un particolare contesto di mercato, in cui SNAM esercita il potere - non disciplinato dal punto di vista regolamentare - di un monopolista di fatto, proprietario di una infrastruttura essenziale, verticalmente integrato in tutte le principali fasi che costituiscono la filiera settoriale: approvvigionamento all'estero e in Italia, stoccaggio, trasporto, distribuzione primaria e secondaria. In ciascuna di tali fasi SNAM detiene una posizione dominante o preminente (distribuzione secondaria).

207. In secondo luogo, va ricordato il fatto che, al momento di rinnovare il precedente accordo del 6 giugno 1989 per il vettoriamiento del gas di produzione nazionale, SNAM ha interpretato la previsione contenuta nell'articolo 12, comma 3, della legge n. 9/91 - *"Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamiento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas [...]"* (sottolineatura aggiunta) - senza tenere conto delle critiche radicali che, già dal 1992 proprio nel Regno Unito, stava ricevendo il metodo in vigore, che sarebbe stato abbandonato in quel paese e che, invece, fu adottato due anni dopo nell'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994. Il rispetto della prescrizione compresa nell'articolo 12 della legge n. 9/91 non ha considerato, quindi, gli allora più recenti approcci in essere in un mercato caratterizzato da una evoluta attività di trasporto del gas e non ha favorito l'adozione di un approccio ispirato il più possibile ad un'efficiente allocazione delle risorse.

208. Nel 1992, infatti, la stessa autorità di regolamentazione britannica nel settore del gas, *The Office of Gas Supply* (Ofgas), considerò che il metodo di fissazione del prezzo del vettoriamiento adottato da BRITISH GAS, fondato sul cosiddetto *Average Accounting Costs* (AAC) - in tutto assimilabile al metodo poi adottato nell'accordo sul vettoriamiento SNAM/AMI del 22 dicembre 1994 -, che allocava tutti i costi del sistema di trasporto, dividendoli per l'ammontare delle quantità di gas trasportato, non determinava un prezzo in grado di fornire corretti segnali né alle imprese, circa il tasso di utilizzazione della rete, né ai consumatori, circa il prezzo finale di vendita del gas e non era, quindi, efficiente sotto il profilo allocativo. Inoltre, sia implicitamente sia esplicitamente, lo AAC permetteva sussidi incrociati fra diverse parti del sistema di trasporto⁷⁷. Tali considerazioni appaiono particolarmente appropriate nel caso del vettoriamiento in controflusso e del servizio di modulazione, come si vedrà in seguito.

209. Simile punto di vista è stato confermato, sei anni dopo, da BG plc, ex monopolista nel Regno Unito nel settore del gas, il quale ha affermato nel corso della propria audizione che il metodo di calcolo per fissare il prezzo del vettoriamiento del gas, utilizzato all'inizio degli anni '90 in quel paese e in seguito abbandonato, ma preso invece a riferimento da SNAM nel 1994 per definire il metodo in vigore oggi in Italia, *"non consentiva di determinare in modo adeguato i costi effettivamente sostenuti dal gestore della rete"*

⁷⁷ Secondo Ofgas, lo *Average Accounting Costs*, infatti, *"permit full cost recovery by definition but, other than by chance, they will fail to give correct price signals to shippers, and hence to final gas consumers, and so will not be allocatively efficient. AAC prices would, within the rules used by BGT [British Gas Transportation] to allocate costs between different parts of the NTS [National Transmission System], and between peak use of capacity and average use (i.e. volume of throughput), either implicitly or explicitly contain cross-subsidies between different areas and load factors of usage. [...] Some parts of the NTS would, as a consequence, be overused (i.e. the benefit derived from marginal demands would be less than the cost of the resources used up in satisfying those demands) and other parts underused (leaving valuable assets partially idle)"* (sottolineature aggiunte). Cfr., *The Office of Gas Supply, Gas Transportation and Storage. A Discussion Document, London 1992, p. 12.*

relativamente alla prestazione di un dato servizio di vettoriamiento", perché "non rifletteva la dinamica del flusso del gas in una rete complessa come quella di BG", caratterizzata da una pluralità di punti in entrata e in uscita, tipica anche della rete di Snam. Oggi, "BG Transco [la società cui è stata conferita esclusivamente l'attività di trasporto, prima integrata in BG], essendo soggetta ad una regolamentazione incentivante l'efficienza, non effettua investimenti in capacità che non riflettono le reali necessità della domanda" (BG plc, verbale di audizione, 5 giugno 1998, sottolineature aggiunte).

210. Secondo quanto ha statuito la Corte di Giustizia nella sentenza *Lucazeau*, "qualora un'impresa in posizione dominante imponga, per i servizi da essa prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dev'essere considerata come l'indizio di un abuso di posizione dominante. Spetta, in questo caso, all'impresa di cui trattasi giustificare le differenze basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati membri" (¶ 25). Inoltre, prosegue la Corte "non è escluso che proprio la mananza di concorrenza sul mercato di cui trattasi permetta di spiegare [...] l'aliquota elevata dei compensi" (¶ 29, sottolineatura aggiunta)⁷⁸.

211. Le conseguenze economiche, derivanti in Gran Bretagna dall'abbandono del metodo per fissare il prezzo del vettoriamiento dell'allocazione di tutti i costi (AAC), come si è già ripetuto in tutto assimilabile al metodo adottato nell'accordo sul vettoriamiento Snam/AMI del 22 dicembre 1994, si possono apprezzare mediante un confronto omogeneo fra i due diversi metodi di fissazione del prezzo del vettoriamiento, vigenti attualmente in Gran Bretagna e in Italia. Confronto omogeneo, perché riferito ad un trasporto di gas per un identico percorso (circa 530 chilometri). Tenuto conto dei diversi coefficienti di utilizzo della rete, a seconda si tratti di prelievi di gas effettuati da consumatori civili, manifatturieri o termoelettrici, in tutti e tre i casi il prezzo del vettoriamiento secondo il metodo adottato nell'accordo Snam/AMI del 22 dicembre 1994 risulterebbe più di tre volte superiore a quello che discenderebbe dall'applicazione del nuovo metodo vigente in Gran Bretagna (cfr. documento istruttorio 29).

212. Le considerazioni sul metodo generale di fissazione del prezzo del vettoriamiento sono confermate e rafforzate dall'analisi di due specifiche e decisive voci di costo inserite nel metodo di calcolo del prezzo di vettoriamiento e rappresentate dal prezzo del vettoriamiento in controflusso e dal prezzo del servizio di modulazione. Tali costi si riferiscono a componenti essenziali del servizio di trasporto e, come si vedrà di seguito, sono imputate indipendentemente dai costi specifici sostenuti da Snam e dalla verifica dell'effettivo uso di tali servizi da parte degli utilizzatori del servizio di vettoriamiento. Ciò è un chiaro indice della eccessiva onerosità del prezzo del vettoriamiento del gas. Mantenere in vigore un simile metodo di calcolo rappresenta una forma di abuso, in quanto impone prezzi e condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

d) Il prezzo del vettoriamiento in controflusso

213. Snam ha affermato che "l'addebitamento al 50% [del prezzo del vettoriamiento in controflusso] non risponde ad un'analisi dei costi specificatamente attribuibili al vettoriamiento in controflusso. Al tempo della negoziazione con Assomineraria, in coerenza con i criteri indicati dal comma 3, articolo 12, legge 9/91, Snam si è basata sulla metodologia di imputazione del costo di vettoriamiento in controflusso utilizzata allora da British Gas in Gran Bretagna" (Snam, verbale di audizione, 9 giugno 1998).

214. Il vettoriamiento in controflusso implica un mero passaggio "virtuale" di gas (in Italia nella direzione Nord-Sud) e non esercita alcun effetto sul deprezzamento della dotazione infrastrutturale del trasportatore, cioè sui cosiddetti "costi di capitale". Come emerge dalla documentazione acquisita dalle imprese ascoltate in audizione, gli unici costi che si determinerebbero nel caso del vettoriamiento in controflusso sarebbero, pertanto, solo *alcuni costi specifici di capitale e di gestione*.

215. Al crescere dei quantitativi di gas vettoriat in controflusso, in assenza di un vero e proprio passaggio fisico del gas nella rete, aumenta quindi in proporzione la capacità di trasporto aggiuntiva del proprietario della rete. Ciò provoca la riduzione dei costi di gestione, a partire da quelli variabili legati all'attività di compressione del gas nella rete.

216. Un esame dello stesso testo dell'accordo Snam/AMI del 22 dicembre 1994 indica chiaramente, tuttavia, che il trasporto in controflusso non determina alcuno specifico costo di gestione del gasdotto a carico

⁷⁸ *Sentenza della Corte del 13 luglio 1989, Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, François Lucazeau ed altri contro Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), Raccolta, 1989, p. 2811.*

del trasportatore. A fine di pagina 2 del contratto stipulato in applicazione di quell'accordo, infatti, si legge che, il *forfait* dovuto dal cliente a SNAM, a fronte dei consumi di gas per l'attività delle centrali di compressione e delle perdite (teoriche) di gas durante il trasporto, è considerato in misura dello 0,2% del volume giornaliero ogni 100 km. Tale termine si ottiene come differenza tra il volume consegnato dal cliente a SNAM (V_c) ed il volume riconsegnato da SNAM al cliente (V_r), secondo la formula:

$$V_c - V_r = 0,002 * L' / 365$$

dove L' è *"la distanza complessivamente imputata per vettoriamento, espressa in km, escludendo dal computo i tratti percorsi in controcorrente"* (sottolineatura aggiunta).

217. L'esclusione dei chilometri in cui il vettoriamento è stato effettuato in controflusso, dal computo dei chilometri totali su cui calcolare forfettariamente la percentuale dello 0,2%, esclude in modo esplicito che, in caso di trasporto in controflusso, si debba effettuare qualche attività di compressione del gas (e non si verifichino le relative perdite dovute a differenze nelle rilevazioni dei misuratori). Di conseguenza, SNAM non sopporta alcun onere variabile, in termini di consumi di compressione, nel caso di trasporto in controflusso. Un vettoriamento effettuato al 100% in controflusso implicherebbe, dunque, l'equivalenza tra V_c e V_r .

218. In proposito, EG ha sostenuto che *"l'esistenza di molteplici punti di consegna e di molteplici punti di riconsegna [del gas vettoriato] consente delle sinergie a livello di ottimizzazione degli assetti fluidodinamici che sono soltanto parzialmente recepiti nell'attuale accordo di trasporto del gas. [...] L'effettivo costo di movimentazione in controflusso del gas è rappresentato da quelle voci contabili che si possono ritenere fisse al variare della distanza di trasporto e che sono rappresentate dai costi di allacciamento e misura (in genere sostenuti dal Cliente) e dalla quota proporzionale dei costi di struttura"* (cfr. documento istruttorio 47).

219. EG, proseguendo nella propria argomentazione sull'argomento, schematizza il caso della propria produzione di gas a Fano vettoriata sulla rete S.G.M. Spa a Paliano e afferma che il *"trasporto [in controflusso], definibile sulla base dei flussi/controflussi dichiarati da SNAM, non segue in realtà la direttrice di collegamento Fano/Paliano ma consente di effettuare un vero e proprio swap del gas tra i due punti, annullando la percorrenza fisica in tale tratta e sgravando quindi il sistema complessivo dei corrispondenti quantitativi diretti verso Nord. Si può perciò concludere che la tariffa SNAM-AMI, pari a circa 40.8 Lit/mc, non solo risulta oltremodo superiore rispetto a quella definibile con il criterio dell'annullamento dei soli controflussi e stimabile in circa 13.4 Lit/mc ma dovrebbe, in termini di sinergia complessiva, essere addirittura annullata"* (cfr. documento istruttorio 47).

220. Pertanto, secondo la ricostruzione di EG, fra i costi di investimento (gasdotti, collegamenti e misura, compressione del gas, sistemi informativi) e fra i costi operativi (consumi e perdite di gas per la sua compressione nella rete, manutenzioni della rete, personale diretto e struttura), verrebbero interessati dal vettoriamento in controflusso soltanto quelli relativi ai sistemi informativi (fra i costi di investimento) e alla struttura (fra quelli operativi) (cfr. documento istruttorio 47).

221. Sull'argomento è opportuno ricordare ancora che, nel 1994, al momento della conclusione del contratto SNAM/AMI, nel Regno Unito si era già passati ad una differente metodologia di calcolo del prezzo del vettoriamento (fondato su un modello denominato *entry-exit*), che rende del tutto privo di significato lo stesso termine "vettoriamento in controflusso". In proposito, l'ex monopolista britannico BG Plc ha affermato che *"uno dei motivi che hanno condotto alla definizione di un nuovo sistema tariffario è stato anche quello relativo all'insoddisfazione dimostrata dagli utenti relativamente all'imputazione al 50% della tariffa per il vettoriamento in controflusso"* (BG Plc, verbale di audizione, 5 giugno 1998).

222. Se, da un lato, nei casi di vettoriamento in controflusso la scelta di dimezzare l'incidenza dei costi di capitale e di gestione, compresi nella componente variabile " T_v ", e nell'intera componente fissa " T_f ", determina per i clienti del servizio l'imputazione di minori costi di trasporto (rispetto a quelli prevedibili nel caso del vettoriamento in flusso), dall'altro lato, è opinione condivisa, non solo dalle imprese clienti di SNAM, ma anche dall'ex monopolista del Regno Unito BG Plc, che tali costi non corrispondano a quelli effettivamente sostenuti da un trasportatore per il servizio di vettoriamento in controflusso. E, invero, tale opinione è condivisa dalla stessa SNAM che ha dichiarato che *"l'addebitamento al 50% non risponde ad un'analisi dei costi specificatamente attribuibili al vettoriamento in controflusso"*.

223. Il prezzo del vettoriamiento, sia in flusso sia in controflusso, è proporzionale alla distanza chilometrica. Il vettoriamiento in controflusso implica una diminuzione delle quantità trasportate in flusso ovvero un incremento della capacità di trasporto dei gasdotti, tanto maggiore al crescere dei volumi di gas vettoriati in controflusso. Il vettoriamiento in controflusso, in altri termini, è un "trasporto virtuale". Il prezzo del vettoriamiento in controflusso non dovrebbe riflettere, pertanto, i costi di gestione come quelli associati ai consumi di gas per il funzionamento delle centrali di compressione, tipici del vettoriamiento in flusso. Il prezzo del vettoriamiento in controflusso differisce, invece, da quello in flusso non per il metodo seguito, ma solo per il suo livello (dimezzato rispetto a quello in flusso). Nel prezzo del vettoriamiento in controflusso sono, dunque, imputati costi impropri, come ad es. quelli per la modulazione (utilizzo degli stoccaggi) e per il funzionamento delle centrali di compressione.

224. Se si imputassero correttamente solo i costi specifici, effettivamente sostenuti da SNAM per il vettoriamiento in controflusso, il prezzo del vettoriamiento dovrebbe essere *diverso dalla metà del prezzo di vettoriamiento in flusso*. Secondo alcune imprese private, il prezzo del vettoriamiento in controflusso dovrebbe tendere a zero. La stessa fissazione forfetaria (dimezzata) del prezzo del vettoriamiento in controflusso indica l'arbitrarietà e l'improprietà del metodo di calcolo utilizzato.

225. L'effetto distorsivo della concorrenza di questo metodo di calcolo del prezzo del vettoriamiento in controflusso si manifesta pienamente considerando che il 92% circa del gas vettoriato da SNAM per conto terzi nel 1997, è stato coinvolto almeno in un tratto del "*percorso minimo di gasdotto*" in controflusso e che SNAM ha vettoriato, nel territorio nazionale, oltre il 71% del gas di produzione privata.

e) Il prezzo del servizio di modulazione

226. Poiché il servizio di vettoriamiento offerto da SNAM non prevede che le imprese private possano accedere ai giacimenti di gas esausti di proprietà di ENI, adibiti agli stoccaggi di gas, utilizzati in esclusiva da SNAM, la formula prevista dall'accordo del 1994 per determinare il prezzo del vettoriamiento contiene, nel termine fisso "Tf", un corrispettivo per il servizio di "modulazione" e di "flessibilità".

227. SNAM ha affermato che esiste un forte nesso, da un lato, tra la variabilità nei ritiri giornalieri delle quantità di gas vettorate per conto delle imprese private, resa possibile dalla flessibilità contrattuale (che consente ritiri giornalieri pari ad un massimo del 30% superiori al volume giornaliero impegnato per contratto) e, dall'altro lato, l'"*apporto degli stoccaggi*" (SNAM, verbale di audizione, 13 ottobre 1998). SNAM, dunque, per calcolare il corrispettivo fisso di modulazione, applica il costo di stoccaggio in lire/mc/giorno, calcolato sull'ammontare dell'intero costo sostenuto da SNAM per il proprio utilizzo degli stoccaggi di ENI, al massimo impegno (+30%), che sarebbe necessario per garantire ai clienti del servizio di vettoriamiento la flessibilità giornaliera contrattuale.

228. Pertanto, anche assumendo che ciascun cliente del servizio di vettoriamiento utilizzi quotidianamente la massima flessibilità garantita dall'accordo SNAM/AMI, ciò che in effetti egli paga nel termine fisso "Tf" è il prodotto tra l'incremento del 30% del *proprio* impegno giornaliero e il costo sopportato da SNAM per fornire il servizio di modulazione *sull'intera rete nazionale* di trasporto di gas. Non viene dunque effettuata, da parte di SNAM, alcuna commisurazione tra il costo per fornire l'eventuale modulazione richiesta da ciascun singolo cliente e l'effettivo onere sostenuto da SNAM per tale richiesta.

229. In aggiunta a tali considerazioni, si osserva che agli atti del procedimento risultano dichiarazioni di imprese (BG Plc e EG) che non escludono che, sulla base dei principi di funzionamento generali dell'attività di trasporto di gas in una rete, il "vincolo di trasportabilità" contrattuale del 30% sia soddisfatto già dall'insieme delle infrastrutture esistenti (cosiddetto "stoccaggio esistente nel tubo"). In tal caso, è verosimile ritenere che il proprietario della rete dovrebbe riflettere il costo per garantire la flessibilità giornaliera sul volume impegnato di gas da vettoriare già nel costo in lire/pollici/km relativo all'investimento in gasdotti compreso nel termine *variabile* "Tv".

230. In altri termini, è stato sostenuto che la quantità totale di gas, presente in un dato istante nella rete di gasdotti, è in grado di soddisfare le richieste giornaliere dei soggetti ammessi al vettoriamiento obbligatorio, incluso l'eventuale ricorso alla flessibilità contrattuale. Non è stato ritenuto irragionevole, pertanto, considerare arbitraria la decisione di includere *ex ante*, nella componente *fissa* "Tf" del prezzo totale di vettoriamiento, un onere di modulazione, senza che sia dato sapere se la flessibilità contrattuale sarà soddisfatta o meno mediante "l'apporto dello stoccaggio".

231. In aggiunta, si consideri che, oltre alla flessibilità giornaliera, il servizio di vettoriamento offerto da SNAM prevede un bilanciamento mensile tra il gas consegnato e quello ritirato. Pertanto, nell'arco del mese, i clienti del servizio di vettoriamento possono gestire il flusso ritirato nel modo a loro più congeniale. L'unico vincolo è rappresentato dall'impegno massimo giornaliero di trasporto (aumentato non oltre il 30%). Se alla fine di ogni mese il bilancio del vettoriamento (consegna/riconsegna di gas) determina uno squilibrio nei flussi, questo viene risolto o attraverso la co-fornitura di SNAM (ritiro di gas > consegne), o attraverso la vendita dei cosiddetti "residui di vettoriamento" (consegne di gas > ritiro) (cfr. documento istruttorio 4).

232. Ciò significa che SNAM determina *a consuntivo* (ogni fine mese) la variabilità dei flussi di gas vettoriati per conto terzi ed è in grado di assicurare, attraverso il meccanismo della co-fornitura, qualsiasi eventuale discrepanza fra consegne e riconsegne di gas (cfr. documenti istruttori 4 e 52). Di conseguenza, un eventuale "apporto degli stoccaggi" per soddisfare la domanda di vettoriamento è conoscibile solo *ex post* da parte sia di SNAM sia, a maggior ragione, dei suoi clienti.

233. La presenza nella componente "Tf" di un "onere di modulazione", calcolato *ex ante* sull'ammontare dell'intero costo sostenuto da SNAM per il proprio utilizzo degli stoccaggi di ENI, anziché riferito a quello effettivamente sostenuto da SNAM per garantire a ciascun cliente la massima flessibilità contrattuale, risponde al criterio generale cui si ispira tutta la metodologia di calcolo del prezzo del vettoriamento, prevista dall'accordo SNAM/AMI del 1994. Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte in precedenza, in merito alla mancanza di trasparenza e alle diseconomie insite in tale metodologia, che non pare in grado di assicurare l'imputazione dei costi effettivamente sostenuti nel caso del servizio di modulazione non meno che in quello del vettoriamento in controflusso.

234. L'inclusione di un costo di modulazione all'interno della componente "Tf", nei modi descritti in precedenza, rappresenta pertanto una discriminazione. Infatti, seppure SNAM sostiene il costo dell'utilizzo degli stoccaggi di proprietà di ENI in modo sistematico per lo svolgimento della propria attività, non sostiene certamente tale costo in modo altrettanto sistematico per assicurare la flessibilità giornaliera contrattuale nel servizio di vettoriamento per conto di terzi. Vengono così trattate in modo identico situazioni che possono risultare diverse sia tra il proprietario della rete e i clienti del servizio di vettoriamento sia fra i clienti stessi, con conseguenti effetti discriminatori, a svantaggio di imprese il cui vettoriamento possa essere effettuato senza implicare il ricorso al servizio di modulazione o implicandolo, di volta in volta, per quantità diverse.

235. L'accordo del 22 dicembre 1994 per il servizio di vettoriamento del gas di produzione nazionale di terzi, nella rete di gasdotti di SNAM, è fondato su una *ripartizione completa* dei costi sostenuti da SNAM per il trasporto di tutte le quantità di gas, sia proprie sia di terzi. In questo modo, tale accordo adotta un metodo di imputazione dei costi non corretto, in quanto non è "*in grado di determinare i costi associati a ciascuna attività/servizio fornito* ("*Activity Based Costing*")", come riconosce la stessa SNAM nelle sue deduzioni finali (§ 140). Un metodo, pertanto, che non è ispirato al principio dell'efficienza allocativa ed è incompatibile con un assetto competitivo di mercato, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

4. I disincentivi all'attività di produzione nazionale privata di gas

236. Nelle sue deduzioni finali SNAM ha sostenuto che " [n]on solo le società che codesta Ill.ma Autorità ha ascoltato nel corso dell'istruttoria, ma anche la realtà di crescita del mercato del vettoriamento smentiscono che la tariffa di vettoriamento di SNAM abbia per effetto di limitare lo sfruttamento di riserve di gas da parte di produttori privati" (§ 3).

237. La conclusione che si trae dall'attività istruttoria è che, non solo gli ostacoli di tipo amministrativo, ma anche il rifiuto di SNAM di riconoscere alle imprese socie di *joint-venture* un diritto di vettoriamento del proprio gas analogo alle imprese cui tale diritto è riconosciuto dalla legge n. 9/91, gli elevati costi di trasporto e i non remunerativi prezzi di acquisto del gas da parte di SNAM, sono stati giudicati fattori tali da influenzare negativamente i livelli di redditività dei produttori privati, spingendone alcuni ad uscire dal mercato nazionale, altri a limitare la propria attività estrattiva, ritenendo poco conveniente, sotto il profilo economico, sfruttare riserve di gas di dimensioni limitate.

V. La nuova posizione di SNAM

238. In data 5 novembre 1998 SNAM ha fatto pervenire al Responsabile del procedimento una comunicazione nella quale afferma di voler "*dare immediata applicazione al disposto della Direttiva 98/30,*

entrata in vigore il 10 agosto 1998, consentendo l'accesso alle proprie reti per trasporti relativi ai casi sottoindicati:

- a) impianti per la produzione di energia elettrica;
- b) clienti finali (e cogeneratori) con consumo annuo superiore a 25 milioni di metri cubi per sito.

La decisione di cui sopra è in coerenza con la posizione assunta da Snam a fronte delle richieste di accesso ricevute in passato. La Direttiva costituisce infatti il nuovo quadro normativo al quale è stato fatto riferimento nella corrispondenza con i richiedenti. Il primo esempio concreto dell'atteggiamento della Snam è da rinvenirsi nel recente contratto Snam Edison, già acquisito alla procedura" (cfr. documento istruttorio 83).

239. Dopo l'invio alle parti della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie da parte degli uffici, alla luce della sua nuova posizione assunta, in data 16 dicembre 1998 SNAM ha inviato ad AMI e per conoscenza all'Autorità, una lettera nella quale si "confer[ma] il tenore della [...] proposta, già anticipata il 23 novembre scorso. [...] Nel corso della riunione 23 novembre Vi avevamo fatto presente quanto sopra e Vi avevamo quindi proposto di attendere le nuove tariffe, applicandole retroattivamente a partire da una data da concordare. Avevamo anche proposto di porre in essere meccanismi finanziari [...] tali da assicurare l'indifferenza economica di tale soluzione. In alternativa avevamo anche avanzato l'ipotesi di una definizione transattiva e forfettaria in termini percentuali di modesto importo, tali da non rivestire valori di principio. [...] Cogliamo l'occasione per confermarVi la disponibilità della Snam nel senso dell'apertura del mercato che Vi abbiamo esposto già nel corso della riunione del 23 novembre. La Snam ha dichiarato la propria volontà di consentire l'immediato accesso alla rete per forniture a impianti per la produzione di energia elettrica e a clienti finali (inclusi cogeneratori) con consumo annuo superiore 25 milioni di metri cubi per sito. per l'accesso si applicheranno retroattivamente le tariffe risultanti dall'applicazione della Direttiva Gas. Vi confermiamo altresì la disponibilità della Snam, in deroga alla L. 9/91, alla possibilità di cessione del gas tra i contitolari di una stessa concessione di coltivazione con relativo diritto di vettoriamento indipendentemente dalle quote di titolarità. Riteniamo pertanto conclusa la fase negoziale relativa alla revisione del ns. contratto e porgiamo distinti saluti. " (cfr. documento istruttorio 97, sottolineature aggiunte).

1. Regole di concorrenza e direttive di settore

240. Nella sua memoria difensiva SNAM ha sostenuto che "i principi di apertura progressiva del mercato del gas di cui alla Direttiva 98/30, (che, fra l'altro, in relazione ad alcuni aspetti del servizio di vettoriamento, SNAM si è impegnata ad anticipare in via negoziale) siano espressione di una precisa volontà politica degli Stati membri, e quindi da un lato non possano essere vanificati e dall'altro debbano prevalere rispetto ai più generici principi della giurisprudenza nazionale in materia di abuso di posizione dominante e più in particolare della teoria dell'essential facility, in ossequio al principio della prevalenza di una norma speciale per di più di matrice comunitaria rispetto ad un principio generale, fra l'altro di matrice giurisprudenziale nazionale che in più tutela interessi già presi in considerazione dalla Direttiva 98/30" (cfr. SNAM, deduzioni finali, ¶ 40).

241. La tesi sostenuta da SNAM, sintetizzabile nella prevalenza delle disposizioni regolamentari contenute in una Direttiva di settore, rispetto alle norme generali a tutela della concorrenza, non trova alcun fondamento giuridico, né nell'ordinamento italiano né in quello comunitario. A tale riguardo si ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 287/90, l'interpretazione delle norme nazionali sulla concorrenza è effettuata in base ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di disciplina della concorrenza.

242. La Commissione, nella citata Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni, dopo aver affermato che le norme sulla concorrenza hanno efficacia diretta e che, pertanto, possono essere invocate dinanzi al giudice nazionale, afferma che "anche quando sia stata rispettata la legislazione comunitaria vigente in altri settori, resta l'obbligo di conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza" (¶ 18). La posizione della Commissione riguardo ai rapporti tra norme a tutela della concorrenza e norme di settore contenute in una Direttiva di armonizzazione è chiaramente indirizzata alla applicazione complementare dei due ordini di norme. Generalmente è opportuno tenere presente che numerosi principi contenuti nel diritto sulla concorrenza sono inglobati in norme specifiche di settore, per cui la corretta applicazione di dette norme dovrebbe spesso eliminare la necessità di far valere le regole in materia di concorrenza; ciò avviene in quei settori (come le telecomunicazioni) dove la natura estremamente particolareggiata delle direttive e il fatto che esse si estendono oltre il disposto delle norme sulla concorrenza, può rendere superfluo il ricorso diretto a queste ultime. Ciò non toglie, ricorda la Commissione con riferimento all'accesso alle reti di telecomunicazione, che "le imprese [...] devono essere consapevoli del fatto che l'osservanza delle

disposizioni comunitarie in materia di concorrenza non le esime dall'obbligo di conformarsi altresì alle disposizioni stabilite nel contesto del regime ONP [Open Network Provision] e viceversa" (¶ 22, sottolineatura aggiunta). D'altra parte, la stessa Commissione sostiene che " [a]i sensi del diritto comunitario, le autorità nazionali, comprese quelle di regolamentazione e di concorrenza, hanno l'obbligo di non avallare nessuna pratica o accordo contrario al diritto comunitario sulla concorrenza" (¶ 13).

243. Tale approccio è confermato al ¶ 58 della medesima Comunicazione, dove la Commissione afferma che "le regole di concorrenza sono valide anche nei casi in cui siano applicabili altre disposizioni del trattato o del diritto derivato. [...] E' opportuno inoltre tenere presente che numerosi principi contenuti nel diritto sulla concorrenza e ripresi qui di seguito sono inglobati in norme specifiche nel quadro del regime ONP". Quest'ultima osservazione, valutata nel contesto in cui è collocata, non suggerisce - come intende affermare SNAM - che la legislazione in materia di armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni prevale sull'applicazione dei principi e delle norme del diritto della concorrenza; ma, al contrario, consente di ritenere inequivocabilmente che le norme specifiche adottate per liberalizzare un determinato settore, poiché sono ispirate al rispetto dei principi generali del diritto della concorrenza, non possono contenere alcuna previsione che si ponga in contrasto con questi ultimi. Sicché, "la corretta applicazione di dette norme dovrebbe spesso eliminare la necessità di far valere le regole in materia di concorrenza" (¶ 58). Ovvero: la liberalizzazione di settore non può seguire altre norme e altre finalità diverse rispetto a quelle previste dal Trattato (artt. 3, 85, 86 e 90) in funzione del diritto della concorrenza. Ciò implica che le ipotesi non espressamente disciplinate dalle Direttive ricadono nell'ambito di applicazione delle norme di carattere generale a tutela della concorrenza.

244. Tale approccio è, del resto, successivamente ribadito dalla stessa Direttiva 98/30/CE che, sia nel considerando 28 sia nell'articolo 22, richiama la necessità che gli Stati membri, nell'applicazione delle norme previste dalla Direttiva, adottino tutte le misure necessarie affinché venga evitato ogni abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e ogni comportamento predatorio.

245. Non vale a confutare tale posizione la sentenza *European Night Services*⁷⁹ del Tribunale di Primo Grado, richiamata da SNAM a sostegno della propria tesi (cfr. SNAM deduzioni finali, ¶¶ 35 sg.). Nella sentenza citata, il Tribunale ha annullato la Decisione della Commissione che aveva autorizzato una joint venture cooperativa ai sensi dell'articolo 85.3, a condizione che le imprese madri garantissero la prestazione dei medesimi servizi di trasporto che svolgono per l'impresa comune anche ad operatori terzi, sebbene appartenenti a categorie di soggetti cui tale diritto non spetterebbe sulla base di una Direttiva di settore. Tale decisione, tuttavia, non si fonda sulla prevalenza delle disposizioni contenute nella Direttiva sulle norme in materia di concorrenza, bensì sulla mancanza dei presupposti per imporre a categorie di soggetti non previsti dalla Direttiva obblighi specifici di prestazione di servizi. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che né l'impresa comune né le imprese madri, cui la Commissione ha imposto specifici obblighi di fornitura, detenevano sul mercato una posizione dominante e tantomeno erano in possesso di un'infrastruttura essenziale né fornivano servizi o prodotti necessari o indispensabili per l'accesso dei concorrenti al mercato (¶ 209).

246. La stessa Commissione, del resto, nella XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 1997, afferma che, tra i casi esaminati nel corso dell'anno in materia di applicazione del divieto di abuso di posizione dominante, di cui all'articolo 86, "i settori più a rischio sono quelli in cui è in atto un processo di liberalizzazione" (¶ 63). Un'applicazione concreta di tale approccio si è avuta nel settore dell'energia dove "la Commissione ha continuato a vigilare su rispetto dell'obiettivo fissato dalla Direttiva, evitando che le imprese, in particolare quelle precedentemente in posizione di monopolio che godono tuttora di posizioni dominanti sui rispettivi mercati nazionali, ne abusino per compartimentare il mercato" (¶ 93). A titolo di esempio la Commissione cita il caso *Electrabel*, nel quale il principale produttore belga di energia elettrica (con una quota di mercato superiore al 90%) legava con accordi di lunga durata le aziende intercomunali di distribuzione. Secondo la Commissione "tali accordi portavano alla chiusura del mercato belga. [...] In queste condizioni, gli utenti non avrebbero potuto beneficiare dei vantaggi connessi all'apertura del settore alla concorrenza" (¶ 94). La procedura avviata dalla Commissione, ai sensi degli artt. 85 e 86, è stata chiusa solo a seguito delle modifiche apportate dalle parti agli accordi in esame.

2. Le conseguenze e il contesto in cui si situa l'impegno di SNAM

247. L'impegno assunto da SNAM di anticipare il recepimento della Direttiva 98/30/CE dovrebbe mettere i cosiddetti "clienti idonei", la cui domanda si manifesta nel mercato della distribuzione primaria di

⁷⁹ Sentenza del 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, *European Night Services e altri c Commissione*, non ancora pubblicata in Raccolta.

gas, nella condizione di essere liberi di contrarre con altri fornitori, diversi da SNAM. Ne discende che esso può produrre effetti apprezzabili, sotto il profilo della concorrenza, alla condizione che i concorrenti di SNAM abbiano effettivamente a disposizione una quantità aggiuntiva di gas naturale da vendere sul mercato ai "clienti idonei". In particolare, poiché i consumatori termoelettrici di gas già godono del diritto di vettoriamento obbligatorio (legge n. 9/91), l'impegno di SNAM interesserebbe i consumatori industriali di gas, soprattutto nei settori chimico, siderurgico, meccanico, della carta, della ceramica e del vetro, la cui domanda è stata stimata pari a circa il 14% del totale dei consumi nazionali di gas nel 1996 (cfr. documento istruttorio 86). In realtà, tale quota può includere anche forniture per le quali il diritto al vettoriamento è già sancito dalla legge n. 9/91 e, di conseguenza, rappresenta un'approssimazione per eccesso della parte di mercato che può essere interessata dall'impegno di SNAM.

248. Come si è visto, in Italia l'approvvigionamento di gas prevede il ricorso a due fonti diverse per origine: l'offerta interna e le importazioni. Nell'ambito dell'offerta interna, il gas prodotto da ENI (circa 16,7 miliardi di metri cubi nel 1997) viene integralmente acquistato da SNAM. Esso ha rappresentato quasi l'89% della produzione globale nazionale e circa il 30% dei consumi finali nello stesso anno⁸⁰. Le importazioni di gas naturale (circa 36,7 miliardi di metri cubi, pari al 94% del totale degli acquisti dall'estero nel medesimo periodo⁸¹) sono assicurate da SNAM, in condizioni di monopolio di fatto, mediante il loro trasporto dai punti di consegna limitrofi ai giacimenti sino ai confini italiani, lungo tre gasdotti gestiti da SNAM in joint-venture con società dei paesi di origine e di attraversamento.

249. A parità di riserve nazionali disponibili di gas naturale; dati i vincoli di capacità e di sfruttamento dei giacimenti nazionali di proprietà dei privati, che solo in parte sarebbero attenuati dalla rimozione (inattuale) dei divieti di sfruttamento per motivi ambientali dei giacimenti localizzati nell'alto Adriatico; data la limitata quantità di gas venduta dai produttori privati a SNAM ("residui di vettoriamento" e quantità di gas di produttori privati che, pur soci di joint-venture minerarie, non dispongono delle caratteristiche soggettive previste dall'articolo 12 della legge n. 9/91), la possibilità che questi ultimi siano effettivi protagonisti di una anticipata apertura alla concorrenza del mercato della distribuzione primaria dipende, in definitiva, da due opzioni: l'acquisto da ENI, il principale produttore nazionale, delle necessarie quantità aggiuntive di gas ovvero la loro importazione. E', infatti, verosimile ritenere che l'eventuale acquisto di gas da SNAM non consentirebbe alle imprese private di esercitare una effettiva concorrenza di prezzo nei confronti della medesima SNAM.

250. Tranne simbolici scambi di gas a bocca di pozzo fra ENI (in precedenza del 1° gennaio 1998, AGIP) e i produttori privati, relativi a pochi milioni di metri cubi, la prima opzione non ha finora avuto alcun precedente. Del resto, fra le motivazioni addotte da AGIP, in occasione dell'acquisizione del giacimento "Bonaccia"⁸², rientrava quella di rafforzare, così, la disponibilità di riserve nazionali di gas naturale da parte di ENI, nella previsione condivisa da questa società che l'offerta interna sia, comunque, destinata a diminuire nel medio periodo⁸³. Ciò fa presumere che la prima opzione non possa rappresentare un'effettiva opportunità nel medio periodo.

251. La seconda opzione - il ricorso alle importazioni - resta, dunque, l'unica possibilità perché diventi effettivamente contendibile una quota del mercato della distribuzione primaria di gas. Ciò avverrà solo nella misura in cui, anzitutto, SNAM riterrà di trasportare in Italia gas acquistato dai propri potenziali concorrenti.

252. E' verosimile l'ipotesi che siano disponibili all'estero forniture continue di gas a fronte di impegni di prelievo di durata. Si deve ricordare, in proposito, che SNAM ha di recente esteso un servizio di trasporto marittimo di GNL da Abu Dhabi in Italia per conto di EG, in analogia con il vettoriamento di gas allo stato aeriforme dall'Algeria per conto di ENEL, in entrambi i casi per consumi nazionali termoelettrici.

253. Tuttavia, in questo contesto non è superfluo menzionare la richiesta di EG, rivolta il 3 aprile 1998 a SNAM, che insieme a società locali esercita diritti di transito sui gasdotti di importazione⁸⁴, oltretutto a

⁸⁰ Cfr. *Autorità per l'energia elettrica e il gas, Relazione annuale sullo stato dei servizi e dell'attività svolta, 30 aprile 1998, Roma 1998, p. 105.*

⁸¹ *La quota restante è rappresentata dal gas che ENEL importa dall'Algeria e che SNAM trasporta in Italia.*

⁸² Cfr. ancora il citato procedimento C/2910, Agip/TMF-Energion, "Bollettino", 52, 1997.

⁸³ Cfr., per tutti, le previsioni di Standard & Poor's-DRI, *Towards a Competitive European Natural Gas Market*, novembre 1997.

⁸⁴ *SNAM International Holding AG (su cui SNAM esercita il controllo operativo) detiene e gestisce, direttamente o tramite SNAM International Limited la maggior parte delle partecipazioni estere facenti capo a SNAM (cfr. Bilancio SNAM al 31 dicembre 1997, p. 122). Sotto il profilo dei diritti di trasporto di gas nella rete internazionale di gasdotti di*

RUHRGAS, TENPFINCO, TRANSITGAS, SWISSGAS e WINGAS, per ottenere "il transito di circa 1 miliardo di metri cubi di gas naturale all'anno dal punto di consegna situato ad Eynatten (Belgio) fino al punto di riconsegna situato nel territorio italiano. Tale richiesta è stata fatta anche ai sensi della normativa europea concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (direttiva del Consiglio 92/296/CEE e direttiva della Commissione 94/49/CE)⁸⁵" (cfr. documenti istruttori 33 e 55).

254. Il 2 ottobre 1998, EG ha ricevuto una conferma della risposta negativa a tale richiesta da parte della società Trans European Naturgas Pipeline Finance Co. Ltd (TENPFINCO, del cui capitale, come si è appena detto, SNAM International Limited detiene il 50% insieme a RUHRGAS). Nella sua risposta TENPFINCO asserisce che "we have to refer to our letter of June 12th 1998 and repeat that the TENP [il gasdotto tedesco su cui Trans European Naturgas Pipeline Finance Co. Ltd esercita i diritti di transito] system capacity is saturated by the firm long-term commitments of its present shippers". TENPFINCO conclude che "[a]s regards the possibility of transporting "spot" quantities, we underline that this issue is to be discussed directly with the shippers" (cfr. documento istruttorio 85).

255. Ostacoli non solo tecnici ("colli di bottiglia" sui gasdotti), che in taluni casi potrebbero anche essere rimossi con il concorso dell'impresa per conto della quale dovrebbe essere effettuato il vettoriamiento, possono dunque ritardare o impedire il perfezionamento di contratti di importazione. A questo proposito va, soprattutto, menzionato il fatto che la stessa Direttiva 98/30/CE ammette una possibile barriera all'ingresso sul mercato, rappresentata dal rifiuto dell'accesso alla rete, giustificato, non solo nel caso in cui sia insufficiente la capacità necessaria per il trasporto di quantità addizionali di gas o nel caso in cui l'accesso alle reti impedirebbe alle imprese proprietarie di adempiere agli obblighi di servizio pubblico cui siano eventualmente assoggettate, ma anche per scongiurare gli eventuali rischi economici e finanziari connessi al rispetto delle clausole take-or-pay, che il trasportatore deve rispettare a fronte dell'impegno assunto per le proprie forniture, con effetti sulla capacità di trasporto delle reti (articolo 17 e 25).

256. Comportamenti strategici delle imprese incumbent, titolari di diritti di transito o proprietarie dei gasdotti nazionali, rappresentati da un incremento delle loro capacità di importazione e dalla conseguente possibilità di invocare gli effetti restrittivi sull'accesso alla propria rete connessi alle clausole take-or-pay, accentuano la probabilità che si possano creare ostacoli all'ingresso sul mercato di nuovi competitori. Nel corso del 1996-97, SNAM ha stipulato nuovi contratti di importazione di gas naturale con la Russia, la Norvegia e l'Olanda. In base a tali accordi, di durata compresa fra i 20 e i 25 anni, corredati di clausole take-or-pay, a partire dal 2008, insieme ai contratti già in essere, saranno assicurate in Italia importazioni di gas naturale per circa 66 miliardi di metri cubi l'anno, in grado di servire una quota pari a circa il 94% dei consumi nazionali attesi per quella data⁸⁶.

3. I limiti dell'impegno di SNAM: procedure e controlli

257. Nel testo trasmesso da SNAM all'Autorità, la formulazione dell'impegno di dare immediata attuazione alla Direttiva non è accompagnata dalla previsione di trasparenti procedure e di adeguati strumenti di controllo, necessari per assicurare il rispetto dell'impegno preso. Al contrario, la stessa Direttiva stabilisce con precisione, non solo quando possono essere considerati legittimi gli eventuali rifiuti di accesso alle reti

importazione in Italia, la situazione è la seguente: nel tratto tedesco, è detentrica dei diritti di trasporto la società Trans European Naturgas Pipeline Finance Co. Ltd (TENPFINCO), partecipata pariteticamente da SNAM International Limited e da RUHRGAS AG; nel tratto svizzero, è detentrica dei diritti di trasporto la società TRANSITGAS AG, partecipata al 46% da SNAM International Holding AG, al 51% da SWISSGAS, al 3% da RUHRGAS AG; nel tratto austriaco, è detentrica dei diritti di trasporto la società TRANS AUSTRIA GASLINE FINANCE CO. Ltd (TAGFINCO), partecipata al 91,5% da SNAM International Limited e all'8,5% da OMV AG (ma entrambe le società dispongono del controllo congiunto); nel tratto tunisino, è detentrica dei diritti di trasporto la società TRANS TUNISIAN PIPELINE CO. Ltd (TTPC), controllata al 100% da SNAM International Limited, con il vincolo dell'assenso del Governo tunisino sull'attività di trasporto locale; infine, nel tratto algerino, è detentrica dei diritti di trasporto la società TRANS MEDITERRANEAN PIPELINE CO. Ltd (TMPC), partecipata pariteticamente da SNAM S.p.A. e da SONATRACH (cfr. documento istruttorio 66).

⁸⁵ In realtà, si tratta della Direttiva 91/296/CEE, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti, integrata dalla Direttiva 94/49/CE, che include anche EG nell'elenco degli enti e delle reti di gasdotti ad alta pressione di cui essi sono responsabili, individuate nella Direttiva 91/296/CEE, allo scopo di facilitare nei singoli territori degli Stati membri il transito del gas naturale tra grandi reti di trasporto.

⁸⁶ Cfr. ENI, Bilancio al 31 dicembre 1997 e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Indagine conoscitiva nel settore del gas metano, cit., p. 127-9. I consumi attesi sono stimati come media semplice delle previsioni Standard & Poor's-DRI, per gli anni 2005 e 2010 (cfr. op. cit., p. 198).

(articolo 17), ma anche le procedure e i controlli, nazionali e comunitari, che devono essere messi in atto per prevenire eventuali, indesiderate e ingiustificate, discriminazioni all'accesso delle reti (articolo 25).

258. A questo fine, la Direttiva prevede l'intervento dello Stato membro o di una autorità competente da esso designata. In ogni caso, l'eventuale deroga all'obbligo di concedere l'accesso alle reti dovrà essere adottata tenendo conto delle seguenti condizioni: (i) dell'obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale; (ii) degli obblighi di servizio universale e della sicurezza degli approvvigionamenti; (iii) delle condizioni concorrenziali e della posizione nel mercato dell'impresa che rifiuta l'accesso; (iv) della gravità delle conseguenze economiche derivanti dall'eventuale accesso; (v) della data di firma e dei termini dei contratti take-or-pay, con riguardo alle clausole che prevedano modifiche nel mercato; (vi) delle iniziative adottate dall'impresa che rifiuta l'accesso per risolvere il problema che ne deriva all'impresa richiedente; (vii) del fatto che, nell'accettare le clausole take-or-pay, l'impresa abbia previsto l'insorgere di gravi difficoltà economiche e finanziarie; (viii) del livello di interconnessione del sistema di rete con altri sistemi e della loro interoperabilità; (ix) degli effetti che l'accoglimento del rifiuto dell'accesso avrebbe sull'applicazione della Direttiva (articolo 25).

259. Il rifiuto ad una richiesta di accesso, motivata sulla base di contratti take-or-pay stipulati prima dell'entrata in vigore della Direttiva "non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi" (articolo 25). In ogni caso, gli "Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo" (articolo 17, comma 2). Comunque "non si ritiene che sussistano gravi difficoltà [per l'impresa che ha stipulato contratti take-or-pay] se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro [...] o se il contratto [...] può essere adeguato o l'impresa di gas naturale [importatrice] può trovare sbocchi alternativi" (articolo 25). In ogni caso, le deroghe all'accesso "non dovrebbero compromettere l'obiettivo della presente direttiva di liberalizzare il mercato interno del gas naturale" (considerando 30).

4. I limiti dell'impegno di SNAM: gli abusi contestati

260. Con riferimento alla nuova posizione assunta, SNAM ha affermato che "manca persino un 'rifiuto' [...] dal momento che le trattative con AMI sulle tariffe per il vettoriamento del gas non si sono mai interrotte e sono praticamente concluse con un accordo di principio ad applicare retroattivamente le tariffe che saranno determinate nel contesto della trasposizione della Direttiva 98/30 che regoleranno il trasporto sia ai clienti idonei di cui all'articolo 12 della Legge 9/91 che ai clienti idonei di cui alla Direttiva 98/30" (cfr. SNAM, deduzioni finali, ¶ 107). Tale posizione è stata ribadita nel corso dell'audizione finale del 15 gennaio 1999, in cui SNAM ha affermato che, "dati gli ultimi sviluppi intervenuti nei rapporti tra Snam ed ASSOMINERARIA (AMI), in particolare la circostanza dell'accordo raggiunto in data 11 dicembre 1998, è venuto meno l'oggetto stesso del procedimento in esame, ossia il rifiuto a rivedere le condizioni contenute nell'accordo di vettoriamento sottoscritto tra Snam ed AMI il 22 dicembre 1994" (SNAM, verbale dell'audizione finale).

261. In via preliminare, si deve contestare la ricostruzione sostenuta da SNAM, secondo la quale in data 11 dicembre 1998 sia intervenuto un accordo tra SNAM e AMI che modifichi l'accordo del 22 dicembre 1994 sul vettoriamento di gas naturale. Dalla documentazione fornita dalla stessa SNAM (cfr. documento istruttorio 97), infatti, emerge chiaramente l'esistenza di una serie di proposte di SNAM ad AMI volte a modificare l'accordo del 22 dicembre 1994. Il riferimento conclusivo della lettera di SNAM del 16 dicembre 1998 al fatto di ritenere "conclusa la fase negoziale", può essere inteso quale volontà di SNAM a non modificare ulteriormente le proprie proposte. Non risulta, tuttavia, alcuna documentazione prodotta da SNAM o agli atti del procedimento, dalla quale emerga la volontà di AMI di accettare tali proposte. In mancanza di un'accettazione formale o per fatti concludenti da parte del ricevente, non è possibile sostenere l'esistenza di un nuovo accordo tra le parti che modifichi il precedente accordo del 22 dicembre 1994.

262. In secondo luogo, l'impegno di SNAM non è idoneo a rimuovere interamente gli abusi contestati. Come si è argomentato in precedenza, infatti, SNAM è in posizione dominante nei due mercati rilevanti dal punto di vista dell'istruttoria in oggetto. Pertanto, in capo a SNAM, in assenza di una giustificazione obiettiva, sussiste un obbligo di carattere generale di contrarre e di concedere a tutti i concorrenti, attuali e potenziali, che lo richiedano l'accesso alla propria struttura di trasporto per poter concorrere, a parità di condizioni con SNAM, sul mercato a valle della distribuzione primaria di gas naturale.

263. L'obbligo di contrarre, tranne che in presenza di una legittima giustificazione, che discende in capo a SNAM dalla sua posizione dominante e dalle disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90, non è riducibile all'obiettivo minimo fissato dal legislatore comunitario con l'adozione della Direttiva 98/30/CE. L'obbligo a contrarre, in assenza di giustificati motivi contrari, comporta, infatti, per i soggetti che lo richiedono, un diritto incondizionato al servizio di vettoriamento di gas, che consenta loro sia di sviluppare una concorrenza diretta nei confronti dei consumatori attualmente allacciati alla rete SNAM, a prescindere dalle soglie di idoneità previste dalla Direttiva; sia di rifornire clienti che la Direttiva non considera come "clienti idonei" (ad es. i consorzi, i gruppi industriali e i distributori civili, tranne il caso in cui essi siano l'unico tramite per raggiungere un cliente idoneo); sia di interconnettere più reti di trasporto esistenti.

264. Lo stesso contratto di recente stipulato con EG per l'importazione di GNL, citato nella formulazione dell'impegno di SNAM, come primo esempio concreto del nuovo atteggiamento assunto, non rappresenta una assoluta novità rispetto al servizio di vettoriamento sino ad ora assicurato da SNAM nel quadro della legge n. 9/91. Come si è già detto, infatti, questo recente contratto stipulato con EG per l'importazione di GNL prevede che siano destinatarie del gas importato da EG e vettoriato da SNAM imprese termoelettriche che, pertanto, rientrano di diritto nelle ipotesi di vettoriamento obbligatorio (articolo 12, legge n. 9/91). Inoltre, anche il fatto che il gas trasportato via mare non sia, appunto, di produzione nazionale, trova un precedente che risale sino al 1993, da quando cioè ENEL beneficia di un analogo trattamento per l'importazione del gas di provenienza algerina.

265. In ultima analisi, la nuova posizione di SNAM non rimuove gli abusi contestati e non è idonea a rispondere alle specifiche richieste di AMI del giugno 1997. Tale posizione fa riferimento a criteri soggettivi legati ai destinatari del gas (imprese termoelettriche e clienti con consumi superiori a 25 milioni di metri cubi per sito) e non risponde alle esigenze manifestate sia dai produttori, che intendono vettoriare il proprio gas, indipendentemente dalla tipologia di consumatori cui è destinato. Infine, l'impegno di SNAM non pare neppure adeguato a rimuovere le forti limitazioni concorrenziali, derivanti dalle condizioni cui dovrebbe assoggettarsi EG, previste da SNAM per concedere il vettoriamento del gas di EG sul nuovo gasdotto "Bussi-Roccasecca" di quest'ultima società.

VI. Gravità e durata delle violazioni

266. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'abuso di posizione dominante.

267. Nel contesto dell'attività di trasporto del gas naturale nel territorio nazionale, i comportamenti di SNAM hanno interessato, in particolare, il servizio di vettoriamento di gas per conto terzi, svolto da SNAM ai sensi dell'accordo stipulato con AMI il 22 dicembre 1994. Pertanto, la valutazione della gravità e della durata dei comportamenti di SNAM verrà riferita a questa attività.

268. Gli abusi di posizione dominante contestati a SNAM, infatti, riguardano:

(a) il rifiuto di concedere l'accesso alla rete nazionale di gasdotti di sua proprietà per il trasporto del gas naturale dei produttori privati, suoi concorrenti sul mercato a valle della distribuzione primaria, per consentire loro il vettoriamento di gas naturale anche per usi diversi da quelli previsti dall'articolo 12 della legge n. 9/91;

(b) il rifiuto di rivedere l'accordo SNAM/AMI di vettoriamento del gas naturale di produzione nazionale del 22 dicembre 1994, relativamente al prezzo del servizio di vettoriamento da esso determinato;

(c) l'imposizione a EG di un controllo da parte di SNAM sulla destinazione finale del gas naturale vettoriato per suo conto, ai nuovi punti di riconsegna di San Marco e Pineto.

269. La gravità dei comportamenti di SNAM, che sono volti a impedire o limitare gli sbocchi o gli accessi al mercato nazionale della distribuzione primaria di gas naturale, in violazione del divieto previsto dall'articolo 3, della legge n. 287/90, deriva dalle seguenti considerazioni:

i. essi si sono realizzati su mercati in cui il gioco della concorrenza è compromesso dalla presenza di una impresa, che: (1) è verticalmente integrata in tutte le principali fasi che costituiscono la filiera settoriale: approvvigionamento all'estero e in Italia, stoccaggio, trasporto, distribuzione primaria e secondaria; (2) esercita nel territorio nazionale il potere di un monopolio di fatto, non regolamentato né sotto il profilo del prezzo di accesso alla sua rete di gasdotti (il mercato rilevante a monte del trasporto/vettoriamento del gas

naturale), né sotto il profilo del prezzo di vendita del prodotto trasportato (il mercato rilevante a valle della distribuzione primaria del gas naturale); (3) è in posizione di monopsonista nei confronti del gas naturale dei produttori privati non vettoriato; (4) è proprietaria di un'infrastruttura essenziale: il sistema di trasporto del gas naturale per mezzo della sua rete di gasdotti; (5) non è soggetta ad alcun obbligo di servizio universale;

ii. essi sono stati il frutto di una strategia deliberata di SNAM, intesa a rafforzare la sua posizione dominante sul mercato a valle della distribuzione primaria di gas naturale, limitandovi gli sbocchi, a svantaggio di tutti i suoi attuali concorrenti in tale mercato: i produttori nazionali privati di gas naturale.

270. Sotto il profilo della durata delle violazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del ¶ 268, si rileva che i comportamenti posti in essere da SNAM sono continuati, dal 26 giugno 1997 a oggi, e durante l'intero arco di tempo entro cui si è svolto il procedimento in oggetto. Nel corso del procedimento istruttorio, anzi, SNAM non ha mutato né le proprie posizioni di principio né la propria strategia, imponendo, ad una specifica richiesta di vettoriamento di EG del 7 gennaio 1998, vincoli - con effetti assimilabili a quelli di un rifiuto di contrarre - non giustificati sul comportamento concorrenziale di quest'ultima società, nel mercato a valle della distribuzione primaria di gas naturale (violazione di cui alla precedente lettera c) del ¶ 268).

271. La gravità dell'insieme di questi comportamenti non è imputabile a negligenza della società ma ad una sua consapevole e reiterata volontà di presidiare il proprio potere di mercato.

272. In ordine alla quantificazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, oltreché la gravità delle violazioni, per la quale valgono interamente le sopradescritte considerazioni, devono essere considerate anche le condizioni economiche e il comportamento dell'impresa coinvolta e, in particolare, l'assenza di iniziative volte a eliminare o attenuare l'infrazione.

273. SNAM Spa mostra condizioni economiche positive. In particolare, con riferimento agli ultimi tre anni (1995-97), tale società ha realizzato rispettivamente ricavi netti della gestione caratteristica di 13.897, 15.246 e 16.316 miliardi di lire e utili netti, rispettivamente, di 887, 1.424 e 1.424 miliardi di lire⁸⁷. Nello stesso periodo, i ricavi netti del Gruppo SNAM sono stati pari a, rispettivamente, 16.265, 18.066 e 19.239 miliardi di lire e gli utili di pertinenza del gruppo sono ammontati, rispettivamente, a 1.732, 1.575 e 1.622 miliardi di lire⁸⁸. Infine, sempre nello stesso periodo, i ricavi totali iscritti nel bilancio consolidato del Gruppo ENI, di cui fa parte SNAM Spa, sono equivalsi, rispettivamente, a 58.183, 58.969 e 61.910 miliardi di lire, mentre gli utili netti di competenza ENI hanno eguagliato, nello stesso triennio, i 4.327, 4.451 e 5.118 miliardi di lire⁸⁹.

274. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 si ritiene di assumere quale parametro di riferimento il fatturato realizzato nel 1997 da SNAM nell'esercizio del servizio di vettoriamento di gas naturale per conto terzi, effettuato nel mercato geografico rilevante in base all'accordo SNAM/AMI del 22 dicembre 1994, che ammonta a 39,829 miliardi di lire (cfr. documento istruttorio 82).

275. Tenuto conto delle valutazioni precedenti, l'ammontare della sanzione deve essere determinato nella misura complessiva del 9% del fatturato come identificato nel ¶ 274, relativamente alle violazioni descritte nelle lettere a), b) e c) del ¶ 268. La diversa durata della violazione accertata, relativa all'imposizione da parte di SNAM di un controllo sulla destinazione finale del gas naturale vettoriato per conto di EG, ai nuovi punti di riconsegna di San Marco e Pineto, non attenua la gravità complessiva di tutte le violazioni accertate.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

A) che il comportamento della società SNAM Spa, consistente nel rifiuto di concedere l'accesso alla rete nazionale di gasdotti di sua proprietà per il trasporto del gas naturale dei produttori privati - suoi concorrenti sul mercato a valle della distribuzione primaria - per consentire loro il vettoriamento di gas naturale anche per usi diversi da quelli previsti dall'articolo 12 della legge n. 9/91, costituisce una violazione dell'articolo 3, lettera b), della legge n. 287/90;

⁸⁷ Cfr. *Bilancio SNAM al 31 dicembre 1997 - Relazioni e bilancio di esercizio della SNAM S.p.A.*, p. 111.

⁸⁸ Cfr. *Bilancio SNAM al 31 dicembre 1997 - Relazioni e bilancio di esercizio della Snam S.p.A.*, p. 16.

⁸⁹ Cfr. *ENI, Bilancio al 31 dicembre 1997*, p. 30.

B) che il comportamento della società SNAM Spa, consistente nel rifiuto di rinegoziare l'accordo SNAM/AMI di vettoriamento del gas naturale di produzione nazionale del 22 dicembre 1994, relativamente al prezzo del servizio di vettoriamento da esso determinato, costituisce una violazione dell'articolo 3, lettera a), della legge n. 287/90;

C) che il comportamento della società SNAM Spa, consistente nell'imposizione di un proprio controllo sulla destinazione finale del gas naturale vettoriato per conto di EDISON GAS Spa, ai nuovi punti di riconsegna di San Marco e Pineto, costituisce una violazione dell'articolo 3, lettera b), della legge n. 287/90;

D) di applicare alla società SNAM Spa, per le violazioni di cui ai precedenti punti A), B) e C), una sanzione amministrativa pecuniaria, per un ammontare complessivo di 3.584 milioni di lire;

E) che la società SNAM Spa elimini le infrazioni accertate e presenti all'Autorità, entro centottanta giorni decorrenti dalla data della notificazione del presente provvedimento, una relazione illustrativa in ordine alle concrete misure adottate per rimuovere le stesse.

La sanzione amministrativa di cui al precedente punto D) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario Monte dei Paschi di Siena - Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Roma, via dei Normanni 5 - 00184 Roma, oppure mediante delega alla banca, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

La società SNAM Spa è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità dell'avvenuto pagamento della sanzione, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *